



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Ccnl terziario
e nuove professioni



Welfare
Misure contro
il lavoro nero



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Apparecchiature
con sostanze pericolose



Formazione
Progetto
nel settore Ict



Tributario
Manovra correttiva
Novità fiscali / 2



Economico
"Sentiment"
del terziario



**Commercio
estero**
Trasporto
comunitario



**Bandi e
finanziamenti**
Lombardia
Al via i "Pics"



Legale
Liberalizzazioni
Il "pacchetto" Bersani



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 168 - Ottobre 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Ccnl Terziario. Nuova classificazione. **Pag. 1**
- ▶ Collocamento obbligatorio. Quota di riserva. **Pag. 4**
- ▶ Assistenza sanitaria Est. Raccolta adesioni **Pag. 4**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Tirocini formativi **Pag. 6**
- ▶ Riassunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. **Pag. 8**
- ▶ Agevolazioni contributive per la ricollocazione dei lavoratori in Cigs. **Pag. 9**
- ▶ Minori e apprendisti. Obbligo della certificazione medica **Pag. 10**
- ▶ Pari opportunità. Nuova direttiva europea. **Pag. 11**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato **Pag. 17**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento individuale. Impugnazione e prescrizione **Pag. 17**
- ▶ Tempestività del licenziamento disciplinare **Pag. 18**

▶ VERBALE d'incontro gruppo di lavoro "settore servizi".

Considerate le funzioni affidate dal Ccnl del terziario, art. 15, alla commissione paritetica per la classificazione e di quanto previsto dall'art. 96 inerente l'evoluzione della classificazione; Visto il compito specifico assegnato alla commissione con l'ultimo rinnovo del Ccnl 2 luglio 2004, e la Dichiarazione a verbale in materia di classificazione del personale ivi contenuta; Preso atto della sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel vigente Ccnl;

Considerata l'evoluzione professionale fluida e dinamica del Terziario avanzato;

Tenuto conto dei lavori di studio, approfondimento e ricerca sulle figure professionali del settore dei servizi, svolti dal Gruppo di lavoro, che hanno individuato uno schema condiviso di classificazione del personale che rappresenta le figure professionali (in parte già comprese nell'attuale classificazione) del terziario avanzato (Comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy);

Si concorda il presente Protocollo aggiuntivo in tema di classificazione, a deroga ed integrazione del Ccnl del Terziario.

Classificazione terziario avanzato

Premessa

Considerato quanto previsto nella dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale e di quanto previsto all'art. 96 del vigente Ccnl inerente l'evoluzione della classificazione.

Considerata l'evoluzione professionale fluida e dinamica del Terziario avanzato, le parti hanno affidato alla commissione paritetica il compito di approfondire e di delineare uno specifico protocollo che rappresenti le figure professionali (in parte già comprese nell'attuale classificazione) del terziario avanzato (Comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy).

Quadri

In riferimento a quanto previsto dall'art. 104 del vigente Ccnl, per i lavoratori ai quali è attribuita la qualifica di quadro di cui alla legge 190185, la Commissione proseguirà i propri lavori al fine di individuare eventuali profili professionali.

1 livello

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o team di progetto ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegati. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

1. Account executive nelle agenzie di pubblicità;
2. Analista
3. Analista di sistemi
4. Analista programmatore
5. Analista sistemista
6. Analyst (statistico esperto che analizza le risposte di questionari lanciati sul web)

IN PRIMO PIANO

Ccnl terziario Nuova classificazione

RAPPORTI DI LAVORO

Siglato fra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil un Protocollo aggiuntivo al Ccnl Terziario in tema di classificazione per le professioni del Settore Servizi. Ora le imprese possono agevolmente collocare nel corretto inquadramento contrattuale dipendenti con profili assolutamente innovativi. ▶



Sindacale

7. Application Developer (sviluppatore di applicazioni su web (servizi))
8. Application Engineer (esperto soluzioni applicative (ERP, CRM, E-Learning, Data Mining, Data Warehousing, Search Engine Marketing))
9. Art director nelle agenzie di pubblicità; Art buyer
10. Blog Publisher (responsabile ufficio stampa che pubblica su blog - area di registrazione e dibattito pubblico su internet - aziendali)
11. Communication designer (progettista comunicazionale, progetta gli elementi della comunicazione che costituiscono il sito)
12. Application consultant (consulente applicativo)
13. Coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato
14. Copy Writer (si occupa dei contenuti e della forma di comunicazione)
15. Costumer Service Engineer (tecnico assistenza)
16. Costumer Support Manager (responsabile assistenza tecnica, addetto alla riparazione e alla manutenzione dei sistemi IT e dei rapporti con i clienti)
17. Data base designer & Administrator (progettista e amministratore di banche dati)
18. Data base designer (progettista di banche dati)
19. Grafico (progettista del designer)
20. Help desk (specialistico di seconda risposta)
21. Information System Auditor (gestione della sicurezza, delle aree di competenza e della profilazione e dell'autenticazione)
22. Interactive account (propone format interattivi), interactive art
23. Internal Auditor (controllo qualità del team di progetto)
24. IT Architect (esperto di soluzioni architetture)
25. Marketing Information (operatore di marketing che si occupa dei contenuti)
26. Media, Media Planner,
27. Multimedia designer (progettista di soluzioni multimediali (utilizzo di più mezzi di comunicazione))
28. Multimedia programmer (programmatore di soluzioni multimediali)
29. Network Architect, Application Architect (architetto di reti e soluzioni applicative)
30. Network Engineer (sistemista di reti)
31. Presales Consultant (consulente di prevendita di soluzioni informatiche)
32. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
33. Produttore stampa (produce su stampa manifesti, advertising)
34. Grafico (progettista del designer),
35. Art Buyer (si occupa di acquisire i format)
36. Interactive Account, Interactive Art
37. Application Developer (sviluppatore su applicazioni web - servizi)
38. Produttore TV (multimediale produce videoclip e format audiovisivi)
39. Progress (multimediale),
40. Public relation executive nelle agenzie di pubblicità;
41. Research executive nelle agenzie di pubblicità;
42. Researcher (Ricercatore esperto è in grado di svolgere

- autonomamente una ricerca e intrattiene direttamente i rapporti con il cliente)
43. Responsabile commerciale nelle imprese di informatica
 44. Responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
 45. Responsabile di prodotto
 46. Responsabile di progetto - capo progetto
 47. Responsabile formazione
 48. Responsabile Marketing
 49. Responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
 50. Responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
 51. Responsabile Ricerca e sviluppo (R&S) in imprese di servizi di informatica (elaborazione statistica informatica dei dati di ricerca)
 52. Responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
 53. Responsabile sicurezza IT
 54. Responsabile sistema qualità
 55. Responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
 56. Responsabile vendite
 57. Response Center engineer (specialista di supporto tecnico)
 58. Revisore contabile, Consulente di Direzione aziendale, Internal Auditor (controllo qualità del team di progetto), Information System Auditor (si occupa della gestione della sicurezza, delle aree di competenza e della profilazione e dell'autenticazione).
 59. Sales Assistent (esperto di vendita e ricerca clienti)
 60. Security Consultant (esperto sicurezza dati e procedure)
 61. Sistemista
 62. Sistemista di reti
 63. Software design engineer (esperto di progettazione software)
 64. Software engineer (ingegnere di sviluppo software che utilizzano ad esempio linguaggi di programmazione come JAVA, VISUAL C#)
 65. Staff advisor (consulente di direzione aziendale)
 66. Statistico esperto
 67. Strategic Account Planner,
 68. System & Network Administrator (amministratore di sistemi e reti)
 69. System engineer (ingegnere dei sistemi di rete, e dei Firewall)
 70. Tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
 71. Traffic (multimediale si occupa dei flussi comunicazionali),
 72. Visual designer (progettista degli aspetti visuali delle applicazioni)
 73. Visual programmer (programmatore degli elementi visuali delle applicazioni)
 74. Visualizer (multimediale)
- 2 livello**
- Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e con funzioni di coordinamento, controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e scientifico. Figure professionali a livello executive, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono:



Sindacale

'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

1. Executive: Account, Application Develop, Art Buyer, Art Copy Writer, Grafico, Information System Auditor, Interactive Account, Interactive Art, Interactive Project Manager, Internal Auditor o EDP auditor, Media, Media Planner, Produttore stampa, Produttore TV, Progress, Staff Advisor, Researcher (ricercatore è in grado di svolgere una ricerca), Strategic Planner, Traffic, Visualizer, Web Editor, Web Developer,
2. Assistente: alle vendite, analista ITC, Art Director nelle agenzie di pubblicità, Commerciale, Copywriter, Marketing, Media Planner nelle agenzie di pubblicità, Revisore contabile, Sistemista
3. Amministratore di banche dati
4. Consulente di direzione aziendale
5. Impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale
6. strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
7. Organizzatore Traffic (progresso) nelle agenzie di pubblicità
8. Programmatore analista
9. Programmatore di pubblicità cinema nella concessione di pubblicità
10. Responsabile area formazione professionale
11. Segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
12. Specialista di prodotto
13. Supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
14. Supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
15. Tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità

3 livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Junior con professionalità di: Account, Strategic Planner, Media, Media Researcher, Media Planner, Copy Writer, Art, Progress, Visualizer, Traffic, Produttore TV, Produttore stampa, Grafico, Art Buyer, Interactive Account, Interactive Art, Application Developer, Interactive Project Manager, Web Editor, Web Developer
2. Junior con professionalità di: Revisore contabile, Consulente di Direzione aziendale, Internal Auditor, Information System Auditor (colui che acquisisce progressivamente competenze tecnici anche sotto la supervisione di altri)
3. Assistente di ricerca
4. Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
5. Formazione professionale - coordinatore formazione

6. Formazione professionale: formatore / esperto
7. Formazione professionale: progettista
8. Gestore di applicazioni
9. Installatore, manutentore di hardware, software e reti
10. Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione
11. Operatore di elaboratore con controllo di flusso
12. Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
13. Programmatore
14. Programmatore minutatore di programmi - web developer
15. Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato
16. Scheduler flussista
17. Sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
18. Tecnico commerciale
19. Tecnico formazione clienti
20. Tecnico marketing

4 livello

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Addetti alla segreteria con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela.
2. Addetto al back office commerciale
3. Addetto al controllo qualità dati
4. Addetto all'attivazione clienti
5. Allestitore esecutivo di vetrine e display
6. Controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni
7. Hostess senza conoscenze linguistiche
8. Junior traduttore e interprete
9. Operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
10. Operatore sala macchine per le imprese dell'informatica: colui che coordina l'attività degli operatori, rispondendo direttamente di tutte le attività previste per gli stessi, sia per il funzionamento ordinario della sala macchine, sia con la collaborazione dei gestori delle procedure, nella gestione delle situazioni anomali, interviene personalmente per la rapida soluzione dei problemi, controlla l'attività del personale, sia di sala macchine, sia degli addetti alle operazioni ausiliarie (input/output), assicura l'efficienza delle macchine, è responsabile della sicurezza in sala macchine; ne vieta l'ingresso alle persone non autorizzate dal capo centro
11. Pittore o disegnatore esecutivo

5 livello

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
2. Informatore negli istituti di informazioni commerciali;
3. Operatore di macchine perforatrici e verificatrici.



Sindacale

Collocamento obbligatorio Quota di riserva

Il ministero del Lavoro precisa le modalità di computo della quota di riserva per le categorie protette, come previsto dall'articolo 18, comma, 2 della legge n. 68/1999, con particolare riferimento al termine di decorrenza delle stesse sottolineando che tali criteri di computabilità ed esclusione dei soggetti citati si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 2006. **Computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della L. 68/1999 - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 Dlgs n. 124/2004.**

L'Unione degli industriali della provincia di Imperia chiede chiarimenti, ulteriori a quelli già precedentemente forniti da questo ministero con risposta ad interpello prot. n. 658 del 24 maggio 2005, in ordine alle modalità di computo della quota di riserva per le c.d. categorie protette di cui all'art. 18, comma, 2 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In particolare, i chiarimenti richiesti attengono alla individuazione del termine di decorrenza delle citate modalità di computo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del Dl n. 236/2002 (conv. dalla L. n. 284/2002) stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del settore e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla L. n. 68/1999 tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima L. n. 68/1999.

I dubbi interpretativi scaturiscono evidentemente dalla mancata proroga della data di scadenza della disciplina transitoria (31 dicembre 2003).

Questo ministero è intervenuto con nota prot. n. 257/01.14 del 21 febbraio 2005, nonché con la citata risposta ad interpello prot. n. 658 del 24 maggio 2005 precisando che, a seguito della mancata proroga del termine in esame, i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, L. n. 68/1999 già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista" (1%), così come previsto dall'art. 3, comma 1, Dpr n. 333/2000 e sono altresì computati nella aliquota obbligatoria nella stessa misura (1%). Ciò stante, va pertanto chiarito che la decorrenza dei nuovi criteri di computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, c. 2, della L. n. 68/1999, coincide con il 1° gennaio 2004.

Assistenza sanitaria integrativa Est Raccolta delle adesioni

Confcommercio comunica che a tutt'oggi risultano iscritti a Est, l'ente di assistenza sanitaria dei dipendenti delle aziende del Terziario, circa 400 mila lavoratori. La fase preliminare di raccolta delle adesioni non è da considerarsi conclusa. Pertanto si sollecita l'adesione di quelle aziende che ancora non abbiano provveduto al versamento della quota una tantum per l'iscrizione ad Est dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione dei dirigenti e dei quadri. Per quanto riguarda la contribuzione ordinaria, questa verrà richiesta non appena sarà attivata la piena operatività dell'ente.

► CIRCOLARE Confcommercio area legislazione d'impresa n. prot. 01781 del 12.7.2006. **Est - Operatività del Fondo.**

Facciamo seguito alla comunicazione n. 93 del 13 dicembre 2005, per rendere noto che, dopo una pausa determinata dalle ben note vicende organizzative, sono ora in fase di definizione gli adempimenti necessari per l'avvio della operatività di Est, l'ente di assistenza sanitaria dei dipendenti delle aziende del Terziario.

Nei giorni scorsi, infatti, Confcommercio ha designato, quale nuovo presidente, il Dott. Simonpaolo Buongiardino. Quest'ultimo ed il vice presidente Bruno Boco si sono impegnati per l'avvio dell'ente, attivando tutte le procedure indispensabili per garantire la fase operativa. Di conseguenza Est, a breve, sarà dotato degli organi deliberanti e verranno emanati i regolamenti per il versamento dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni.

Tuttavia, anche se a tutt'oggi risultano iscritti circa 400 mila lavoratori, la fase preliminare di raccolta delle adesioni non può considerarsi conclusa.

A questo punto diviene indispensabile che le aziende, qualora non vi abbiano ancora provveduto, procedano all'iscrizione ad Est dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione dei dirigenti e dei quadri per i quali, com'è noto, già opera apposita assistenza sanitaria integrativa di matrice contrattuale (Fasdac e Quas).

Si ricorda che tale obbligo discende rispettivamente dal contratto collettivo di lavoro del Terziario del 2 luglio 2004 e dal Ccnl del Turismo del 17 maggio 2005 sottoscritto da Fipe e Fiavet per quanto riguarda pubblici esercizi e agenzie di viaggio.

Sotto l'aspetto organizzativo, riteniamo sia giunto il momento di sollecitare l'adesione di quelle aziende che ancora non abbiano provveduto all'adempimento.

Al fine di favorire una migliore comprensione della situazione, soprattutto con riferimento agli obblighi contrattuali, abbiamo predisposto un fac-simile di comunicazione alle aziende che potrà essere utilizzato, se ritenuto necessario, per fare chiarezza sulla portata di questa significativa evoluzione del Welfare contrattuale (v. all.1).

Ricordiamo infine che, per il momento, da parte delle aziende è dovuta la quota una tantum per l'iscrizione dei dipendenti interessati.

Per quanto riguarda la contribuzione ordinaria, confermiamo che la stessa verrà richiesta non appena sarà stata attivata la



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

Allegato 2

SINDACALE

piena operatività dell'ente.

Per quanto attiene alle modalità per il versamento dell'una tantum, si fa rinvio alle istruzioni in precedenza fornite sull'argomento e si allega alla presente lo schema di bonifico contenente le informazioni indispensabili per il versamento medesimo (v. all.2).

Allegato 1

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE

(Fac-simile)

Spett.le AZIENDA

.....
.....

Nei mesi scorsi è stato formalmente costituito Est, l'Ente di assistenza sanitaria integrativa previsto dal Ccnl del Terziario del 2 luglio 2004 e dal Ccnl del Turismo sottoscritto da Fipe e Fiafet il 17 maggio 2005.

Non c'è dubbio che l'assistenza sanitaria rappresenta un aspetto contrattuale sul quale si è particolarmente incentrata l'attenzione dei sindacati e dei lavoratori dei nostri settori.

Sul piano strettamente sindacale, va tenuto presente che l'assistenza sanitaria integrativa costituisce un elemento di costo riconducibile al trattamento economico contrattuale complessivamente dovuto al dipendente, tant'è che è stato negoziato nell'ambito dei costi generali del rinnovo contrattuale. Ciò rappresenta una modalità a cui si ricorre sempre più frequentemente generando peraltro un trattamento fiscale e previdenziale agevolato.

Ciò premesso, va sottolineato che, in deroga alle originarie scadenze contrattuali, finora le aziende sono state chiamate a versare ad Est unicamente la quota una tantum per l'iscrizione dei propri dipendenti.

A questo punto va tenuto presente che sono stati risolti gli aspetti organizzativi che avevano condizionato la fase di avvio. E' stato, quindi, nominato il dott. Simonpaolo Buongiardino quale nuovo presidente di Est, che, insieme al vice presidente Bruno Boco, sono impegnati per attivare le ultime procedure indispensabili per garantire l'avvio della fase operativa.

A breve, pertanto, Est sarà dotato degli Organi deliberanti e verranno emanati i regolamenti per il versamento dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni.

In questa fase, assume carattere di urgenza definire eventuali situazioni sospese relative alle aziende che non abbiano ancora provveduto al versamento della quota una tantum per l'iscrizione ad Est dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda la contribuzione ordinaria, questa verrà richiesta non appena sarà attivata la piena operatività dell'ente.

Si ricorda, infine, che il versamento della quota una tantum, nelle misure previste dai contratti collettivi citati in premessa, riguarda i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dovrà essere effettuato utilizzando lo schema di bonifico allegato.

(fac-simile)

Bonifico per versamento una tantum
Spett. Banca

.....
.....
.....

....., |_|_| |_|_| |_|_|_|_| (Luogo e data)

Si prega di voler effettuare il seguente bonifico:

Importo: Euro

Valuta fissa per il beneficiario: |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
(giorno, mese, anno)

da accreditare c/ Banca Popolare Italiana - Sede di Roma -
Via Poli, 3

c/c : 413655 - Cod ABI 5164 - Cod CAB 3200 - CIN X

Intestato ad EST - ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI

DALLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI - con Sede in P.zza G.G.

Belli 2 - 00153 Roma

Causale operazione: |C|C|I|N|I|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Precisare se Terziario

o Turismo)

Azienda

Indirizzo

Codice statistico contributivo INPS (CSC) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Quota iscrizione per n. dipendenti |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Il sopraindicato importo dovrà essere addebitato sul c/c numero

intestato a

Visto della Banca firma

Allegato 3

CONTRATTO collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

(omissis)

Sezione quarta Disciplina del rapporto di lavoro Titolo II Welfare contrattuale

Articolo 92

Assistenza sanitaria integrativa di categoria

Le parti istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal Dlgs 2. 9. 97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo statuto ed il regolamento del fondo stesso.

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al fondo i



Sindacale

lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.

Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.

I contributi sono versati al fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

È dovuta al fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.

Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.

All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

Lavoratori extracomunitari Tirocini formativi

Il ministero del Lavoro ha disciplinato le modalità di svolgimento dei tirocini formativi da parte di cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del Dm 142/1998. Qualora, invece, il cittadino straniero sia residente all'estero la convenzione e il progetto di tirocinio, devono prevedere a carico del soggetto promotore anche l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio e vitto oltre all'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza.

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

► DECRETO del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006. **Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.**

Articolo 1

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Articolo 3

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le Regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle Regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.



Sindacale

Allegato 1

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di contadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

Tra

Il/la (soggetto promotore) con sede in
codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig.
nato a il

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in.....
codice fiscaled'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig.
nato a il

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari di nazionalità in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con

l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza.

5. Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(Luogo)....., (data).....
(firma per il soggetto promotore)
.....



Sindacale

(firma per il soggetto ospitante)
.....

Allegato 2

(su carta intestata del soggetto promotore)

Progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero (rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante stato civile sesso nato il Stato di nascita luogo di nascita residente in (Stato estero) localita' (indirizzo completo) titolare di passaporto, o altro documento equivalente (da specificare), numero rilasciato da data rilascio data scadenza codice fiscale (se già in possesso dell'interessato)

Attuale condizione (barrare la casella):
studente scuola secondaria superiore
universitario
frequentante corso post-diploma
frequentante corso post-laurea
allievo della formazione professionale
disoccupato/inoccupato

Azienda ospitante sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) Tempi di accesso ai locali aziendali Durata del tirocinio numero mesi data d'inizio prevista data di conclusione prevista Tutore (indicato dal soggetto promotore) tutore aziendale Polizze assicurative: infortuni sul lavoro Inail posizione n.; responsabilità civile posizione n. compagnia Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste:
il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante: il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) composto da n. vani e servizi, della superficie di mq a sua esclusiva disposizione da condividere con altre n. persone.

Obblighi del tirocinante:
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....
firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

.....
firma per il soggetto promotore

.....
firma per l'azienda ospitante

Riassunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità

Il ministero del Lavoro ha precisato che le agevolazioni, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a solo carico del datore di lavoro, previste nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità competono anche in caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro che li aveva licenziati solo dopo che sia trascorso il termine fissato dall'art. 6, comma 4, del Dlgs n. 297/2002 fissato in 6 mesi.

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 13 luglio 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Associazione nazionale consulenti del lavoro - Unione provinciale di Isernia.**

L'Associazione nazionale consulenti del lavoro - Unione provinciale di Isernia chiede se un'azienda che abbia licenziato un lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, possa riassumere lo stesso lavoratore, trascorso il termine di sei mesi stabilito dall'art. 6, comma 4, del Dlgs 19 dicembre 2002, n. 297 anziché quello di dodici mesi stabilito dall'art. 15, comma 6, L. n. 264 del 29 aprile 1949, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 4, della L. n. 223 del 23 luglio 1991.

È il caso di ricordare, in premessa, che nel quadro delle agevolazioni contributive disposte dal legislatore per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati, trovano un posto di rilievo proprio i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4 e dall'art. 25 della L. n. 223/1991 nei confronti dei datori di lavoro di qualunque settore che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6, L. n. 223/1991). Le agevolazioni, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a solo carico del datore di lavoro, scattano quando le assunzioni avvengono:

- con contratto a termine per non più di 12 mesi: i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti;
- con contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza: i contributi a carico del datore di lavoro sono quelli dovuti per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi;
- con contratto a tempo indeterminato: in questo caso, i contributi dovuti sono quelli previsti per gli apprendisti, per un periodo di 18 mesi.



Sindacale

La L. n. 223/1991, inoltre, prevede l'erogazione di un contributo mensile in favore delle aziende che assumono a tempo pieno ed indeterminato (o in caso di trasformazione prima della scadenza da contratto a termine ad indeterminato) lavoratori che, iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano della indennità di mobilità. Il beneficio economico per le aziende è pari al 50% dell'indennità di mobilità di cui avrebbe goduto il lavoratore qualora non fosse stato assunto. Detto contributo, come è noto, potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi che slitta a 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni e a 36 mesi per le aree del mezzogiorno. Tuttavia i benefici di cui all'art. 8, comma 4 della legge in esame spettano quando il datore di lavoro assume i lavoratori senza esservi tenuto ai sensi del comma 1. Il comma 1 richiamato prevede che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione, di cui al sesto comma dell'art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

L'art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949 stabiliva che i lavoratori licenziati da una azienda per riduzione del personale avessero la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro dodici mesi. L'articolo menzionato è stato modificato successivamente dal Dlgs n. 297/2002 (nuova disciplina in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) che, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche ad una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune ed integrandone altre al fine di adattare alla nuova disciplina. In particolare, l'art. 6, comma 4, del Dlgs n. 297/2002 ha espressamente ridotto da un anno a sei mesi l'arco temporale entro cui vige il diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora l'azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti alle qualifiche possedute dai lavoratori licenziati. Tale modifica incide anche ai fini della concessione del contributo mensile, previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 223/1991, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La normativa descritta è stata ricordata dall'Inps, con il messaggio n. 124 del 15 ottobre 2003 con cui ha sottolineato che per specifica previsione legislativa (art. 8, comma 1, L. n. 223/1991), ai fini del collocamento di lavoratori in mobilità, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della L. n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni.

In conseguenza, sono esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, durante il periodo in cui vige tale diritto, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale: come sopra precisato tale periodo è stato ridotto da 12 a 6 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del Dlgs n. 297/2002 (30 gennaio 2003). Infine, non appare superfluo ricordare il disposto dell'art. 8, comma 4 bis, della L. n. 223/1991. In base al comma richiamato e all'art. 2, comma 1, della L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il Dlgs n. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di

attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise.

In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.

Agevolazioni contributive per la ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione

L'Inps fornisce chiarimenti sull'applicazione delle agevolazioni contributive, previste dall'articolo 13 della legge n. 80/2005, per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria. Per tali lavoratori è stata prevista, alternativamente, la possibilità di fruire dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 407/1990, a condizione che gli stessi siano sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di Cigs da almeno 24 mesi o disoccupati per pari periodo oppure fruire dei benefici previsti dalla legge 236/1993 e cioè aver usufruito del trattamento di Cigs per almeno tre mesi, fruirne al momento dell'assunzione e l'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria della Cigs da almeno sei mesi continuativi.

► CIRCOLARE Inps del 5-7-2006. **Legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori. Precisazioni.**

La legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modificazioni del Dl 14 marzo 2005, n. 35, ha previsto - come noto - una serie di interventi diretti allo sviluppo del paese.

In particolare, all'articolo 13, sono stati introdotti una serie di incentivi per favorire la ricollocazione di lavoratori collocati in mobilità o in Cigs a seguito di provvedimenti legislativi emanati in deroga alla disciplina che sovrintende i rispettivi istituti. La materia è stata disciplinata con circolare n. 12 del 2 febbraio 2006.

Con specifico riguardo alle agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di particolari disposizioni, è stata prevista - in forma alternativa - la possibile fruizione dei benefici contributivi ex lege n. 407/1990 ovvero di quelli previsti dalla legge n. 236/1993.



Sindacale

Al riguardo si precisa che l'accesso ai benefici contributivi di cui trattasi, deve intendersi subordinato al rispetto delle rispettive e specifiche disposizioni di legge.

Conseguentemente:

1) per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 8, c. 9 della legge 23 dicembre 1990, n. 407, rimane confermata la necessità che i lavoratori da assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, ovvero versino in stato di disoccupazione da uguale periodo. È confermata, quindi, la necessità della prevista attestazione da parte dei centri per l'impiego;

2) per l'accesso - alternativo al precedente - alle misure incentivanti disposte dall'articolo 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 (2), è sufficiente il rispetto delle condizioni dalla medesima norma previste e di seguito riportate:

- il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione;
- l'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

In tal senso devono considerarsi integrate le precedenti disposizioni fornite con la circolare n. 12/2006 - come integrata dal successivo messaggio n. 3557 del 3/2/2006 - alla quale, peraltro, si rimanda per gli altri aspetti.

Il presente messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto per la sua successiva diffusione.

(1) Negli ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni (vedi al riguardo, la circolare n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione potrà essere acquisita anche tramite l'accesso agli archivi informatizzati condivisi con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia).

(2) L'agevolazione ex art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993, prevede:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi;
- contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.

Minori e apprendisti Obbligo della certificazione medica

La Regione Lombardia con la legge regionale n. 12/03 ha disposto che non sia esercitata la funzione di certificazione delle Asl in tema di idoneità fisica per l'assunzione di minori e degli apprendisti a prescindere dall'età anagrafica, non esposti a rischio specifico. Il ministero del Lavoro, che non ha

mai condiviso tale norma, si è rivolta al Consiglio di Stato ottenendo una pronuncia di illegittimità della norma regionale, ripristinando l'obbligo del rilascio della certificazione (Lavoronews n. 18 del 21 aprile 2006). Ora la Regione Lombardia invita le Asl a mettere a punto le modalità organizzative per il ripristino del servizio di certificazione.

► **NOTA giunta regionale della Lombardia del 29/6/2006. Certificato di idoneità lavorativa per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 626/94.**

Facendo seguito alla nostra precedente nota del 1 giugno 2006, di pari oggetto, si comunica che il Consiglio di Stato nella seduta del 12 aprile 2006 ha espresso un parere definitivo che conferma il precedente parere 3208 del 9.1.2005, con il quale si condividevano le argomentazioni del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. -

A fronte di questa ultima circostanza, sentito anche il parere dell'Avvocatura regionale, è ora necessario adeguarsi al citato parere del Consiglio di Stato, ripristinando il rilascio del certificato in oggetto.

Anche per quanto attiene le modalità organizzative per il rilascio del certificato, si confermano le precedenti indicazioni: si invitano quindi i direttori e i responsabili in indirizzo a concordare localmente l'idonea soluzione, nell'ambito di un accordo fra Dipartimento di prevenzione e Uooml di riferimento.

► **NOTA giunta regionale della Lombardia dell'1/6/2006. Certificato di idoneità lavorativa per minori non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 626/94.**

Come è noto, la legge regionale 4 agosto 2003 n. 12 ha abolito diverse certificazioni sanitarie, fra cui quella in oggetto, sulla base della loro provata inutilità e inefficacia al fine della tutela sanitaria dei soggetti interessati e tenuto anche conto della evoluzione normativa in molti casi intervenuta.

Anche la questione di legittimità sollevata a suo tempo dal Governo sulla legge regionale 12/03, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2004.

Ciò nonostante il ministero del Lavoro e la Direzione regionale del lavoro, per quanto riguarda il certificato in oggetto, non hanno mai condiviso né accettato l'interpretazione data dalla Regione (il certificato è abolito a prescindere dalla figura del medico certificatore), ma hanno costantemente sostenuto che la Lr 12/03 ha introdotto esclusivamente nuove disposizioni di tipo organizzativo, lasciando impregiudicato l'obbligo del certificato stesso.

Per dirimere il contrasto interpretativo, lo stesso ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto di dover acquisire il parere in merito da parte del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione 2^a il 9.1.2005, con parere n. 3208/2005.

Si precisa che lo stesso parere del Consiglio di Stato deve essere considerato provvisorio e un primo e non definitivo orientamento, atteso che la stessa Sezione consultiva ha successivamente richiesto a Regione Lombardia e al ministero del Lavoro ulteriori elementi conoscitivi, proprio allo scopo e al



Sindacale

fine di pronunciarsi sulla richiesta del ministero.

A fronte di queste ultime circostanze, riconfermando la validità sostanziale delle decisioni assunte con la Lr 12/03 in merito al certificato in oggetto, sentito anche il parere dell'Avvocatura regionale, è necessario adeguarsi al dato parere del Consiglio di Stato, pur in attesa della pronuncia definitiva. Relativamente alle modalità organizzative per il rilascio del certificato si invitano i direttori e i responsabili in indirizzo a concordare localmente l'idonea soluzione, nell'ambito di un accordo fra Dipartimento di prevenzione e Uooml di riferimento.

Pari opportunità Nuova direttiva europea

Il Parlamento europeo ha appena adottato una nuova direttiva riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e del pari trattamento in materia di occupazione. La nuova direttiva arriva a poco più di un mese dall'entrata in vigore in Italia del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (Lavoronews n. 27 del 12 giugno 2006) e dovrà essere recepita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro il 2008.

► **DIRETTIVA 2006/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006. Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).**

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

- l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
- le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
- i regimi professionali di sicurezza sociale.

Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a rendere più efficace l'attuazione mediante l'istituzione di procedure adeguate.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

c) molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

d) molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

e) retribuzione: salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo;

f) regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/Cee del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

2. Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:

- le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di essersi sottomessa;
- l'ordine di discriminare persone a motivo del loro sesso;
- qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/Cee.

Articolo 3

Azione positiva

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.

TITOLO II Disposizioni particolari CAPO I Parità retributiva



Sindacale

Articolo 4

Divieto di discriminazione

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.

In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.

CAPO 2

Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale

Articolo 5

Divieto di discriminazione

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:

- a) il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso;
- b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
- c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

Articolo 6

Campo di applicazione personale

Il presente capo si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.

Articolo 7

Campo di applicazione materiale

1. Il presente capo si applica:
 - a) ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
 - i) malattia,
 - ii) invalidità,
 - iii) vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,
 - iv) infortunio sul lavoro e malattia professionale,
 - v) disoccupazione;
 - b) ai regimi professionali di sicurezza sociale che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

prestazioni costituiscano vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

2. Inoltre, il presente capo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale.

Articolo 8

Esclusioni dal campo di applicazione materiale

1. Il presente capo non si applica:
 - a) ai contratti individuali dei lavoratori autonomi;
 - b) ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro;
 - c) nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro;
 - d) alle disposizioni facoltative dei regimi professionali di sicurezza sociale offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:
 - i) prestazioni complementari oppure
 - ii) la scelta della data da cui decorreranno le prestazioni normali a favore dei lavoratori autonomi o la scelta fra più prestazioni;
 - e) ai regimi professionali di sicurezza sociale qualora le prestazioni siano finanziate da contributi versati dai lavoratori su base volontaria.
2. Il presente capo non osta al fatto che un datore di lavoro conceda a determinate persone che hanno raggiunto l'età pensionabile a norma di un regime professionale di sicurezza sociale, ma che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile per la concessione di una pensione legale, un complemento di pensione volto a perequare o a ravvicinare l'importo delle prestazioni globali rispetto alle persone di sesso opposto che si trovino nella stessa situazione avendo già raggiunto l'età della pensione legale, finché i beneficiari del complemento non abbiano raggiunto tale età.

Articolo 9

Esempi di discriminazione

1. Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:
 - a) definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale di sicurezza sociale;
 - b) stabilire se la partecipazione ad un regime professionale di sicurezza sociale sia obbligatoria o facoltativa;
 - c) prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni;
 - d) prevedere norme differenti, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto le condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine;
 - e) stabilire condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di



Sindacale

uno dei due sessi;

- f) stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo;
- g) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro;
- h) fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita; nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime;
- i) fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori;
- j) fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo:
 - i) nel caso di regimi a contribuzione definita, quando si persegue lo scopo di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi;
 - ii) nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite;
- k) prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.

2. Quando l'erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente capo è lasciata alla discrezionalità degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento.

Articolo 10

Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute al più tardi con effetto dal 1° gennaio 1993 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, dalla data in cui la direttiva 86/378/Cee è divenuta applicabile nel loro territorio.
2. Il presente capo non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo.

Articolo 11

*Possibilità di differimento
per quanto riguarda i lavoratori autonomi*

Relativamente ai regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per

quanto riguarda:

- a) la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta:
 - i) fino alla data alla quale tale parità sia conseguita nei regimi legali;
 - ii) o al più tardi fino a quando una direttiva imponga tale parità;
- b) le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;
- c) l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1° gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/Cee è divenuta applicabile nel loro territorio.

Articolo 12

Effetto retroattivo

1. Qualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l'8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data è sostituita dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile sul loro territorio.
2. La seconda frase del paragrafo 1 non osta a che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possano essere opposte ai lavoratori o ai loro aventi diritto che abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale prima del 17 maggio 1990, purché non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria.
3. Per gli Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1° gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 nella prima frase del paragrafo 1 è sostituita da quella del 1° gennaio 1994.
4. Per gli altri Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990, quest'ultima data è sostituita nei paragrafi 1 e 2 dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile nel loro territorio.

Articolo 13

Età pensionabile flessibile

Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'età pensiona-



Sindacale

bile flessibile alle stesse condizioni non è considerato incompatibile con il presente capo.

CAPO 3

Parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

Articolo 14

Divieto di discriminazione

1. È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all'articolo 141 del trattato;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Articolo 15

Rientro dal congedo di maternità

Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

Articolo 16

Congedo di paternità e di adozione

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione. Gli Stati membri che riconoscono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di con-

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

gedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza.

TITOLO III

Disposizioni orizzontali

CAPO 1

Mezzi di tutela e applicazione

Sezione 1 - Mezzi di tutela

Articolo 17

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti o dopo aver esperito le eventuali procedure di conciliazione, a procedure giurisdizionali finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell'ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 18

Risarcimento o riparazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

Sezione 2 - Onere della prova

Articolo 19

Onere della prova



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
 - a) alle situazioni contemplate dall'articolo 141 del trattato e, in caso di discriminazione fondata sul sesso, dalle direttive 92/85/Cee e 96/34/Ce;
 - b) a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.
5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il presente articolo non si applica ai procedimenti penali.

CAPO 2

Promozione della parità di trattamento - Dialogo

Articolo 20

Organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
 - a) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
 - b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
 - c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;
 - d) al livello appropriato, lo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come un futuro Istituto europeo per l'eguaglianza di genere.

Articolo 21

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi

nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, fra l'altro, ad esempio, tramite il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché tramite il monitoraggio dei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata e a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 1 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano le disposizioni della presente direttiva e le relative misure nazionali di attuazione.

3. Gli Stati membri, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a promuovere in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro, in materia di accesso al lavoro, nonché alla formazione e alla promozione professionali.

4. A tal fine, i datori di lavoro sono incoraggiati a fornire ai lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori, ad intervalli regolari appropriati, informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'impresa.

Tali informazioni possono includere uno studio sulla distribuzione di uomini e donne ai vari livelli dell'impresa, sulle remunerazioni e le differenze di remunerazione tra uomini e donne, nonché proposte di misure atte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 22

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

CAPO 3

Disposizioni orizzontali generali

Articolo 23

Osservanza

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei dato-



Sindacale

ri di lavoro o in qualsiasi altro accordo siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate; c) i regimi professionali di sicurezza sociale contenenti siffatte disposizioni non possano essere oggetto di misure amministrative di approvazione o di estensione.

Articolo 24

Vittimizzazione

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o ad un'azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 5 ottobre 2005 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 26

Prevenzione della discriminazione

Gli Stati membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale a prendere misure efficaci per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo di lavoro, nell'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali come pure nelle condizioni di lavoro.

Articolo 27

Prescrizioni minime

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le norme in essa previste.

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

Articolo 28

Relazione con le disposizioni comunitarie e nazionali

1. La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/Ce e della direttiva 92/85/Cee.

Articolo 29

Integrazione della dimensione di genere

Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.

Articolo 30

Diffusione di informazioni

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e, se del caso, sul luogo di lavoro.

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 31

Relazioni

1. Entro il 15 febbraio 2011, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni alla Commissione il testo delle eventuali misure adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato nonché relazioni su tali misure e sulla loro attuazione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni una relazione di valutazione comparativa di tali misure, alla luce della dichiarazione n. 28 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.
3. Gli Stati membri valutano le attività professionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di stabilire se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione periodicamente, ma almeno ogni 8 anni, i risultati di tale esame.

Articolo 32

Riesame

Al più tardi entro il 15 febbraio 2013, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che ritenga necessarie.



Sindacale

Articolo 33

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 15 agosto 2008 o provvedono, entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per potere garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono altresì adottare una norma la quale preveda che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento e la suddetta norma.

L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato

► CASSAZIONE Sez. lav. 1 dicembre 2005, n. 26194. (da Dir. & Prat. Lav. n. 26/06, pag. 1465). **Controversie del lavoro - Domanda - Modificazione della domanda - Domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e di condanna ai pagamenti conseguenti - Successiva domanda di pagamento di compensi da lavoro autonomo - Inammissibilità.**

Proposta domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento degli emolumenti caratteristici di tale tipo di rapporto, deve dichiararsi inammissibile, per il principio di immodificabilità della domanda introduttiva, la domanda di compensi propri di un rapporto di lavoro autonomo, non sussistendo un problema di qualificazione giuridica della domanda.

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi decreti circolari

alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni sostanzialmente immutate deriva dalle direttive precedenti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.

Articolo 34

Abrogazione

1. A decorrere dal 15 agosto 2009 le direttive 75/117/Cee, 76/207/Cee, 86/378/Cee e 97/80/Ce sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti alla luce della tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Giurisprudenza

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento individuale Impugnazione e prescrizione

► CASSAZIONE Sez. lav. 13 dicembre 2005, n. 27428. (da Dir. & Prat. Lav. n. 27/06, pag. 1525). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere - Impugnazione stragiudiziale nel termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Successiva azione di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale ex art. 1442 cc - Operatività - Effetto interruttivo - Idoneità del compimento di una diversa attività - Esclusione - Fattispecie.**

Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compi-

SINDACALE



Sindacale

mento di una diversa attività, come nel caso in cui, nel corso del suddetto termine, sia intervenuta la costituzione di P.C. del datore di lavoro nel processo penale instaurato nei confronti del lavoratore, siccome l'azienda risarcitoria fatta valere in sede penale non equivale alla predetta azione di annullamento, differenziandosene sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi".

Tempestività del licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 6 dicembre 2005, n. 26670. (da Dir. & Prat. Lav. n. 27/06, pag. 1524). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Intervallo temporale fra l'intimazione ed il**

L'Informatore

ottobre 2006

Giurisprudenza

fatto contestato - Rilevanza ai fini dell'accertamento della tempestività del recesso - Condizione - Incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto - Misure cautelari adottate dal datore di lavoro - Conseguenze.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore, non essendo necessario attendere l'esito del procedimento penale, assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro; giacché tali misure dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare, eventualmente, la sanzione del licenziamento.



Sindacale

'l'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della forma-le disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda [A*]	Quadro [B]	Totale [A+B]
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
 Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
 (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
 (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
 (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

l'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

'Informatore

ottobre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515
	Giugno	127,9	1,266	1,700
	Luglio	128,2	1,504	2,003

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Manovra correttiva. Conversione in legge del Dl n.148/06 (Bersani - Visco). Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero **Pag. 37**
- ▶ Determinazione retribuzione pensionabile. Messaggio Inps. n. 20499, 17 luglio 2006. **Pag. 37**
- ▶ Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n. 94/2006. **Pag. 38**
- ▶ Manovra correttiva. Conversione in legge del Dl n. 148/06 (Bersani - Visco). Stock option. **Pag. 39**
- ▶ Enpals - Precisazioni e modalità applicative. Regularizzazione delle posizioni contributive pregresse entro il 16 ottobre 2006. **Pag. 40**
- ▶ Attribuzione al coniuge separato o divorziato, titolare di assegno divorziale, della pensione ai superstiti. **Pag. 41**

ASSISTENZA

- ▶ Assegno di maternità a carico dello Stato. Requisito contributivo **Pag. 41**
- ▶ Pensioni di invalidità e accertamenti sanitari. **Pag. 42**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Costituzione di rendita vitalizia. Presupposti della domanda all'Inps. Cassazione Sezione Lavoro n. 11917 del 22 maggio 2006 **Pag. 43**
- ▶ Età pensionabile ed età massima lavorativa. Licenziamento ad nutum delle lavoratrici. Cassazione Sezione Lavoro n. 13045 del 3 aprile - 1 giugno 2006 **Pag. 43**

cosiddetta manovra correttiva (L. n. 148/2006 di cui alla nostra precedente circolare), l'art 36 bis, comma 7 ha modificato parzialmente l'art. 3 del Dl n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73/2002, in materia di sanzioni per le ipotesi di lavoro irregolare.

Come è noto, la norma citata prevedeva l'applicazione della maxi-sanzione dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro, per ciascun lavoratore irregolarmente occupato, calcolato sulla base degli importi previsti dai contratti collettivi per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il momento dell'accertamento.

È, altresì, noto che la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità della norma, nella parte in cui non ammetteva il datore di lavoro a provare l'effettiva durata del rapporto di lavoro ai fini della quantificazione della sanzione.

La nuova formulazione stabilisce che l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo; inoltre, le sanzioni civili dovute per l'omesso versamento non possono essere inferiori ad euro 3.000 per ciascun lavoratore.

Altra modifica riguarda la competenza ad irrogare la sanzione che passa dall'Agenzia delle Entrate alla Direzione provinciale del lavoro, con la conseguente impossibilità del pagamento in forma ridotta e la inapplicabilità delle disposizioni sulla diffida.

Determinazione retribuzione pensionabile Messaggio Inps n. 20499 del 17 luglio 2006

Sul piano della determinazione della retribuzione pensionabile, a richiesta dell'interessato, possono non essere utilizzate le settimane di contribuzione riguardanti periodi nei quali il

**IN
PRIMO
PIANO**

**Manovra correttiva
Conversione in legge
del Dl n. 148/06
(Bersani - Visco)**

**Misure urgenti per il contrasto
del lavoro nero**

Nell'ambito dei provvedimenti adottati con la



Welfare

lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte per malattia, purché non risulti accreditata contribuzione a integrazione.

Non sono, invece, neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiore a 7 giorni.

Si devono considerare neutralizzabili, sempre dalla determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni riferite a periodi di malattia eccedenti il limite di tempo previsto per gli eventi di malattia che si sono verificati dal 1° gennaio 1997 in poi.

Il limite di accreditamento figurativo di 12 mesi (52 settimane) in tutta la vita assicurativa viene aumentato, infatti, per effetto del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 278/1998, nella misura di 2 mesi ogni 3 anni fino al raggiungimento di 22 mesi, anziché di 24 mesi come aveva stabilito il decreto legislativo 564/1996, per eventi avvenuti nei rispettivi periodi. Il limite massimo dei 22 mesi agli effetti del diritto e della misura delle pensioni, quindi, verrà raggiunto dal 2009 in poi.

► **MESSAGGIO Inps n. 20499/2006. Determinazione della retribuzione pensionabile. Esclusione delle retribuzioni ridotte per malattia.**

Da parte di molte sedi sono stati richiesti chiarimenti in ordine al comportamento da tenere in presenza di richieste di ricalcolo della retribuzione pensionabile con esclusione dei periodi di contribuzione in cui l'assicurato aveva ricevuto retribuzioni più basse per effetto del verificarsi dell'evento in oggetto (circolari n. 53408 del 3 giugno 1970, n. 53343 del 26 marzo 1971, nonché della deliberazione del cda n. 63 del 23 aprile 1976 e della conseguente circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977).

Al riguardo, si fa presente che la citata circolare n. 53343 del 26 marzo 1971 affermava che "la facoltà di cui trattasi potrà essere validamente esercitata soltanto nelle ipotesi in cui, in dipendenza del verificarsi di uno dei suddetti eventi, risulti versata contribuzione effettiva inferiore a quella normale. Dovrà, invece, ritenersi esclusa la possibilità di operare la neutralizzazione di periodi in cui risulti accreditata contribuzione figurativa, (...), in quanto sia totalmente mancata una retribuzione assoggettabile a contribuzione".

Con la deliberazione n. 63 del 1976, il consiglio di amministrazione dell'Istituto aveva successivamente concesso la possibilità di integrare figurativamente la contribuzione ridotta versata in corrispondenza con gli eventi in oggetto in quanto la sola neutralizzazione delle retribuzioni non eliminava del tutto le conseguenze negative per il pensionato, poiché (ancora in assenza della normativa sulla rivalutazione delle retribuzioni) determinava l'utilizzo nel calcolo della retribuzione pensionabile di retribuzioni più remote e, in genere, meno elevate.

Successivamente la possibilità di integrare le retribuzioni ridotte è stata definitivamente statuita dall'articolo 8 della legge n. 155 del 1981.

Sulla base di quanto premesso, è possibile, a richiesta dell'interessato, non utilizzare le settimane di contribuzione relative

L'Informatore

ottobre 2006

Previdenza

a periodi in cui il lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte per malattia, purché non sia stata accreditata contribuzione ad integrazione.

Al riguardo, devono considerarsi neutralizzabili le retribuzioni riferite a periodi di malattia eccedenti il limite temporale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 278 del 1998.

Non sono, invece, neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiore a 7 giorni.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive Circolare Inps n. 94/2006

La Bce ha provveduto ad aumentare di ulteriori 0,25 punti percentuali il tasso ufficiale di differimento e, pertanto, l'Inps ha comunicato l'adeguamento dei tassi di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive.

► **CIRCOLARE Inps n. 94/2006. Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

La Banca centrale europea ha fissato, nella misura del 3%, a decorrere dal 9 agosto 2006, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dl n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 9% a decorrere dalla medesima data del 9 agosto 2006.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 9 agosto 2006, dovrà essere calcolato al tasso del 9% inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

2) Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.

Sanzioni civili

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 9 agosto 2006 si determina come segue:



Welfare

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al Tur (3%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,50% annuo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo.
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b).
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, è la sanzione civile è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8,50% annuo.
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3%).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato

dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali. (Vedi tabella in basso).

Manovra correttiva Conversione in legge del DL n. 148/06 (Bersani - Visco) Stock option

Nella Gazzetta ufficiale del 11 agosto 2006 n. 186 So n. 183 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006 n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (c.d. decreto Bersani - Visco).

La norma prevede una nuova disciplina fiscale e contributiva dell'assegnazione di azioni ai dipendenti, eliminando il beneficio della non imponibilità della differenza tra valore nominale e

WELFARE

Nuovo tasso ufficiale di riferimento (Tur): interessi di dilazione e differimento e sanzioni civili

Provvedimento Bce	Decorrenza interesse	Prime rate	Tur %	Tasso di interesse %	Tasso sanzione civile %
3.8.2006	9.8.2006	—	3,00	9,00	8,50
8.6.2006	15.6.2006	—	2,75	8,75	8,25
2.3.2006	8.3.2006	—	2,50	8,50	8,00
2.3.2006	8.3.2006	—	2,50	8,50	8,00
1.12.2006	6.12.2006	—	2,25	8,25	7,75
Provvedimento Banca d'Italia	Decorrenza interesse	Prime rate	Tur % (ex Tus) %	Tasso di interesse %	Tasso sanzione civile %
6.6.2003	9.6.2003	—	2,00	8,00	7,50
7.3.2003	12.3.2003	—	2,50	8,50	8,00
6.12.2002	11.12.2002	—	2,75	8,75	8,25
9.11.2001	14.11.2001	—	3,25	9,25	8,75
17.9.2001	19.9.2001	—	3,75	9,75	9,25
31.8.2001	5.9.2001	—	4,25	10,25	9,75
10.5.2004	15.5.2001	—	4,50	10,50	10,00
5.9.2001	1.1.2001	—	4,75	10,75	10,25
6.10.2000	11.10.2000	—	4,75	10,75	13,75
1.9.2000	6.9.2000	—	4,50	10,50	13,50
10.6.2000	15.6.2000	—	4,25	10,25	13,25
Decreto ministeriale	Decorrenza interesse	Prime rate	Tur % (ex Tus) %	Tasso di interesse %	Tasso sanzione civile %
13.6.2000	4.5.2000	—	3,75	9,75	12,75
19.4.2000	22.3.2000	—	3,500	9,500	12,500
16.3.2000	9.2.2000	—	3,250	9,250	12,250



Welfare

valore di assegnazione, stabilito dalla precedente normativa. In sede di conversione definitiva, la disciplina è stata modificata stabilendo che, a partire dalle assegnazioni di azioni successive alla entrata in vigore del decreto legge in oggetto, il regime di favore viene subordinato alle seguenti condizioni: le azioni non devono essere cedute né costituite in garanzia prima di 5 anni dalla loro assegnazione;

il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente.

Se dette condizioni non sono rispettate il regime di favore non si applica e gli importi saranno soggetti integralmente, o per la differenza, a tassazione.

Inoltre, viene precisato che il reddito derivante dall'applicazione di queste disposizioni rileva anche ai fini contributivi, ma solo con riferimento ai piani di incentivazione deliberati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in questione (12/8/2006).

Enpals Regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse Precisioni e modalità applicative

L'Unione è intervenuta verso l'Enpals, per ottenere maggiori chiarimenti in merito alla disciplina contributiva che deve essere applicata nei confronti di direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori operanti presso organismi sportivi dilettantistici chiedendo nel contempo una riapertura dei termini.

Modalità di applicazione

Con la circolare n. 13 del 7 agosto 2006 (reperibile sul sito www.enpals.it), Enpals ha stabilito le modalità di applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005.

In merito alle innovazioni introdotte dal citato decreto, si ricorda che l'obbligo di iscrizione all'Enpals, è stato esteso agli istruttori che lavorano presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori e agli istruttori che operano presso associazioni o società sportive, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma).

Per quanto riguarda la categoria degli istruttori Enpals precisa che, nel caso in cui la prestazione svolta sia direttamente collegata all'impianto o al circolo sportivo, la categoria di riferimento è quella identificata dal codice 771 ("istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"). Viceversa, qualora non sussista alcuna relazione con l'impianto o il circolo sportivo e la prestazione venga posta in essere

L'Informatore

ottobre 2006

Previdenza

presso associazioni o società sportive, la categoria di riferimento sarà quella identificata dal codice 777 ("istruttori presso società sportive").

In merito alle eventuali somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici, ovvero compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari, Enpals precisa che, qualora tali somme siano qualificabili come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera m) del Dpr n. 917/1986 (Tuir), per le stesse non sussiste l'assoggettamento a contribuzione previdenziale.

Le somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici rientrano tra i "redditi diversi" in due casi:

1) nel caso in cui siano erogate da Coni, federazioni sportive nazionali, Unione per l'incremento delle razze equine, enti di promozione sportiva o qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche. Al fine di accertare la sussistenza della finalità dilettantistica di un organismo sportivo, occorre verificare che sia iscritto al Registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni e trasmesso con cadenza annuale all'Agenzia delle Entrate;

2) nel caso in cui non siano conseguite:

- nell'esercizio di arti e professioni, ovvero l'esercizio per professione abituale, nonché esclusiva, di qualsiasi lavoro autonomo da parte di persone fisiche;
- da parte di imprese commerciali, da società in nome collettivo o di accomandita semplice;
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

I presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale si configurano nel caso in cui lo svolgimento dell'attività implichi le conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta.

Concretamente si può parlare di reddito professionale quando:

1) l'attività, esercitata in modo non esclusivo né preminente, si sviluppi con caratteristiche di ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti;

2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità. In tal senso la percezione, nell'arco dell'anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia - attualmente pari a 4.500 euro annui per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti - costituisce indice di marginalità dei compensi.

Riapertura dei termini

Condividendo che la materia in questione può dar adito a difficoltà interpretative, in relazione al ritardato assolvimento degli obblighi contributivi, sussistono le condizioni per beneficiare della riduzione dell'ammontare delle somme aggiunte a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Pertanto l'Impresa potrà richiedere, in deroga a quanto disposto dalla circolare n. 7/2006 (reperibile sul sito www.enpals.it), l'applicazione del predetto beneficio, qualora le nuove precisazioni risultino essenziali ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi.

In ogni caso la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse dovrà essere presentata, insieme alle denunce, entro il 25 ottobre 2006. Il versamento dei contributi dovuti dovrà essere regolarizzato entro il 16 ottobre 2006.



Welfare

L'Informatore

ottobre 2006

Previdenza

WELFARE

Attribuzione al coniuge separato o divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti

Separazione

La Corte costituzionale, con sentenza n° 286/1987 ha affermato che la pensione decorre sia nel caso in cui il coniuge sia separato per propria colpa, sia nel caso in cui la separazione sia stata causata per colpa dell'altro coniuge.

Nel 1989 i giudici di palazzo della Consulta hanno introdotto una differenza sulle due posizioni:

Il coniuge separato senza addebito ha diritto in ogni caso alla pensione.

Il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione solo nel caso in cui sia titolare dell'assegno di mantenimento.

La Consulta ha così equiparato la posizione del separato con addebito a quella del divorziato.

Divorzio

L'articolo 5 della legge n° 263/2005 stabilisce che solo colui al quale il tribunale ha riconosciuto un assegno di divorzio può considerarsi, a tutti gli effetti, titolare di tale assegno.

L'Inps, con il messaggio n° 2504 del 2006, (in www.inps.it) precisa che le domande presentate da ex coniugi divorziati, finalizzate ad ottenere la pensione ai superstiti, devono essere accompagnate dalla sentenza da cui risulti l'effettiva titolarità dell'assegno divorzile.

In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, tenuto conto che il compito di ripartire la reversibilità tra le due persone compete al tribunale, l'Inps deve procedere alla ripartizione della pensione, basandosi sulla decisione del giudice, a partire dal mese successivo a quello della notifica del provvedimento del tribunale.

Criteri secondo i quali si divide la pensione

La legge stabilisce che la divisione deve essere fatta tenendo conto esclusivamente della durata del matrimonio.

La Corte costituzionale amplia il campo decisionale ed aggiunge che si deve considerare anche lo stato di bisogno della persona.

La Corte di Cassazione introduce un ulteriore elemento di

ponderazione, ovvero la durata della convivenza di fatto che ha successivamente dato luogo al secondo matrimonio.

La magistratura di merito applica congiuntamente i tre suddetti criteri per raggiungere una spartizione della pensione che sia, quanto più possibile, aderente alla situazione reale degli interessati e al loro stato di bisogno.

Tetto di pensione

La quota della pensione viene assegnata all'ex coniuge unicamente dal tribunale.

Per legge il coniuge ha diritto al 60% della pensione spettante al deceduto. Nel caso in cui i coniugi siano due, di cui uno divorziato, la misura è comunque quella del 60% da dividere tra le due persone in base alla decisione del tribunale.

Decesso o nuove nozze

L'ex coniuge o il coniuge superstite che si risposa perde immediatamente il diritto alla propria quota di pensione. Nel caso in cui a risposarsi sia il coniuge rimasto vedovo che riscuote la pensione congiuntamente all'ex coniuge, l'intera pensione, pari al 60% di quella dovuta al deceduto, spetta di diritto all'ex coniuge. Quest'ultimo, infatti, resta la sola persona titolare di diritto. Il discorso è il medesimo nel caso in cui a risposarsi sia l'ex coniuge. In questo caso l'intera pensione spetta di diritto al coniuge superstite.

Nel caso in cui uno dei due coniugi che dividono la pensione muoia, l'intera pensione spetta al coniuge superstite.

Doppie nozze, doppio divorzio

Una persona, a cui sia stato riconosciuto l'assegno di divorzio, alla morte del coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso in cui si risposi perde all'istante la possibilità di continuare a riscuotere la pensione.

Qualora, dopo qualche tempo, la medesima persona divorziasse anche dal secondo coniuge ed ottenesse una pensione ai superstiti derivante dal secondo matrimonio, non potrebbe in ogni caso rientrare in possesso della pensione ai superstiti derivante dal primo matrimonio.

Con il secondo matrimonio si recide ogni legame con il primo coniuge.

Assegno di mantenimento

Quando l'ex coniuge, pensionato, blocca o ritarda il pagamento dell'assegno di divorzio, l'Inps, dietro autorizzazione del giudice, paga, fino al 50% della pensione, l'assegno in sostituzione della persona inadempiente.

Assegno di maternità a carico dello Stato Requisito contributivo

L'art.75 del Dlgs n.151/2001 (Testo unico sulla maternità) disciplina l'assegno di maternità per lavori atipici o discontinui.

Si tratta di una provvidenza a favore delle donne residenti, cit-

tadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità. Il beneficio consiste in un assegno per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Il messaggio dell'Inps n. 20583 del 20.7.2006 precisa che l'art. 75, co. 1 lett. b) del decreto in parola, ai fini del riconoscimento del beneficio, non considera sufficiente lo svolgimen-

Assistenza



Welfare

to di attività lavorativa per un periodo pari a tre mesi ma ritiene anche necessario che, in ragione della suddetta attività lavorativa, sia stata accreditata o sia comunque dovuta contribuzione di maternità per almeno tre mesi.

Correlativamente, in caso di prestazione part time, l'Istituto di previdenza precisa che per il raggiungimento del requisito dei tre mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'accREDITAMENTO di 13 contributi settimanali.

Pensioni di invalidità e accertamenti sanitari

I sordomuti e gli invalidi civili (totali o parziali) che compiono il 65° anno di età percepiscono, dal mese successivo, l'assegno sociale in sostituzione delle provvidenze economiche previste per le minorazioni civili (art. 19, legge 30 marzo 1977, n. 118).

L'accertamento del requisito reddituale per la concessione dell'assegno sociale va eseguito con riferimento al solo reddito personale, con esclusione, quindi, dei redditi del coniuge.

Per gli invalidi civili parziali il limite di reddito individuale è quello del nuovo assegno sociale (per il 2006: 4.962,36), mentre per gli invalidi civili totali e sordomuti il limite di reddito personale per il 2006 è pari a 13.973,26.

Si considera il reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente, in rapporto al limite fissato per l'anno di riferimento della prestazione. Tale reddito è composto dai soli cespiti assoggettati a Irpef, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore dei minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'Irpef (rendite Inail).

Relativamente a questa materia, erano sorte delle perplessità circa gli accertamenti sanitari sulla base dei quali la capacità lavorativa risulta ridotta al di sotto del 74 per cento (limite per la concessione della prestazione di invalidità civile).

L'Inps, con il messaggio n. 20930 del 25 luglio 2006, ha sgombrato il campo da ogni incertezza ribadendo che, a questi fini, sono irrilevanti gli accertamenti sanitari di riduzione della capacità lavorativa dei titolari di assegno sostitutivo di invalidità civile conseguito al compimento dei 65 anni di età. Il compimento di tale età, infatti, segna una linea di confine nel senso che da tale momento gli interessati cessano di essere titolari di prestazioni di invalidità civile e diventano titolari di assegno sociale.

► MESSAGGIO Inps n. 20930/2006. **Prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art. 19, legge n.118/1971- Accertamenti sanitari.**

Sono pervenute da alcune sedi richieste di chiarimenti in ordine alla validità degli accertamenti sanitari effettuati dalle Asl e dalle Commissioni di verifica del ministero dell'Economia e

delle Finanze, in sede di revisione, su soggetti ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile. In particolare, è stato chiesto di fornire indicazioni sulle modalità operative in quei casi in cui, da detti accertamenti, risulti una riduzione del grado di invalidità, da totale a parziale, o, comunque, la mancata conferma dei requisiti sanitari che avevano dato luogo alla prestazione di invalidità.

In concreto, viene posto il quesito se la riduzione della capacità lavorativa al di sotto del 74% comporti la revoca dell'assegno sociale sostitutivo di Invciv - con l'erogazione, ricorrendone i presupposti, dell'assegno sociale sulla base delle regole di cui all'art. 3 co. 6 L.335/1995 - mentre la riduzione compresa tra il 74% ed il 99% determini una riconsiderazione dello stesso assegno sostitutivo tenendo conto dei limiti reddituali stabiliti per il diritto all'assegno mensile di invalidità.

In proposito si osserva quanto segue.

Come noto, le prestazioni di invalidità civile, al sessantacinquesimo anno di età, sono sostituite dalla pensione sociale (ora assegno sociale, dopo la legge 335/1995), ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge 30.3.1971, n. 118. Con riguardo ai limiti reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive, l'Istituto mantiene l'applicazione degli stessi criteri previsti prima del compimento dell'età, in conformità alle direttive del ministero del Lavoro, espresse con nota del 27.3.2000, secondo cui per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile (v. Cass. ss.uu. n.10972/2001).

In particolare, con la circolare n.86 del 27.4.2000, l'Istituto, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per l'accertamento o la verifica delle condizioni reddituali per gli ultrasessantacinquenni è quello percepito dagli interessati nell'anno precedente in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze Invciv fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Le prestazioni sostitutive di invalidità civile sono state inoltre incluse nella sanatoria di cui all'art.42, co.5, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.326, che prevede la non ripetibilità di somme relative a pensioni degli invalidi civili percepite entro il 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.

Per gli indebiti, poi, verificatisi oltre tale data, si applica lo stesso regime stabilito per le invalidità civili.

Per quanto concerne la questione segnalata dalle sedi in ordine alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari al compimento dell'età, va evidenziato che, fermi restando i limiti e la normativa reddituale di cui in precedenza e dei recuperi di indebito prevista per gli invalidi civili, per tutti gli altri aspetti, subentrano i riferimenti alla legislazione relativa all'assegno sociale che non prevede gli istituti delle visite di rivedibilità programmate e delle verifiche-revisioni sanitarie.

Del resto, l'art. 37 della legge 23.12.1998, n.448, laddove indica le modalità per i procedimenti relativi alle verifiche sanitarie in materia di invalidità civile, precisa che gli stessi sono volti ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti



Welfare

L'Informatore

ottobre 2006

Assistenza

WELFARE

sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi. Come osservato, il soggetto ultrasessantacinquenne, per effetto dell'art.19 L. 118/1971, non è più titolare di provvidenza economica di invalidità civile.

Evidentemente, tali accertamenti sanitari su soggetti ultrasessantacinquenni mantengono rilevanza ai fini della verifica del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento oppure alle prestazioni di carattere socio sanitario non economiche.

In altri termini, come affermato da giurisprudenza di merito relativa a contenzioso sulla specifica questione, nel sistema complessivo della legge 118/71, il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell'assistito segna una linea di "confine". Il raggiungimento dell'età "cristallizza" la situazione in essere a quel momento: gli assicurati cessano di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli artt.12 e 13 L.118/71 e per il futuro fruiscono dell'assegno sociale senza che da parte dell'Inps si possa "rimettere in discussione" la permanenza del requisito sanitario anche per il periodo successivo a tale data.

Le sedi non dovranno dunque tenere conto dei verbali relativi ad accertamenti sanitari che contemplino esiti con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Peraltro, ovviamente, andranno tenuti in evidenza, in attesa dei relativi provvedimenti giudiziari definitivi, i casi in cui siano pervenute alle sedi, da parte delle Asl e delle Commissioni di verifica o, comunque, dai soggetti titolari del potere concessorio in materia di invalidità civile, ovvero da parte della stessa autorità giudiziaria, segnalazioni riferite a situazioni in cui siano stati ravvisati eventuali comportamenti dolosi.

Va anche tenuto presente che, se non diversamente indicato nei verbali, laddove le visite siano riferite a revisioni mediche in scadenza in data antecedente al compimento dell'età, pur se effettuate successivamente, gli effetti dei verbali stessi dovranno intendersi con decorrenza da tale data di scadenza (dalla quale è già prevista la sospensione delle prestazioni Invciv).

Sulla base dei chiarimenti sopra forniti, le sedi vorranno definire le situazioni al loro esame, nonché, su istanza o ricorso degli interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, ripristinare le prestazioni eventualmente revocate.

Nel caso in cui sia stata avviata la contestazione di indebiti, non si dovrà dare corso ai relativi recuperi.

Data la rilevanza del contenuto, il presente messaggio viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Costituzione di rendita vitalizia Presupposti della domanda all'Inps Cassazione Sezione Lavoro n. 11917 del 22 maggio 2006

L'art.13 della legge n. 1338/1962 consente al lavoratore di versare all'Inps una riserva matematica, al fine di costituire una rendita vitalizia sostitutiva della pensione, o della quota di essa, che l'Istituto di previdenza non è tenuto a corrispondere in quanto, il soggetto originariamente obbligato al versamento dei contributi non ha adempiuto a tale obbligo (si badi che lo strumento in esame è utilizzabile sia dal lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro, che dal collaboratore familiare nei confronti del titolare dell'impresa o del socio).

La sentenza della Suprema Corte chiarisce che l'interessato può legittimamente richiedere la costituzione della rendita vitalizia all'Inps, soltanto dopo aver dimostrato l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del soggetto originariamente obbligato al versamento dei contributi.

La decisione precisa, altresì, che la richiesta è accoglibile a prescindere nell'avvenuto decesso dell'obbligato, né nel lungo periodo di tempo trascorso.

Orientamenti e giurisprudenza

Età pensionabile ed età massima lavorativa Licenziamento ad nutum delle lavoratrici Cassazione Sezione Lavoro n. 13045

La decisione della Suprema Corte riconferma che nell'attuale ordinamento vi è una distinzione tra età pensionabile ed età massima lavorativa dei lavoratori dipendenti.

L'età pensionabile per le donne è fissata al compimento dei 60 anni di età e per gli uomini al compimento dei 65 anni di età. L'età massima lavorativa per uomini coincide con l'età pensionabile dei 65 anni di età e per le donne è stabilita a 65 anni di età come per gli uomini.

La distinzione citata ha importanti conseguenze in tema di limiti alla libera licenziabilità, in quanto la tutela obbligatoria o quella reale deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile dei 60 anni, non hanno ancora conseguito l'età massima lavorativa dei 65 anni.

Le lavoratrici, dunque, hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell'età pensionabile dei 60 anni fino al giorno del raggiungimento dell'età massima lavorativa dei 65 anni, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro.



Welfare

Inoltre, nell'arco di tempo dal compimento dei 60 anni a quello del compimento dei 65 anni di età da parte delle lavoratrici, al datore di lavoro è fatto divieto di esercitare liberamente nei confronti delle medesime il potere di licenziamento.

La Corte di cassazione ha ricordato che il testo originario della legge 604/66 aveva previsto la libertà di recesso del datore, nel caso di lavoratori i quali avessero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, recependo la differenza tra uomini e donne, la cui età di pensionamento all'epoca era fissata al sessantesimo anno di età per gli uomini e al cinquantacinquesimo anno di età per le donne.

A seguito di un duplice intervento della Corte costituzionale con le sentenze 137/1986 e n. 498/1988, è stata affermata il principio di rango costituzionale secondo cui la donna non è licenziabile senza giustificato motivo prima del compimento della stessa età pensionabile stabilita per l'uomo.

Il legislatore si è adeguato alle pronunce della Corte costituzionale e, con l'articolo 4 della legge 108/90, ha previsto il limite dei 60 anni, ai fini del licenziamento, per uomini e donne in possesso dei requisiti pensionistici, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 6 del Dl n. 791/81, convertito nella legge n. 54/82, che consentiva, a domanda, di rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

L'Informatore

ottobre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

A seguito dell'ulteriore evoluzione normativa a opera, tra l'altro, delle disposizioni del Dlgs n. 503/92, si è riproposta la distinzione dell'età di pensionamento di vecchiaia in misura differenziata per uomini e donne, per cui attualmente il diritto alla pensione di vecchiaia da parte degli uomini si consegue al compimento dei 65 anni di età e da parte delle donne al compimento dei 60 anni di età.

È quindi intervenuta la giurisprudenza della corte di cassazione a chiarire che le lavoratrici raggiungono l'età pensionabile al compimento dei 60 anni di età massima lavorativa al compimento dei 65 anni di età, per cui le stesse lavoratrici, anche nei casi in cui abbiano già raggiunto l'età pensionabile, non possono essere licenziate prima di avere raggiunto l'età massima lavorativa dei 65 anni di età.

Ciò in applicazione dei precetti costituzionali che non consentono di regolare l'età lavorativa delle donne in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto riguarda il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungerlo.

Non sussiste, invece, alcun precetto costituzionale che contrasti sul punto che le donne abbiano un limite di età inferiore a quello degli uomini per il conseguimento della pensione di vecchiaia.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Indice

AMBIENTE

- ▶ Dlgs 151/05 - Divieto di immissione in commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti determinate sostanze pericolose - Ulteriori chiarimenti **Pag. 45**
- ▶ Incidenza del decreto "Milleproroghe" sul Dlgs 151/2005 Normativa Raee - Dlgs 152/2006 Codice Ambiente. . . . **Pag. 46**
- ▶ Norme in materia ambientale - Dlgs 152/06 - Circolare Albo nazionale gestori ambientali. **Pag. 46**
- ▶ Variazione del contributo ambientale Conai per gli imballaggi in carta e vetro dal 1° gennaio 2007. **Pag. 47**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro - Radon Prone Areas - Soggetti obbligati e adempimenti - Prima parte **Pag. 47**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Titolo V bis Dlgs 626/94 "Protezione da agenti fisici" - Nuova disciplina per la tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore **Pag. 48**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro - Soggetti obbligati e adempimenti - Seconda parte - Linee guida regionali. **Pag. 49**

RIFIUTI

- ▶ Comunicazione dell'Albo imprese gestione dei rifiuti. Applicazione dell'art. 216, Dlgs 152/06. **Pag. 50**
- ▶ Iscrizione nelle categorie 9 e 10 - Disponibilità attrezzature minime - Circolare Albo nazionale gestori ambientali. **Pag. 51**

**IN
PRIMO
PIANO**

**Dlgs 151/05
Divieto
di immissione
in commercio
di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
contenenti determinate
sostanze pericolose**

Ulteriori chiarimenti

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza sull'argomento (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni N. 167, Settembre 2006, pag. 52), si desidera ribadire quanto segue:

* l'articolo 5, del Dlgs 151/05, al comma 1 dispone che è vietato, dal 1° luglio 2006, immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo mercurio, cadmio, cromo esavalente, pbb o pbde;

* la circolare del ministero dell'Ambiente, del 23 giugno u.s., stabilisce che "Ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, si intendono immesse sul mercato le apparecchiature che, alla data del 25 giugno 2006, sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate entro tale data. Ai fini dell'identificazione delle stesse i produttori inviano, entro il 1° luglio 2006, al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualità della vita - un inventario delle predette apparecchiature contenente l'indicazione delle tipologie di prodotto e del numero dei pezzi per ogni tipologia di prodotto. Le apparecchiature individuate dai predetti inventari devono essere oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006".



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Ne consegue che, secondo la nota ministeriale:

- il divieto riguarda solo l'immissione sul mercato;
- solo i produttori o importatori che avevano a magazzino, alla data del 25 giugno 2006, apparecchiature delle tipologie sopra descritte, devono inviare al ministero dell'Ambiente l'inventario di dette apparecchiature affinché le stesse possano essere considerate già immesse sul mercato;
- l'obbligo di transazione commerciale, vale a dire la cessione dal produttore/importatore al canale di vendita o alla vendita diretta, entro il 31 ottobre 2006, riguarda esclusivamente le apparecchiature individuate negli inventari inviati al ministero;
- le apparecchiature soggette al divieto giacenti nei magazzini di produttori o importatori che non sono state segnalate negli inventari non potranno essere oggetto di transazione commerciale dopo il 1° luglio 2006;
- tutte le apparecchiature presenti nei magazzini della distribuzione commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, sono già state immesse sul mercato e, di conseguenza, non hanno alcuna restrizione alla commercializzazione;
- anche le apparecchiature indicate negli inventari dai produttori/importatori e cedute, entro il 31 ottobre 2006, alla rete di distribuzione commerciale potranno essere da questa commercializzate senza alcuna restrizione temporale.

Tale posizione, con riferimento agli importatori, non convince, poiché assume una nozione di immissione sul mercato diversa da quella fornita in varie ed autorevoli indicazioni interpretative di fonte comunitaria (da ultimo e sul tema specifico le risposte alle Faq della Commissione europea -Direzione generale ambiente - del maggio 2005) e fissa un termine ultimo di commercializzazione non previsto affatto nella normativa comunitaria, con conseguenze penalizzanti per le aziende importatrici.

Sarà svolta dunque ogni più opportuna azione di sollecitazione ed intervento per evitare tali conseguenze.

Incidenza del decreto "Milleproroghe" sul Dlgs 151/2005 Normativa Raee Dlgs 152/2006 Codice ambiente

Con il decreto cd "Milleproroghe", approvato definitivamente l'11 luglio 2006, viene posticipato il termine di produzione degli effetti di due testi legislativi molto importanti: il Dlgs 151/2005 e il Dlgs 152/2006.

- Il Dlgs 151/2005, che ha recepito la normativa comunitaria sui Raee, già entrato in vigore il 13 agosto 2005 e per il quale era stato fissato al 13 agosto 2006 il termine entro il quale adempiere alla lunga serie di obblighi relativi alla disciplina e alla gestione dei Raee, vede ulteriormente traslato al 31 dicembre 2006 il termine in scadenza il 13 agosto.

Entro il 31 dicembre 2006 dovrebbero innanzitutto essere

emanati due specifici decreti ministeriali, dai quali dipende l'adempimento agli obblighi posti dal Dlgs 151/2005 in capo alle aziende. L'emanazione di tali decreti dovrebbe perciò avvenire in tempi rapidissimi, per dare modo alle imprese di adeguarsi entro la fine dell'anno.

Oltre alle imprese dei produttori e degli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e a quelle dei gestori di rifiuti, sono coinvolti anche i Comuni, chiamati a predisporre, entro lo stesso termine, le piattaforme di raccolta.

Il primo decreto ministeriale atteso (da emanarsi dal ministero dell'Ambiente di concerto con i ministeri dell'Economia e delle Attività produttive) è quello previsto dall'art. 13, comma 8 Dlgs 151/2005, che dovrà:

- definire le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee (ai sensi del successivo art. 14, il Registro è istituito presso il ministero dell'Ambiente);
- disciplinare le modalità di iscrizione al Registro, di comunicazione delle informazioni da parte dei produttori di apparecchiature nuove, nonché di costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento finanziato e gestito dai produttori medesimi per ottimizzare le attività di gestione dei sistemi collettivi di raccolta;
- istituire il Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee (previsto dall'art. 15).

Il secondo decreto ministeriale è quello di cui all'art. 15, comma 1 Dlgs 151/2005 (di competenza del solo ministero dell'Ambiente), previsto ai fini di istituire il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee. Il Comitato si avvarrà dell'Apat e, eventualmente, della Guardia di finanza.

I due emanandi decreti rappresentano dunque la "condictio sine qua non" perché le imprese possano operare secondo i dettami di legge. E sono, oltre che fondamentali, di massima importanza, dato il poderoso apparato sanzionatorio (di natura amministrativa), stabilito dall'art. 16 in caso di inadempimento.

- Il Dlgs 152/2006 -Codice ambientale- relativamente alla sua parte seconda, dedicata in particolare a Via (Valutazione di impatto ambientale), Vas (Valutazione ambientale strategica) e integrazione tra Via e Ippc (Integrated Prevention Pollution Control) entrerà in vigore il 31 gennaio 2007, anziché il 29 agosto 2006.

La proroga non vale con riguardo alle sole disposizioni degli artt. 49 e 50 della parte seconda (rispettivamente: costituzione della Commissione Via e adeguamento delle disposizioni regionali a quelle del Codice): queste disposizioni producono regolarmente i loro effetti a partire dal 29 agosto 2006.

Dlgs 152/06 Circolare Albo nazionale gestori ambientali

Con la circolare del 19 luglio 2006, n. 876, il Comitato nazio-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

nale dell'Albo ha chiarito che le comunicazioni di inizio attività, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, debbono essere presentate alla sezione regionale nel cui territorio è ubicato l'impianto di trattamento. Per le comunicazioni già presentate erroneamente alle sezioni regionali nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa e non l'impianto, sarà la segreteria della sezione a provvedere ad inviarle alla Sezione regionale competente.

Variatione del contributo Conai per gli imballaggi in carta e vetro dal 1° gennaio 2007

Rendiamo noto che il consiglio di amministrazione del Conai, nella seduta del 13 luglio 2006, prendendo atto della richiesta formulata dai due consorzi interessati - Comieco e Coreve - ha deliberato di portare il contributo ambientale Conai, a partire dal 1° gennaio 2007 rispettivamente:

- per gli imballaggi in carta e cartone da 15,49 a 30,00 €/t
- per gli imballaggi in vetro da 5,16 a 10,32 €/t

Pur consapevole dell'entità dell'aumento deliberato, e del loro impatto sui conti delle imprese, il cda ha ritenuto che, alla luce degli elementi raccolti e valutati dal comitato esecutivo prima e consiglio di amministrazione successivamente, tali aumenti non fossero più rinviabili oltre la data del 1° gennaio 2007. È infatti da sottolineare che le risorse economiche richieste alle aziende consorziate, e messe a disposizione dei consorzi di

La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro Radon Prone Areas Soggetti obbligati e adempimenti (Prima parte)

Prosegue, con il presente articolo, la trattazione sugli adempimenti di legge in relazione alla presenza di radon nei luoghi di lavoro sotterranei (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 167, Settembre 2006, pag. 57).

Come si è detto, la mancata attivazione - prevista dall'art. 10 septies del Dlgs 241/2000 - di una apposita "sezione speciale", nell'ambito della commissione tecnica istituita presso l'Anpa, deputata ad elaborare le Linee guida a livello nazio-

L'Informatore

ottobre 2006

Ambiente

filiera Comieco e Coreve, per coprire i costi della raccolta differenziata e dell'avvio a riciclo degli imballaggi sono rimaste invariate dal 1998 per la carta e dal 2000 per il vetro. Nel frattempo le quantità recuperate attraverso l'attività consortile sono passate da poche migliaia di tonnellate al momento dell'avvio del sistema a rispettivamente 925 mila tonnellate per la carta e 603 mila tonnellate per il vetro. Ciò a fronte di recuperi complessivi di sistema di oltre 7,7 milioni di tonnellate.

Un risultato che giustamente viene valutato come eccellente, rappresentando l'esperienza di recupero degli imballaggi attraverso il sistema consortile un successo non solo per i risultati raggiunti (obiettivi 2008 sostanzialmente già raggiunti nel 2005) ma anche per l'economicità complessiva della gestione.

Il Conai ritiene che l'incremento non sia più differibile, avendo nel frattempo esaurite le riserve accumulate nei primi tre anni di funzionamento, tenuto conto che la nuova direttiva europea e la legge nazionale di recepimento hanno incrementato gli obiettivi di recupero e che l'attività corrente deve comunque confermare gli impegni di ritiro dei materiali provenienti dai rifiuti generati dalle famiglie.

A ciò si aggiunga che esistono ancora talune zone del paese (Sud in particolare) ove la raccolta deve essere ancora organizzata e dunque sostenuta anche con interventi straordinari, non potendo il sistema consortile discriminare categorie di consumatori o aree geografiche.

In linea con quanto avvenuto in passato di non toccare il livello del contributo per un periodo sufficientemente lungo, il consiglio di amministrazione, avendo valutato la situazione e le prospettive con i consorzi interessati, ritiene che i nuovi importi - sempre che non intervengano episodi straordinari - possano rimanere inalterati almeno per i prossimi tre/quattro anni.

Sicurezza e igiene del lavoro

nale su metodologie e tecniche di misurazione del radon, ha portato all'emanazione da parte delle Regioni di un documento avente ad oggetto le "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" (Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - febbraio 2003).

Inoltre, sempre a livello regionale, con riguardo alla Regione Lombardia, e precisamente ad opera dell'Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, è stato predisposto il "Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Lombardia - 2005".

Si tratta di un documento che fa seguito all'avvio di uno specifico piano di attività (nell'ambito del Piano pluriennale 2003-2005 dell'Arpa: Delibera Cons. Reg. Lombardia n. VII/959 del 17/2/2004), finalizzato ad individuare le cd Radon Prone Areas: aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon, che - ai sensi del Dlgs 241/2000 - le Regioni dovevano provvedere ad individuare entro il 2005.

Questo piano vede il territorio regionale suddiviso secondo

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

una "griglia a maglie" di dimensioni variabili in funzione delle caratteristiche geologiche e morfologiche del suolo, ovvero maglie più fitte nelle zone alpina e prealpina nelle quali si presume di rilevare concentrazioni di radon più elevate (o comunque caratterizzate da una maggiore variabilità spaziale) e maglie meno fitte laddove si presume di rilevare basse concentrazioni di radon (o comunque relativamente uniformi) come ad es. nella zona della Pianura Padana.

Circa 4.000 sono stati i punti di misura individuati; i locali in cui sono state effettuate le misure sono rispondenti a caratteristiche prestabilite (locali posti al piano terreno, in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, caratterizzati da volumetrie non superiori a 300 m³).

L'indagine è stata svolta esponendo nel locale di interesse un piccolo campionario di plastica contenente materiale sensibile al radon.

I primi risultati delle misure effettuate nell'ambito del piano regionale della Lombardia per la determinazione delle Radon Prone Areas confermano lo stretto legame tra la presenza di radon e le caratteristiche geologiche del territorio, mostrando valori più elevati di concentrazione di radon indoor nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese.

Di fatto, nell'84% dei locali indagati (tutti posti al piano terra), nell'intera Regione, i valori sono risultati essere inferiori a 200 Bq/mc; mentre nel 4,3% dei casi sono risultati superiori a 400 Bq/mc, con punte superiori a 800 Bq/mc (0,6% dei punti di misura).

N.B.: l'unità di misura che esprime la concentrazione del radon in aria è il Becquerel per metro cubo (Bq/mc).

Attualmente, non sono ancora state rese note le elaborazioni statistiche per la definizione delle Radon Prone Areas.

Ambito di applicazione - Soggetti obbligati

L'art. 10 bis Dlgs 241/2000 delinea il campo di applicazione della normativa in esame, e quindi i soggetti obbligati, mediante l'individuazione di diverse tipologie di attività.

In particolare, due sono le tipologie di interesse, e riguardano attività durante le quali i lavoratori (ed eventualmente persone del pubblico) sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione; tali attività si svolgono:

- in tutti i luoghi di lavoro sotterranei: depositi, magazzini, supermercati, locali da ballo, pub, palestre, ristoranti, etc.;
- all'interno di locali situati in zone in cui è alta la probabilità di riscontrare elevate concentrazioni di radon: tutte le attività svolte nelle aree a rischio (Radon Prone Areas), indipendentemente dal tipo di attività svolta:

Il Documento di valutazione dei rischi (Dvr)

L'obbligo principale del datore di lavoro consiste nella redazione di un Documento di valutazione dei rischi (art. 4, comma 2 Dlgs 626/94), che deve contenere, essenzialmente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei Dpi (dispositivi di protezione individuale), conseguente alla valutazione di cui sopra;
- il programma di attuazione delle misure individuate.

In particolare, per gli obblighi inerenti la protezione dal

L'Informatore

ottobre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

rischio radon nei luoghi di lavoro, occorre osservare anche la normativa specifica, come stabiliscono gli artt. 60 e ss (Titolo VII) Dlgs 626/94: occorre cioè fare applicazione delle disposizioni di quest'ultimo in maniera integrata con le disposizioni del Dlgs 241/00.

Fatte tutte le premesse necessarie, con la prossima successiva circolare si entrerà nel vivo degli specifici obblighi previsti a carico del datore di lavoro, senza trascurare di mettere in luce i punti salienti delle Linee guida delle Regioni.

Titolo V bis Dlgs 626/94 "Protezione da agenti fisici" Nuova disciplina per la tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore

Con Dlgs 10 aprile 2006 n. 195 (pubblicato in Gu n. 124 del 30 maggio 2006), è stata recepita la Direttiva 2003/10/Ce in materia di protezione dall'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.

La nuova disciplina, inserita nel corpus normativo Dlgs 626/1994 mediante le disposizioni del Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici" sostituisce quella precedente, contenuta nel Dlgs 277/1991, pur conservandone l'impianto di base; gli obblighi generali del datore di lavoro restano infatti quelli di procedere alla valutazione del rumore presente nei luoghi di lavoro e conseguentemente adottare tutte le misure più opportune per eliminare o ridurre al minimo le fonti di inquinamento acustico rilevate sui luoghi di lavoro.

Norme specifiche sono previste dal decreto in tema di clausola di cedevolezza (art. 4), deroghe (art.2 / 49 undecies), abrogazioni (art. 5), entrata in vigore (art. 7).

Titolo V-bis "Protezione da agenti fisici"

Il nuovo Titolo V-bis, dopo le prime disposizioni relative a campo di applicazione, definizioni, valori limite di esposizione e di azione (rispettivamente artt. 49 bis, 49 ter, 49 quater), dedica le successive norme del Capo II agli "Obblighi del datore di lavoro".

In particolare, l'art. 49 quinquies, prevede la valutazione del "rischio rumore" come specifica valutazione da farsi nell'ambito del più generale obbligo di valutazione dei rischi ex art. 4 Dlgs 626/1994, con l'elencazione dettagliata degli elementi che il datore di lavoro deve prendere in considerazione nella valutazione del rischio specifico da rumore.

Anche l'art. 49 sexies, relativo alle misure di prevenzione e protezione, è speciale rispetto alla norma che nel Dlgs 626/1994 obbliga il datore di lavoro all'adozione di misure di prevenzione e protezione.

Lo stesso dicasi per l'art. 49 septies sull'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, per l'art. 49 nonies sul-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

l'obbligo di adottare programmi di informazione e formazione dei lavoratori, e per l'art. 49 decies in tema di sorveglianza sanitaria.

Le disposizioni sanzionatorie, introdotte dall'art. 3, vengono inserite, in aggiunta alle altre già esistenti, all'interno dell'art. 89 del Dlgs 626/1994, dedicato appunto alle "Sanzioni"; esse comportano la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 1549 a 4131 €.

Deroghe

L'art. 49 undecies prevede la possibilità di deroga all'uso dei dispositivi di protezione individuale, ma solo quando, per la natura dell'attività, la piena utilizzazione di essi potrebbe comportare rischi maggiori a quelli derivanti dal mancato utilizzo.

Abrogazioni

Il Dlgs 195/2006 dispone che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore siano abrogate le disposizioni del Capo IV del Dlgs 277/1991 e venga soppressa la voce "rumori" nella tabella allegata Dpr 303/1956

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 14 giugno scorso. Tuttavia, l'art. 7 rinvia l'applicabilità degli artt. 2 e 3, contenenti il nucleo centrale del provvedimento (cioè gli obblighi posti in capo al datore di lavoro - Capo II- e il relativo sistema sanzionatorio), trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal 14 dicembre 2006.

È scattata dunque dal 14 giugno scorso l'abrogazione del Capo IV del Dlgs 277/1991; mentre occorre attendere il 14 dicembre prossimo per l'esplicazione di efficacia delle nuove disposizioni del Titolo V-bis.

Clausola di cedevolezza

In virtù di quanto disposto dal 5° comma dell'art. 117 Cost., le norme del Titolo V-bis in commento, afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/Ce, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso Dlgs 195/2006.

La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro Soggetti obbligati e adempimenti Seconda parte Linee guida regionali

Con riferimento ai nostri due precedenti articoli in tema di gas radon nei luoghi di lavoro sotterranei (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 167, settembre 2006, pag. 57; articolo pubbli-

L'Informatore

ottobre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

cato in precedenza), tratteremo con il presente la seconda parte dedicata agli obblighi di legge; quindi, verranno esaminati anche i punti principali delle Linee guida delle Regioni. L'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Dlgs 241/2000, lo ricordiamo (cfr. ns precedente articolo), è relativo fondamentalmente a:

- a) tutti i luoghi di lavoro sotterranei: depositi, magazzini, supermercati, locali da ballo, pub, palestre, ristoranti, etc.;
- b) locali situati in zone in cui è alta la probabilità di riscontrare elevate concentrazioni di radon: tutte le attività svolte nelle aree a rischio (Radon Prone Areas), indipendentemente dal tipo di attività svolta.

La normativa in esame si estende anche alle attività lavorative svolte negli stabilimenti termali, per le quali valgono però adempimenti e tempi diversi, di cui in questa sede non ci occuperemo.

Obblighi dell'esercente

L'art. 10 ter del Dlgs 241/2000 stabilisce che l'esercente effettui la misura della concentrazione di radon in aria negli ambienti di lavoro, secondo questa tempistica:

l'esercente ha tempo 24 mesi per far eseguire il monitoraggio della concentrazione di radon nei propri locali

- per le attività lavorative di cui alla lettera a) di cui sopra - a partire dal 1° marzo 2002 o dall'inizio dell'attività
- per le attività lavorative di cui alla lettera b) di cui sopra - a partire dalla individuazione delle aree a rischio o dall'inizio dell'attività.

All'allegato I-bis, il Dlgs 230/1995 (il provvedimento - lo ricordiamo - sui cui si è innestato il Dlgs 241/2000, introducendo gli articoli da 10 bis a 10 octies del Capo III bis) ha fissato un livello di azione pari a 500 Bq/mc (Becquerel per metro cubo) di concentrazione media annua di radon nell'aria, quale parametro di riferimento per individuare le situazioni nelle quali è necessario prevedere misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.

La misurazione della concentrazione è accompagnata da apposita relazione tecnica.

I casi che si prospettano sono i seguenti:

- concentrazione misurata inferiore a 400 Bq/mc
nessun obbligo per l'esercente, il quale dovrà soltanto allegare al documento di valutazione dei rischi (Dvr) la relazione tecnica rilasciata dall'organismo di misura;
- concentrazione misurata tra 400 e 500 Bq/mc
obbligo di ripetere la misura entro un anno dal rilascio della relazione tecnica;
- concentrazione misurata superiore a 500 Bq/mc
scattano i seguenti obblighi per l'esercente:
 - a) entro un mese dalla data di rilascio della relazione tecnica, l'esercente invia quest'ultima alle autorità competenti (art. 10 ter e art. 10 quater);
 - b) la relazione tecnica è parte integrante del Dvr;
 - c) l'esercente si avvale della consulenza dell'esperto qualificato per identificare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori (art. 10 quinquies); in particolare:
 - effettua, entro 3 anni dal rilascio della relazione tecnica, azioni di bonifica dei locali nei quali si è riscontrato il superamento del livello di azione;

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

- al termine della bonifica, per verificarne l'efficacia, ripete la misurazione;
- nel caso in cui le azioni di bonifica siano risultate inefficaci, è necessaria la protezione dei lavoratori.

N.B. 1: Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 quinquies, l'esercente è esonerato dalla bonifica nel caso in cui l'esperto qualificato dimostri che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore ai 3 mSv/anno (3 milliSivert/anno, che è la "dose efficace" indicata nell'allegato I bis; quest'ultimo è disponibile, per chi ne fosse interessato, presso la segreteria dei Servizi Sicurezza sul Lavoro e Ambiente).

N.B. 2: Le autorità competenti di cui al precedente punto a) sono: la Direzione provinciale del lavoro; le Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio; il Ssn competente per territorio.

Le linee guida regionali

Rinviano ad una attenta lettura delle Linee guida regionali (il cui testo integrale è consultabile presso la segreteria dello scrivente Servizio), e di cui abbiamo già riportato, nei due precedenti articoli sul tema, alcuni punti (definizione di ambiente sotterraneo, criteri per l'individuazione degli ambienti di lavoro nei quali effettuare le misure, etc.), richiamiamo l'attenzione in particolare sulle caratteristiche degli organismi di misura e sulle caratteristiche della relazione tecnica rilasciata al committente.

Gli organismi di misura

Per le misurazioni della concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro, l'art. 10 ter prevede che l'esercente si avvalga di organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 107, comma 3, o, nelle more del riconoscimento, di "organismi idoneamente attrezzati".

Gli organismi che effettuano le misure di concentrazione del

L'Informatore

ottobre 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

radon dovranno essere riconosciuti da Istituti previamente abilitati.

In assenza del decreto che stabilisce le modalità di abilitazione, le Linee guida hanno stabilito, seppure in via transitoria, al punto 3.2 del documento, i requisiti minimi dei laboratori che effettuano le suddette misurazioni e che possono essere identificati come "idoneamente attrezzati".

In attesa del decreto e fino a 3 anni dopo la sua pubblicazione, Apat e IspeSl sono Istituti abilitati al riconoscimento (secondo fonti Apat).

La relazione tecnica

Il risultato delle misurazioni è contenuto in una relazione tecnica o resoconto di prova - rilasciato dall'organismo in questione - nel quale dovrebbe essere riportato un numero minimo di informazioni (indicate al punto 3.2.7 delle Linee guida), tra le quali, oltre all'intestazione dell'organismo che rilascia il documento e ai dati anagrafici del committente, si segnalano: la tecnica di misura utilizzata, i periodi di esposizione dei rivelatori e relativi risultati in termini di concentrazione, il risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura.

Per concludere, ricordiamo che l'esercente dell'attività obbligato alla rilevazione delle concentrazioni di radon dovrà comunicare all'organismo di misura non solo informazioni relative al luogo di lavoro (finalizzate alla corretta elaborazione dei dati e alla verifica di congruità degli stessi) ma anche i dati specifici relativi ad ogni singolo "dosimetro radon" esposto e precisamente (punto 2.5):

- identificativo del luogo di collocazione;
- data e ora di inizio esposizione;
- data e ora di fine esposizione.

Rifiuti

Comunicazione Albo imprese gestione dei rifiuti Applicazione dell'art. 216 Dlgs. 152/06

Rendiamo noto che l'Albo nazionale ha diramato una comunicazione, qui di seguito riportata integralmente, per chiarire le modalità differenti applicate dalle diverse amministrazioni in merito alle iscrizioni delle imprese stesse.

► CIRCOLARE del ministero dell'Ambiente del 3 luglio 2006 - Prot. n. 800/ALBO/PRES

Ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/06, le Sezioni regionali dell'Albo:

a) ricevono la comunicazione di inizio di attività per l'eserci-

zio delle operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo e ne danno notizia alla provincia territorialmente competente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

b) iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività in apposito registro e, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, verificano d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;

c) qualora accertino il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste propongono alla provincia territorialmente competente di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato non conformi l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative, sono pervenute richieste di chiarimento da parte delle sezioni regionali, nonché segnalazioni riguardanti diffe-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

renti modalità di applicazione delle medesime disposizioni da parte delle diverse amministrazioni coinvolte.

Al riguardo il Comitato nazionale, per quanto di sua competenza, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni operative.

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 15, del Dlgs 152/06, le comunicazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Dlgs 22/97, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle province, restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.

Si ritiene, pertanto, che le sezioni regionali dell'Albo possano gestire esclusivamente le comunicazioni di inizio di attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06, mentre rimane di competenza delle province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del Dlgs 22/97.

2. Nell'attesa dell'adozione del modello uniforme di comunicazione d'inizio attività, in corso di elaborazione, potranno essere accettate le comunicazioni d'inizio attività di cui all'articolo 216, comma 1, del Dlgs 152/06, corredate dalla documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 216, nonché dal Dm 5 febbraio 1998, modificato con Dm 5 aprile 2006, n. 186, o dal Dm 12 giugno 2002, n. 162. A tali fini, potrà essere utilizzata la modulistica già adottata dalla diverse regioni o province.

3. Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, del Dlgs 152/06, la sezione regionale deve dare notizia alla provincia della comunicazione di inizio di attività entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. Si ritiene che a tale comunicazione debba essere allegata copia di tutta la documentazione presentata dall'impresa.

4. Fermo restando quanto chiarito al punto 1., si ritiene che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 216, comma 3, del Dlgs 152/06, dovrebbe essere trasmessa alla sezione regionale dell'Albo notizia dei provvedimenti assunti dalla provincia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 216 (termini e prescrizioni assegnati all'impresa per la conformazione dell'attività alla normativa vigente, provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ecc.). Per gli stessi fini, dovrebbe essere data notizia alla sezione regionale degli eventuali provvedimenti assunti dalla provincia a seguito delle attività di controllo di cui all'art. 197, commi 1 e 5, del Dlgs 152/06.

L'Informatore

ottobre 2006

Rifiuti

Iscrizione nelle categorie 9 e 10 Disponibilità attrezzature minime Circolare Albo nazionale gestori ambientali

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso di determinati requisiti. Fra i requisiti di idoneità tecnica richiesti, l'articolo 11 del Dm 406/98 al comma 1, lettera b) prevede la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria risultante dai mezzi d'opera, attrezzi, materiali di cui l'impresa dispone.

Con proprie deliberazioni, il Comitato nazionale dell'Albo ha stabilito quali siano le attrezzature minime richieste ai fini dell'iscrizione, disponendo altresì che la disponibilità delle stesse debba essere piena ed esclusiva, dimostrata dal fatto di essere di proprietà dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.

Nel caso di specie, iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica di siti e beni contenenti amianto), anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, il Comitato nazionale, con la deliberazione 10 luglio 2006, ha ritenuto di prevedere anche la locazione, a determinate condizioni, tra i titoli idonei a dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime richieste.

Per essere considerato idoneo, il contratto di locazione deve:

- essere stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale;

- avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione;

- avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;

- contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario.

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 168 ottobre 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione

del Commercio
del Turismo
e delle Professioni
della Provincia
di Milano

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it



CLUB della SICUREZZA: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Tributario

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Manovra correttiva - Legge n. 248 del 4 agosto 2006.** **Pag. 53**

IMPOSTE DIRETTE

► **Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Approvazione nuovo modello d'istanza - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2006.** **Pag. 60**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

► **Studi di settore - Approvazione questionario - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2006.** **Pag. 61**

VARIE

► **Modello Unico 2006 - Acconto e saldo Irap 2006 - Legge n. 234 del 17 luglio 2006.** **Pag. 61**

IN PRIMO PIANO

Manovra correttiva Legge n. 248 del 4 agosto 2006

Sul Supplemento ordinario n. 183/L alla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 è stata pubblicata la legge n. 248 del 4 agosto 2006, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Si precisa che il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (vd. ns. circ. n. 47 e n. 51/2006) è stato convertito nella legge in esame. Qui di seguito vengono illustrate nuovamente tutte le novità fiscali, sottolineando, in particolare, le nuove disposizioni inserite in sede di conversione in legge del decreto.

• Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale Aliquota Iva delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche (art. 35, comma 1)

Alle consumazioni obbligatorie presso discoteche e sale da ballo si applica l'Iva pari al 20%, in quanto ritenute accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.

Accertamento del valore degli immobili (art. 35, commi 2 e 3)

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'Iva e delle imposte dirette basandosi sul valore normale dell'immobile oggetto della vendita, ossia il prezzo mediamente praticato per un bene della stessa specie.

Sanzioni penali in caso di omesso versamento dell'Iva (art. 35, comma 7)

Chiunque non versa l'Iva, per un importo superiore a € 50.000, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa sanzione penale viene applicata a colui che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Nuovo regime Iva per le cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10 sexies)

In sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate rilevanti modifiche, qui di seguito illustrate.

Locazioni immobiliari

Sono esenti dall'Iva le locazioni immobiliari relative a immobili ad uso abitativo.

Sono, invece, escluse dall'esenzione le locazioni relative a immobili strumentali:

- effettuate nei confronti di soggetti con detrazione Iva limitata (pro rata di detraibilità pari o inferiore al 25%);
- effettuate nei confronti dei soggetti privati;
- per le quali si è optato per il regime di imponibilità.

È stata modificata la tassazione ai fini dell'imposta di Registro, indipendentemente dall'assoggettamento ad Iva; è prevista l'aliquota del 2% in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo e l'aliquota dell'1% in caso di locazioni di immobili strumentali.

Si evidenzia che tutti i contratti di locazione devono ora essere registrati.

Per quelli già in corso alla data del 4 luglio 2006 si dovrà, a tal fine, presentare un'apposita dichiarazione nella quale andrà anche eventualmente esercitata l'opzione per l'imponibilità.

Le modalità e i termini per tale adempimento sono demandati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro il 15 settembre 2006.

Cessioni immobiliari

Sono esenti le cessioni di:

- immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelle effettuate da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori (cessioni imponibili);
- immobili strumentali ad eccezione:
 - di quelli ceduti da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori;



Tributario

- di quelle effettuate nei confronti di soggetti con detrazioni Iva limitata (pro rata di detraibilità pari o inferiore al 25%);
- di quelle effettuate nei confronti dei soggetti privati;
- di quelle per le quali si è optato per il regime di imponibilità. L'opzione per l'imponibilità va effettuata nell'atto di cessione degli immobili.

Ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria-catastale è prevista:

- per gli immobili ad uso abitativo:
 - la tassazione in misura fissa (€ 168 X 3) in caso di cessioni con Iva;
 - la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti;
- per gli immobili strumentali:
 - la tassazione in misura fissa (€ 168) per l'imposta di registro e l'applicazione in misura proporzionale delle ipocatastali (3% + 1%).

Rettificazione della detrazione

Le novità apportate dal DL n. 223/2006 comportano l'applicazione della rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972 per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive.

Tuttavia, è previsto che in sede di prima applicazione della norma, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, la suddetta rettifica non si applichi ai fabbricati posseduti alla data del 4 luglio 2006 o detenuti da imprese di costruzione/ristrutturazione per i quali il periodo di 4 anni è scaduto entro il 4 luglio 2006.

Con riferimento agli immobili strumentali l'obbligo di procedere alla rettifica non si verifica in caso di esercizio dell'opzione per l'imponibilità.

Abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli (art. 35, comma 11)

Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati alla deducibilità del 50% ai fini delle imposte dirette ed alla non detraibilità ai fini Iva, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, per i quali tale percentuale è elevata all'80%.

Obbligo conto corrente per l'attività lavorativa svolta dai professionisti (art. 35, comma 12)

Le persone fisiche che esercitano arti o professioni sono obbligate a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni possono, inoltre, essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

In sede di conversione in legge del decreto, è stata, tuttavia, introdotta una disposizione transitoria in base alla quale il

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

predetto limite di € 100 si applica soltanto a decorrere dal 1° luglio 2008.

Per il periodo compreso tra l'11 agosto 2006 ed il 30 giugno 2007 il limite è pari a € 1.000; dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è pari a € 500.

Società esterovestite (art. 35, comma 13)

Vengono inseriti nell'art. 73 del Tuir il comma 5 bis ed il comma 5-ter, in base ai quali sono considerate esistenti sul territorio nazionale le società, aventi partecipazioni di controllo in società di capitali residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa:

- sono controllate, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Società non operativa (art. 35, commi 15 e 16)

Sono state apportate alcune modifiche, applicabili dall'anno 2006, all'art. 30, della legge n. 724/94 riguardante la disciplina delle società di comodo.

In particolare, le novità riguardano:

- le percentuali da applicare ad alcune voci dello Stato patrimoniale, per determinare se, dal confronto con i ricavi e gli altri proventi di Conto economico, una società è considerata di comodo:

Percentuale nuova	Percentuale vecchia	Voce di stato patrimoniale
2%	(1%)	Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), Tuir (azioni, quote di società, ecc.)
6%	(4%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
15%		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

- alle percentuali di calcolo del reddito "minimo":

Percentuale nuova	Percentuale vecchia	Componente di reddito
1,50%	(0,75%)	Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), Tuir (azioni, quote di società, ecc.)
4,75%	(3%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
12%		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

- alla preclusione per le società risultanti "di comodo":
 - dal rimborso/compensazione del credito Iva annuale;



Tributario

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

- dal riporto all'esercizio successivo del credito Iva annuale qualora per 3 periodi d'imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti Iva almeno pari ai ricavi minimi. Inoltre, è stato inserito il nuovo comma 4-bis al citato art. 30, in base al quale in presenza di oggettive situazioni straordinarie la società può richiedere, previo interpello, la disapplicazione delle disposizioni in esame.

Operazioni straordinarie e perdite (art. 35, commi 17 e 18)

In base alla disciplina introdotta con il decreto lres, dando efficacia retroattiva all'operazione di fusione, è possibile "compensare" risultati positivi (o negativi) di periodo della incorporante (o beneficiaria) con risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa).

In seguito alla modifica apportata all'art. 172 del Tuir, si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir.

Le disposizioni si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data del 4 luglio 2006.

Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973.

Detrazione Irpef in caso di ristrutturazione edilizia (art. 35, 19 e 20)

La detrazione Irpef in caso di ristrutturazione edilizia può essere usufruita solo se il costo della manodopera è evidenziato in fattura.

La disposizione si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006.

Regole in caso di cessione di immobile (art. 35, commi da 21 a 23 ter)

Al fine di rafforzare l'azione di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nel settore immobiliare, sono state modificate alcune disposizioni contenute nella legge n. 266/2005, ampliando tra l'altro le indicazioni da fornire negli atti di cessione.

Per gli atti di cessione immobiliare per i quali l'acquirente richiede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale dell'immobile:

- è comunque richiesta l'indicazione in atto del corrispettivo pattuito;
 - l'onorario spettante al notaio è ridotto del 30% (anziché 20%);
 - qualora venga occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro e ipotecarie saranno dovute sull'intero importo concordato, con applicazione della sanzione dal 50 al 100% delle maggiori imposte calcolate, detratto l'importo della sanzione eventualmente applicata ai sensi dell'art. 71, Dpr n. 131/86 per insufficiente dichiarazione di valore.
- Negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad Iva, i contraenti devono rendere un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di specificare:

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare; in caso affermativo, va altresì dichiarato l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le relative modalità di pagamento e il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'agente immobiliare.

In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e ai fini dell'imposta di registro gli immobili sono assoggettati ad accertamento ai sensi dell'art. 52, Dpr n. 131/86.

Le predette novità sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal 6 luglio 2006.

In sede di conversione è stato introdotto quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 i contribuenti che, per l'acquisto dell'abitazione principale, si sono avvalsi di un intermediario, potranno detrarre il 19% delle spese sostenute per l'attività di intermediazione immobiliare, tenendo presente che il limite massimo annuale su cui calcolare la detrazione pari al 19% è di € 1.000.

In merito ai trasferimenti di immobili soggetti ad Iva e finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari, viene stabilito che, nell'ambito degli accertamenti Iva ex art. 54, Dpr n. 633/72, comma 3, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

Nell'ambito dei trasferimenti per i quali è previsto il versamento dell'imposta di registro, le disposizioni che precludono l'accertamento in caso di dichiarazione di un valore superiore a quello catastale non si applicano con riferimento alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle soggetti al regime facoltativo di imposizione sostitutiva ex art. 1, comma 497, legge n. 266/2005.

Imposta di registro e poteri di controllo (art. 35, comma 24) I poteri e le attribuzioni che gli uffici hanno per gli accertamenti ai fini dell'Iva e delle imposte dirette possono essere utilizzati anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

• Recupero di base imponibile

Aliquote Iva (art. 36, comma 1)

Passano dall'aliquota del 10% a quella ordinaria del 20% i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici.

Immobili - Aree fabbricabili (art. 36, comma 2)

Ai soli fini fiscali relativi all'applicazione dell'Iva, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e dell'Ici, un'area è da considerare "fabbricabile" se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (art. 36, commi 3 e 4)

Attualmente la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda soltanto quelli "corrisposti" direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche quelli percepiti indirettamente in quanto "provenienti" dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Con la disposizione di carattere antielusivo in questione, di fatto, si ripristina il regime previgente, con la conseguente tassazione degli utili comunque percepiti, anche cioè tramite l'interposizione sopra descritta.

La norma opera a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i contribuenti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Ammortamento anticipato di veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa (art. 36, commi 5 e 6)



Tributario

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

A decorrere dal periodo d'imposta 2006, viene esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati ai veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) Tuir, ossia i veicoli deducibili ai fini delle imposte dirette solo al 50%.

La disposizione si applica, inoltre, ai beni acquistati nel corso di precedenti periodi d'imposta, per i quali perdura la procedura dell'ammortamento.

In fase di conversione, la limitazione alla deducibilità dei veicoli è stata estesa anche a quelli detenuti in leasing.

La deducibilità dei canoni di leasing viene infatti subordinata alla condizione che la durata del contratto sia almeno pari alla vita utile del bene risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali.

La suddetta disposizione si applicherà con riferimento ai canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'11 agosto 2006.

Ammortamento dei terreni (art. 36, commi 7 e 8)

Viene stabilito, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, l'obbligo di scorporare dal costo degli stessi il valore delle aree occupate dalla costruzione, nonché di quelle pertinenziali.

Con le modifiche apportate in fase di conversione, il costo del terreno non ammortizzabile è quantificato in misura pari al maggiore tra quello risultante da un'apposita perizia di stima (non si fa più riferimento al bilancio) e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

La perizia di stima va redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.

La norma, di carattere interpretativo, si applica dall'anno 2006 e riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta.

Trasparenza fiscale (art. 36, commi da 9 a 11)

Viene introdotto il divieto di compensazione delle perdite fiscali delle singole società, relative ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza, con i redditi imputati dalle società partecipate.

Questa disposizione ha effetto dal periodo d'imposta in corso, per ciascuno dei soci (società partecipanti), con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta chiusi a partire dal 4 luglio 2006.

Riparto delle perdite (art. 36, commi da 12 a 14)

Con questa disposizione si introduce una limitazione oggettiva al sistema di riparto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, modificando l'art. 84 del Tuir e precisando che detto riparto può aver luogo:

- esclusivamente dalla data di costituzione della società;
- a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e prive dei due requisiti sopraindicati, possono essere portate in diminuzione del reddito nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste per le perdite riportabili (art. 84, comma 1 del Tuir), ma non oltre l'ottavo.

La limitazione sul riparto delle perdite, nel caso di cambia-

mento del controllo e di modifica dell'attività esercitata, si applica anche nell'ipotesi di cessione della società all'interno dello stesso gruppo; anche tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2006.

Abrogazione aliquota agevolata imposta di registro per aree edificabili (art. 36, comma 15)

Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti ad imposta di registro dell'1% ed alle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa.

La norma abrogativa entra in vigore per gli atti pubblici e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006.

In fase di conversione, è stato stabilito che la soppressione delle agevolazioni non riguarda "i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione".

Regime della trasparenza per le piccole Srl (art. 36, commi 16 e 17)

La disposizione estende alle società a responsabilità limitata che utilizzano il sistema della tassazione per trasparenza, la possibilità di detenere partecipazioni esenti, prevedendo che i proventi di tali partecipazioni vengano imputati ai soci nella misura del 40%.

La modifica si applica dal periodo di imposta 2006.

Minusvalenze (art. 36, commi 18 e 19)

Nell'ipotesi di assegnazione di beni ai soci per finalità estranee all'esercizio di impresa, le relative minusvalenze diventano indeducibili; la disposizione ha vigenza immediata.

Opere di durata ultrannuale (art. 36, commi 20 e 21)

Viene abrogata la disposizione che consente di abbattere fiscalmente il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per rischio contrattuale.

La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2006.

Ritenuta d'acconto per redditi diversi (art. 36, comma 24)

Viene esteso l'obbligo dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura pari al 20% anche ai compensi corrisposti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, prima non considerati dalla norma come assoggettabili.

Determinazione del reddito per società semplici e professionisti - Computo delle perdite (art. 36, commi 27 e 28)

Come già previsto per le società di persone, vengono estese anche ai professionisti ed alle società semplici le modalità per il computo delle perdite nella determinazione del reddito tassabile; in particolare, tali perdite possono essere dedotte soltanto dalla stessa categoria reddituale da cui sono state generate e possono essere computate in diminuzione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Tassazione del reddito professionisti (art. 36, comma 29)

Alcune particolari disposizioni vengono introdotte per uniformare la tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni a quella propria delle imprese:

- tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (esclusi immobili e oggetti d'arte di antiquariato o da collezione);



Tributario

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

- tassazione degli importi derivanti dalla cessione di clientela (secondo le regole della tassazione separata);
- deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate da quest'ultimo in fattura.

Acconti Ires (art. 36, comma 34)

Nella determinazione dell'acconto Ires dovuto per il 2006 è necessario assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto in esame.

Eventuali conguagli vanno versati insieme alla seconda o unica rata d'acconto.

In sede di conversione è stato specificato che la disposizione riguarda gli acconti dovuti dai soggetti Ires; la determinazione dell'acconto con le nuove modalità trova applicazione anche con riferimento all'acconto Irap dovuto dai soggetti Ires.

• Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

Ritenute d'acconto e curatore fallimentare (art. 37, comma 1)

Con un'integrazione all'art. 23, comma 1, Dpr n. 600/73 il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono stati ricompresi tra i soggetti in capo ai quali grava l'obbligo di operare la ritenuta a titolo d'acconto sulle somme corrisposte. Tali soggetti diventano sostituti d'imposta.

Studi di settore (art. 37, commi 2 e 3)

Vengono abrogate le disposizioni in base alle quali l'accertamento da studi di settore per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. Viene esteso nei confronti di tutti i contribuenti l'obbligo dell'amministrazione di instaurare un contraddittorio prima dell'invio dell'avviso di accertamento.

Per il primo periodo di applicazione del nuovo art. 10 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

Elenco clienti e fornitori (art. 37, commi 8 e 9)

I contribuenti sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima.

Per ciascun soggetto debbono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi.

In caso di omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non

veritieri, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Per il periodo d'imposta 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva.

Dall'anno 2007 l'elenco dovrà comprendere anche le fatture emesse a soggetti privati.

Termine di presentazioni delle dichiarazioni fiscali (art. 37, commi da 10 a 14)

Sono modificati, a decorrere dal 1° maggio 2007, i termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali è il seguente:

- presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno;
 - presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti Ires;
 - presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo.
- Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato:

- versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
- versamento Ici: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre.

Sono altresì anticipati al 31 maggio i termini per la presentazione del mod. 730 ai Caf e ai professionisti abilitati.

Tutti i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i mod. 730 entro il 31 luglio.

Diviene, infine, obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva inferiore a € 10.000 e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore/parametri.

Franchigia per i contribuenti minimi (art. 37, commi da 15 a 17)

I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 € e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi in tema di Iva, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

L'ufficio assegna un numero di partita Iva speciale.

Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni.

Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero e i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331/1993.



Tributario

I soggetti, che vogliono avvalersi di tale regime, debbono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che rientrano nel regime in esame possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione dell'Iva a monte ai sensi dell'articolo 19 bis2. L'imposta dovuta per il mutato regime fiscale è versata in tre rate annuali: la prima rata entro il 27 dicembre 2006.

Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

I soggetti ai quali si applica il regime fiscale in esame debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

Il regime cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta non rispettato uno dei requisiti per l'applicazione del regime in esame;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite di 7000 € del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Le operazioni poste in essere da soggetti con numero normale di partita Iva con i contribuenti assoggettati alla franchigia in esame debbono considerarsi non imponibili ai fini Iva.

Il regime prima descritto si applica a partire dall'anno 2007.
Nuova procedura per l'assegnazione del numero di partita Iva (art. 37, commi da 18 a 20)

A decorrere dal 1° novembre 2006, l'attribuzione del numero di partita Iva determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi a rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

Le nuove regole si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita Iva effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.

È inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza programmino specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è già attribuito il numero di partita Iva.

Aumento del periodo di accertamento (art. 37, commi da 24 a 26)

In caso di reati penali tributari, perseguibili d'ufficio, gli avvisi di accertamento (sia per le imposte dirette che per l'Iva) potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il nuovo termine si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data del 4 luglio 2006 è ancora pendente il termine di quattro anni.

Sanzione amministrativa in caso di mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici nell'espletamento dell'attività di controllo (art. 37, commi 29 e 30)

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di controllo o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

Ampliamento poteri di controllo (art. 37, commi 31)

La comunicazione delle violazioni tributarie diviene di competenza anche di organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria.

Questionari inviati dagli Uffici delle imposte (art. 37, comma 32)

Gli uffici delle imposte potranno inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie relativi anche ad altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti.

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 37, commi da 33 a 37)

Tutti gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresa la grande distribuzione, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Resta, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni.

Il mancato adempimento dell'obbligo in esame è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

La nuova modalità di trasmissione dei corrispettivi si applica dal 1° gennaio 2007.

In sede di conversione, è stato stabilito quanto segue.

È stata introdotta la possibilità di adattare tecnicamente i misuratori fiscali in uso al fine di effettuare direttamente la trasmissione telematica dei corrispettivi; la prima trasmissione dei corrispettivi è effettuata entro il 31 luglio 2007 anche con riferimento ai mesi precedenti.

È stato introdotto un credito d'imposta pari a € 100, utilizzabile solo in compensazione tramite il mod. F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adottare tecnicamente gli appa-



Tributario

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

recchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.

Il suddetto credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adottati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell'avvenuta prestazione dell'intervento tecnico e del relativo pagamento.

Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di immobile precedentemente ricevuto in donazione (art. 37, commi 38 e 39)

Diviene imponibile anche la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, purché non siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto del donante.

Modificati i termini per l'invio delle cartelle di pagamento (art. 37, commi 40 e 41)

Le cartelle di pagamento dovranno essere inviate entro il 31 dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del Dpr n. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir.

Iscrizione maggiori imposte in seguito a controllo formale (art. 37, comma 42)

Viene eliminato il termine massimo entro il quale iscrivere a ruolo le maggiori imposte in seguito a controllo formale.

Cartelle di pagamento relative alle sanatorie di cui alla Finanziaria 2003 (art. 37, comma 44)

La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (condoni fiscali), deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Ammortamento beni immateriali (art. 37, commi 45 e 46)

Viene aumentata la quota di ammortamento di beni immateriali: da un terzo del costo al 50% del costo, mentre l'ammortamento del costo dei marchi viene equiparato a quello dell'avviamento (un decimo del costo).

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.

In riferimento ai brevetti industriali, le nuove regole si applicano limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006 ovvero nei cinque anni precedenti.

Spese relative a studi e ricerche di sviluppo (art. 37, commi 47 e 48)

Integrando l'art. 109, comma 4 del Tuir, è previsto l'inserimento delle spese di ricerca e sviluppo (sostenute dal 2007) tra quelle per le quali la deduzione è ammessa extracontabilmente previa indicazione nel quadro EC del mod. Unico.

La disposizione si applica alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta 2006.

Pagamento telematico anche di contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi infortuni sul lavoro (art. 37, comma 49)

A decorrere dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.

Abrogazione Programmazione fiscale (art. 37, comma 51)

Viene abrogata la programmazione fiscale.

Dichiarazione ai fini Ici (art. 37, commi da 53 a 55)

A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici).

Inoltre, viene prevista la possibilità che l'Ici venga liquidata e versata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data del 4 luglio 2006, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l'attuazione di tale disposizione.

In sede di conversione, è stata aggiunta una norma transitoria in base alla quale, fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini Ici ex art. 10, comma 4, Dlgs n. 504/92 così come quello di presentare la comunicazione ex art. 59, comma 1, lett. i), n. 1), Dlgs n. 446/97.

Un'ulteriore modifica apportata in sede di conversione riguarda la possibilità e non più l'obbligo di versamento dell'Ici con il mod. F24.

• **Modifica della disciplina di esenzione dall'Ici (art. 39)**

Con nuova norma interpretativa, viene precisato che l'esenzione ai fini Ici prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ecc. (di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504/1992) si intende applicabile alle suddette attività che non abbiano "esclusivamente natura commerciale".



Tributario

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione Approvazione nuovo modello d'istanza Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 21 luglio 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2006 recante: "Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 412, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Come noto, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006, a tutti i datori di lavoro, che incrementano la base occupazionale con assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età non inferiore a 25 anni, che non hanno svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi, spetta un credito d'imposta pari a 100 euro (150 euro se il neo assunto ha più di 45 anni) per ciascun nuovo lavoratore assunto e per ciascun mese.

È prevista la facoltà per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal caso, i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate e devono completare l'istanza medesima, a pena di decadenza dal contributo, comunicando i dati identificativi dei lavoratori assunti, entro i successivi trenta giorni.

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il provvedimento in esame viene approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. Ico), unitamente alle relative istruzioni.

Il modello deve essere utilizzato per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, dai soggetti di seguito indicati:

A) dai datori di lavoro che, in relazione ad incrementi occupazionali già registrati alla data di presentazione dell'istanza, intendono conseguire il predetto contributo (istanza cosiddetta «ordinaria»).

In particolare:

a) i cosiddetti «vecchi datori di lavoro» - coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui alla legge n. 388 del 2000 - possono chiedere il contributo:

- per l'anno 2003, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale ulteriori rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002;

- per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili

L'Informatore

ottobre 2006

Imposte dirette

della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

b) i cosiddetti «nuovi datori di lavoro» - coloro che alla data del 7 luglio non avevano registrato incrementi occupazionali rilevanti - possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al 2006 in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

B) dai datori di lavoro che intendono conseguire il contributo per gli incrementi mensili della base occupazionale, rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, che prevedono di registrare in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza (istanza cosiddetta «preventiva»);

C) dai datori di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del contributo a seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta «preventiva» di cui al precedente punto B), intendono comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate (istanza cosiddetta «consuntiva»).

Il modello di istanza è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dal quadro A, relativo alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale agevolabile nonché all'indicazione dell'ammontare complessivo del credito richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei lavoratori assunti.

Reperibilità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in esame e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento stesso.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze sono presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati.

Le istanze redatte sul modello approvato con il provvedimento in esame sono presentate a decorrere dal 5 agosto 2006.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Creditooccupazione», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato



Tributario

della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

Studi di settore Approvazione questionario Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 1° agosto 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2006, recante: "Approvazione del questionario per gli studi di settore ESG54".

Il provvedimento in esame approva il questionario Esg54 da utilizzare per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione dello studio di settore Sg54U - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2, che sostituirà quello attualmente in vigore. Il questionario deve essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2005, hanno esercitato, in via prevalente, in termini di ricavi conseguiti, l'attività di sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2, ovvero, quale che sia il codice di attività utilizzato, quella di "Raccolta delle giocate relativa agli

Modello Unico 2006 Acconto e saldo Irap 2006 Legge n. 234 del 17 luglio 2006

Sulla Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2006 è stata pubblicata la legge n. 234 del 17 luglio 2006, recante: "Disposizioni urgenti in materia di Irap e canoni demaniali marittimi".

Si informa che il decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006 (vd. ns. circ. n. 44/2006) è stato convertito nella legge sopra descritta.

In sede di conversione in legge, viene confermata l'impossibilità di:

- utilizzare il ravvedimento operoso per le irregolarità commesse in sede di versamento dell'acconto Irap 2006 e del relativo saldo;

L'Informatore

ottobre 2006

Imposte dirette

Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze.

Imposte dirette e indirette

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Tuir, per conto del concessionario, in veste di esercenti o di possessori degli apparecchi medesimi".

Ai fini della determinazione della prevalenza devono essere sommati i ricavi derivanti dalle attività sopra elencate.

Il suddetto questionario è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Il medesimo questionario può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

• Modalità e termini per la trasmissione dei dati

I dati relativi al questionario devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati.

La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 12 settembre 2006, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Varie

- in caso di irregolarità contestata dall'Ufficio a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis, Dpr n. 600/73, il contribuente non potrà neppure beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione per omesso versamento qualora il pagamento di quanto dovuto sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, dal 60° giorno successivo alla trasmissione dell'avviso all'intermediario in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico.

Si ricorda che se un contribuente in considerazione dell'esistenza delle questioni di legittimità di tale imposta, non effettuasse il versamento Irap non potrà invocare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza basate sulla predetta motivazione per evitare l'assoggettamento a sanzioni.

Infatti il Dl 17 giugno 2005, n. 106 ha integrato il primo periodo del comma 3 dell'art. 10, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale prevede che "non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità di una norma tributaria".

TRIBUTARIO



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi - Decreto Bersani - Legge 248/2006 di conversione del DL 223 del 4.7.2006 **Pag. 63**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio.** Disegno di legge recante "norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani" **Pag. 67**
- ▶ Decreto dirigenziale 8.6.2006, n. 6453 - Rettifica atto ricognitivo della rilevazione dei punti vendita al 30 giugno 2005 - Sezione riguardante il commercio al dettaglio in sede fissa **Pag. 68**
- ▶ **Diritto societario.** Statuto della Società cooperativa europea (Sce) - Attuazione del Regolamento (Ce) n. 1435/2003 **Pag. 68**

VARIE

- ▶ Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2006 **Pag. 70**
- ▶ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12.5.2006 n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice appalti **Pag. 71**
- ▶ Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa ("buoni pasto") **Pag. 71**
- ▶ Direttiva cosmetici: adeguamento al progresso tecnico **Pag. 72**

248/2006 di conversione del decreto legge 223/2006 (c.d. "Bersani-Visco"), il quale, oltre a misure di contenimento della spesa pubblica e interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, reca importanti innovazioni sulla disciplina di alcuni settori rappresentati.

Tali innovazioni sono apportate da diverse norme del Titolo I del provvedimento delle quali tratteremo pressoché esclusivamente in questo articolo. ▼

Articolo 3 - Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

La norma in commento, richiamando l'ordinamento comunitario, le finalità di garantire la libertà di concorrenza e il funzionamento corretto e uniforme del mercato, per consentire ai consumatori un livello minimo di accessibilità ai prodotti e servizi sul territorio nazionale, rimuove una serie di limiti allo svolgimento delle attività commerciali, come individuate dal Dlgs n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, essa dispone che non possono essere previsti i vincoli e le restrizioni all'accesso al mercato o allo svolgimento delle attività distributive di seguito considerati.

Iscrizione in registri abilitanti o il possesso di requisiti soggettivi professionali quali condizioni per l'esercizio di attività commerciali, fatta eccezione per quei requisiti che riguardino il settore alimentare della somministrazione di alimenti e bevande.

La portata innovativa della disposizione è piuttosto ridotta, tranne per quelle realtà regionali nelle quali è mantenuto il Rec con riferimento alle attività di somministrazione: sotto questo aspetto, la Lombardia non è coinvolta dalla disposizione.

Quanto alle attività di vendita, è stato altresì chiarito in modo espresso nella legge di conversione che sono fatti salvi i requisiti professionali riguardanti il settore alimentare.

La precisazione è importante perché non consente di vanificare un sistema di corsi professionali largamente diffuso a livello regionale.

Nel contempo evidenziamo che vengono fatti salvi i requisiti inerenti la sicurezza e l'informazione del consumatore, che l'art. 5, 8° comma, del Dlgs n. 114/2998 prevede fra le materie del corso professionale per l'esercizio del commercio alimentare.

Distanze minime obbligatorie tra attività commerciali della medesima categoria.

Occorre attentamente esaminare gli effetti della disposizione sulla normativa vigente, con riferimento precipuo alla realtà lombarda.

Quanto alle distanze minime tra esercizi di vendita, osserviamo che esse, in via generale, furono abolite già con il Dm

IN PRIMO PIANO

Le novità del decreto Bersani Legge 248/2006 di conversione del DL 223 del 4.7.2006

Si comunica che, sulla Gu del 11.8.2006 n. 186 So n. 183, è stata pubblicata la legge



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

375/1988 sull'intero territorio nazionale.

Si evidenzia, altresì, che la norma in esame, atteso lo specifico richiamo alle attività commerciali individuate dal Dlgs n. 114/1998, non trova applicazione con riferimento alle rivendite di generi di monopolio, agli impianti di distribuzione di carburanti e alle rivendite esclusive di giornali e riviste in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione del citato Dlgs.

Quanto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la legge regionale 30/2003, all'art. 8, demanda alla giunta regionale la fissazione degli indirizzi di carattere generale in base ai quali i comuni stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni.

Gli indirizzi, successivamente emanati con Dgr 7/17516 del 2004, prevedono esplicitamente, all'art. 7, comma 1, che eventuali limiti di distanza tra esercizi possono essere previsti solo a fronte di motivate esigenze di evitare addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o sicurezza pubblica ed escludono tassativamente limiti di distanza finalizzati a limitare la concorrenza.

Si deve, quindi, ritenere che la Lr 30/2003 sia già pienamente conforme alla nuova disciplina.

Limitazioni quantitative all'assortimento merceologico degli esercizi commerciali.

Non è agevole comprendere a quali limitazioni quantitative e a quali disposizioni normative faccia riferimento il legislatore anche se è stata confermata esplicitamente, in sede di conversione, la distinzione tra settore alimentare e non alimentare. Limitazioni in base a quote di mercato sul volume delle vendite a livello sub regionale.

La disposizione, priva di qualsiasi effetto nella nostra Regione, colpisce quelle legislazioni regionali (ad es. siciliana) che limitavano le quote di mercato detenibili da imprese o tipi di imprese.

Invero, simili legislazioni si configuravano già di assai dubbia legittimità costituzionale, per violazione della competenza statale esclusiva dello Stato in materia antitrust, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e, Costituzione.

Limitazioni alle vendite promozionali.

Le vendite promozionali non possono essere assoggettate a divieti generali non previsti dal diritto comunitario, ad autorizzazioni preventive, a limitazioni di ordine temporale o quantitativo, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi ma limitatamente ai medesimi prodotti.

Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni in materia di vendite sottocosto e di saldi di fine stagione.

Se, dunque, il Dlgs 218/2001 è fatto espressamente e totalmente salvo, si pone il problema degli effetti della nuova previsione relativa ai limiti temporali sulla Lr 22/2000.

In particolare, la disciplina regionale sui saldi pone un divieto di effettuazione delle vendite promozionali dei soli articoli che possono formare oggetto di saldi (prodotti non alimentari stagionali o di moda, ecc.) nei periodi di svolgimento dei saldi, nei trenta giorni antecedenti e, comunque, dal 25 novembre al 31 dicembre.

Si ritiene che tali previsioni rientrino nella clausola di salvezza delle disposizioni in materia di saldi: sono, infatti, disposizioni in materia di vendita di fine stagione sia dal punto di

vista dei contenuti (valgono solo per i prodotti suscettibili di saldi), sia da quello della finalità (evitare anticipazioni furberesche del periodo dei saldi e confusione nel consumatore tra i due tipi di vendita straordinarie).

In tal senso, peraltro, sono state espresse interpretazioni sulla stampa d'informazione economico-giuridica.

Nella legge di conversione, inoltre, è stato, aggiunto, un ulteriore divieto che ha l'effetto di consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato e legittima l'uso di locali o arredi dell'azienda con la sola esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

L'articolo in commento dispone, infine, l'abrogazione di tutte le norme statali incompatibili con i principi sopra illustrati, alla data di entrata in vigore del decreto.

Dispone, inoltre, che le Regioni e gli enti locali adeguino le loro disposizioni legislative e regolamentari ai ridetti principi entro il 1° gennaio 2007.

Questa previsione, invero, lascia alquanto perplessi, sotto il profilo della costituzionalità.

Lo Stato, infatti, assume la propria competenza legislativa ex art. 117, comma 2, lettere e) ed m), affermando, quindi, la propria competenza esclusiva.

In questa prospettiva, dunque, i principi stabiliti dovrebbero divenire pienamente vigenti con l'entrata in vigore del decreto, senza che sia necessario alcun adeguamento legislativo da parte delle Regioni, quasi fosse materia di legislazione concorrente.

In realtà, per i motivi che saranno esposti più oltre, si ritiene che lo Stato abbia esorbitato dalle proprie attribuzioni costituzionali, secondo le norme del Titolo V della Carta fondamentale e i principi fissati della Corte costituzionale successivamente alla riforma del 2001.

Articolo 4 - Liberalizzazione dell'attività di produzione del pane

L'articolo in commento abroga la legge 1002/1956 in materia di panificazione insieme con l'art. 22, comma 2, lett. b, del Dlgs 112/1998 che prevedeva il silenzio-assenso per le relative licenze.

Definisce, poi, un nuovo regime della panificazione, assoggettando a dichiarazione d'inizio attività l'impianto di nuovi panifici e il trasferimento o la trasformazione di quelli esistenti.

Alla dichiarazione d'inizio attività devono essere allegati l'autorizzazione sanitaria, quella relativa alle emissioni in atmosfera, il titolo abilitativo edilizio, il permesso di agibilità dei locali, nonché l'indicazione del responsabile che assicura l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Si consente, inoltre, anche ai panifici il consumo immediato dei prodotti di propria produzione con la sola esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione saranno, altresì, emanate nuove disposizioni volte a disciplinare:

- la denominazione di panificio che sarà riservata alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane;



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

LEGALE

- la denominazione di "pane fresco" che sarà riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata, fatto salvo l'impiego di tecniche destinate al solo rallentamento del processo di lievitazione;

- l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato e del metodo di conservazione, delle modalità di confezionamento e di vendita e delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Con il richiamo ai commi 1, 2 e 5, lett. c) dell'art. 22 del Dlgs 114/1998 riteniamo che la norma intenda sanzionare:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000.000 a 30.000.000 di lire (ovviamente, nel controvalore in euro) l'impianto, il trasferimento o la trasformazione di panifici senza la dichiarazione d'inizio attività;

- con la sospensione fino a 20 giorni, i casi di particolare gravità o di recidiva nella violazione delle norme igienico-sanitarie;

- con la chiusura definitiva del panificio l'ulteriore violazione delle norme igienico-sanitarie successive alla sospensione.

Competente alla comminazione delle sanzioni è il sindaco.

Articolo 5 - Vendita di farmaci "da banco"

Gli esercizi di vendita (tutti: di vicinato, medie e grandi strutture) possono, a determinate condizioni, vendere i farmaci non soggetti a prescrizione medica.

Le condizioni sono che la vendita dei farmaci sia effettuata:

- previa comunicazione al ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio;

- in un apposito reparto;

- alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista abilitato e iscritto all'albo;

- nell'orario di apertura dell'esercizio (ciò che mira, dobbiamo ritenere, a vietare la vendita con distributori automatici). Possono essere liberamente applicati sconti sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo chiaro e sia praticato a tutti gli acquirenti.

Sono, comunque, vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto di farmaci.

Articolo 8 - Agenti d'assicurazione

Le compagnie assicuratrici non potranno più stipulare contratti d'agenzia con clausola d'esclusiva, né stabilire prezzi minimi o sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Tali clausole, ove pattuite, saranno nulle e costituiranno intesa restrittiva della concorrenza, ai fini della legge 287/1990 e relative, pesanti sanzioni.

I contratti in corso di validità recanti le clausole di che trattasi restano efficaci fino alle loro scadenze o, comunque, fino al 1° 1.2008 qualora scadano oltre tale data.

Articolo 9 - Monitoraggio prezzi prodotti alimentari

Per potenziare il sistema di rilevazione dei prezzi, all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agroalimentari, è disposto il collegamento delle Regioni e degli enti locali ai sistemi informativi delle strutture dei ministeri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, secondo modalità dai medesimi dica-

steri stabilite.

I dati raccolti e aggregati sono resi pubblici, anche a mezzo internet e radio-televisive, nonché attraverso gestori del servizio di telefonia.

Inoltre, ai compiti del consorzio obbligatorio per il sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (istituito nel 1996 e al quale partecipano le società a maggioranza di capitale pubblico che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso), è aggiunto quello di effettuare rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti di che trattasi a richiesta delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 11 - Soppressione di commissioni

L'articolo in commento, anzitutto, sopprime una serie di organi collegiali previsti da diverse norme di legge.

Sono soppresse le commissioni consultive comunali (per i comuni con più di 10.000 abitanti) e provinciali (per i comuni fino a 10.000 abitanti) previste dalla legge 287/1991 in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la Lombardia, tale soppressione è priva di rilievo, in quanto la nostra Regione ha, con la già citata Lr 30/2003, disciplinato la materia della somministrazione di alimenti e bevande, istituendo commissioni consultive aventi composizione e competenze del tutto diverse da quelle di cui all'art. 6 della legge 287/1991.

È appena il caso di rammentare come, per il principio di cedevolezza della normativa statale previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione rispetto alla prevalente normativa delle Regioni emanata, nelle materie di competenza esclusiva regionale, successivamente alla riforma, l'abrogazione delle commissioni consultive di cui alla legge dello Stato non incide, neanche indirettamente, sulle commissioni di cui alla Lr 30/2003.

Per le altre Regioni che non abbiano disciplinato la materia dei pubblici esercizi, invece, la soppressione è rilevante, sebbene molti comuni avevano già soppresso tale commissione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 96 del Dlgs 267/2000. In secondo luogo, la disposizione in commento sopprime le commissioni istituite presso le Camere di commercio per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori e la tenuta del ruolo, come pure la commissione centrale istituita presso il ministero per l'esame dei ricorsi in materia di ruolo.

Le relative funzioni sono attribuite agli uffici camerali o ministeriali.

Sono, analogamente, soppresse le commissioni camerale e ministeriale già competenti, rispettivamente, in materia di iscrizione e tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e di ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali.

Anche qui, le funzioni sono attribuite agli uffici camerali o ministeriali.

Ora, se la revisione delle competenze e degli organi dei ministeri (commissioni centrali), oltre che di pacifica pertinenza statale sotto il profilo della potestà normativa, è questione di schietto merito politico, la soppressione delle commissioni camerali appare, nei contenuti e nel metodo, poco rispettosa delle autonomie funzionali.

Oltre alla soppressione delle commissioni, l'articolo 11 del decreto pone a carico di appartenenti a categorie una incom-



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

patibilità a far parte di organismi collegiali, in particolare:
- gli iscritti al ruolo dei mediatori non possono far parte della commissione d'esami per l'iscrizione al ruolo stesso;
- gli appartenenti alle categorie aventi interesse diretto alla rilevazione degli usi commerciali, non possono far parte dei comitati tecnici nominati ai fini della rilevazione.

Al riguardo, osserviamo come non sia ragionevole escludere dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici i mediatori in attività, che comunque hanno esperienze, competenze tecniche e conoscenze non disprezzabili, né agiscono a fini di barriera all'ingresso di nuovi operatori più di quanto possano fare avvocati, ingegneri, ecc., partecipando alle commissioni esaminatrici negli esami di Stato.

Analogamente, non è ragionevole escludere gli operatori dei diversi settori proprio dalla sede - comitato tecnico - nella quale possono dare i più apprezzabili contributi di conoscenza, esperienza e competenza tecnica.

Peraltro, occorre tener presente, a parte la rilevanza relativa degli usi sotto il profilo giuridico, soprattutto il fatto che eventuali spinte "corporative" dei membri dei comitati tecnici, sono istituzionalmente filtrate, compensate e corrette dalle commissioni di accertamento, la cui composizione offre più che adeguate garanzie.

Articolo 13 - Società a capitale pubblico

L'articolo stabilisce che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle regioni o altre pubbliche amministrazioni locali per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività degli enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, e degli stessi enti:

- devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara;
- non possono partecipare ad altre società o enti (escluse le società che svolgono intermediazione finanziaria prevista dal Dlgs n. 385/1993);
- devono avere oggetto sociale esclusivo;
- entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto devono cessare le attività non consentite o scorporarle, anche costituendo società separate da collocare, entro ulteriori 18 mesi, sul mercato secondo le norme in materia di privatizzazioni o cederle, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, a terzi (i contratti relativi alle attività non cedute o scorporate perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto).

I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle suddette disposizioni (comma 1 e 2 dell'articolo in oggetto) sono nulli.

Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo in oggetto, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. Occorrerà bene definire, in sede interpretativa, il concetto di strumentalità rispetto all'attività dell'ente, per individuare con certezza l'ambito soggettivo d'efficacia della norma.

Articolo 14 - Poteri dell'Autorità Antitrust

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora lo giudichi urgente per la necessità di evitare un danno grave e irreparabile per la concorrenza, può d'ufficio adottare misure cautelari atte a impedire il verificarsi o il protrarsi di un'infrazione.

Tali misure non possono essere rinnovate o prorogate. La sanzione che può essere comminata alle imprese che violano le misure cautelari arriva al 3% del loro fatturato.

Entro 3 mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento di violazioni le imprese oggetto di procedimento per infrazione alle norme antitrust possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione, che, se reputati idonei dall'Autorità, possono essere resi obbligatori per l'azienda con la conseguente chiusura del procedimento, senza accertare l'illecito.

La violazione degli impegni comporta una sanzione fino al 10% del fatturato e la riapertura d'ufficio del procedimento precedentemente chiuso, che potrà essere disposta anche per parti fuorvianti, incomplete o inesatte.

Infine, l'Autorità definirà in via generale i casi in cui, per la collaborazione prestata nell'accertamento delle infrazioni, l'impresa potrà avere una riduzione della sanzione pecuniaria, ovvero la non applicazione.

Articolo 29 - Riduzione di spesa per commissioni.

Se, come abbiamo visto, il decreto non dispone la soppressione mera e generalizzata delle commissioni consultive e degli altri organismi collegiali, è altrettanto vero che la norma in discorso (a fini di contenimento della spesa pubblica), mira a una loro riduzione importante.

Le spese relative sono ridotte del 30% e le amministrazioni tutte, statali e non, sono chiamate a ridurre gli organismi, con procedure non dissimili da quelle previste dalla finanziaria 2002, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, che - è bene rammentare - è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gu (4 luglio 2006).

Dobbiamo osservare, conclusivamente e in sede di breve commento, che la legittimità costituzionale di diverse parti del provvedimento è decisamente dubbia.

La competenza statale in materia di concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concertanti i diritti civili e sociali ha carattere di "trasversalità", nel senso che tocca e impinge materie attribuite alla competenza - esclusiva o concorrente - delle Regioni.

Nel caso in questione, particolarmente, lo Stato è intervenuto sulla distribuzione commerciale, la panificazione, la somministrazione di alimenti e bevande che sono di sicura competenza esclusiva regionale; analogamente, ha lambito ambiti di materie (tutela della salute, professioni, alimentazione, coordinamento del sistema di finanza pubblica e altri ancora) rimessi alla competenza legislativa concorrente.

Ora, già si è osservata l'equivoca impostazione di alcuni passaggi nei quali, assunta una propria competenza esclusiva, lo Stato fissa un termine alle Regioni per l'adeguamento delle proprie normative.

La verità è che, con riferimento alle materie "trasversali" Stato e regioni devono attenersi a principi quali quello d'intesa e quello di leale collaborazione che la decretazione d'urgenza



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

LEGALE

senza alcun previo confronto interistituzionale viola in re ipsa. Si noti che, anche a voler configurare l'intervento dello Stato come necessitato in base all'art. 120, comma 2, della Costituzione, nondimeno sarebbero state violate le disposizioni dell'art. 8 della legge 131/2003, che, per espresso rinvio

della Carta fondamentale, disciplinano l'intervento sostitutivo statale.

Occorre, dunque, attendere gli sviluppi delle eventuali, ma non improbabili, questioni di legittimità sullo stesso che saranno oggetto di tempestiva comunicazione.

Disegno di legge Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

Si informa che sono all'esame della Commissione X della Camera dei Deputati due proposte di legge relative all'istituzione del marchio "100 per cento Italia" per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (664 e 848).

Detti provvedimenti riprendono i contenuti del disegno di legge 3463 il cui esame si è interrotto nel corso della precedente legislatura.

Si richiamano, in sintesi, i contenuti principali dei provvedimenti.

Istituzione del marchio "100 per cento Italia"

È prevista l'istituzione del marchio "100 per cento Italia", di proprietà dello Stato italiano, per prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione o semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia.

Concessione del marchio

Il marchio è rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio.

L'impresa interessata deve presentare la richiesta di autorizzazione alla Camera di commercio territorialmente competente con allegata un'autocertificazione relativa:

- al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;
- all'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;
- all'attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

Il ministero dello Sviluppo economico può autorizzare il rilascio di marchi da parte di consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali o di specifiche filiere produttive.

Presso il ministero viene istituito l'albo delle imprese autorizzate ad utilizzare, per i propri prodotti, il marchio in questione.

Leggi e provvedimenti

Le imprese ogni due anni dovranno attestare il permanere dei requisiti necessari per il marchio con un'autocertificazione da depositare presso il ministero dello Sviluppo economico che potrà avvalersi delle Camere di commercio competenti per territorio.

Controlli

Le Camere di commercio hanno il compito di effettuare il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza e di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati dal ministero dello Sviluppo economico.

Le Camere di commercio e i consorzi, anche tramite gli istituti di certificazione autorizzati dal ministero, devono altresì effettuare controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio per verificare la sussistenza dei relativi requisiti.

Eventuali ipotesi di indebito utilizzo possono essere segnalate alle Camere di commercio o ai consorzi da parte dello stesso ministero.

Qualora vengano riscontrate violazioni, il ministero dispone la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio e, nelle more dell'accertamento, l'utilizzo del marchio potrà essere inibito a titolo cautelare.

Il ministero deve rendere nota al pubblico la revoca del marchio tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

Sanzioni

Le imprese il cui marchio sia stato revocato non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo di marchi prima che siano trascorsi 3 anni dalla revoca.

Se la richiesta di autorizzazione riguarda lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non potrà essere presentata prima che siano decorsi cinque anni. Qualora ne abbia notizia, il ministero dello Sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

L'utilizzo illecito del marchio è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II del codice penale e ai sensi del codice sulla proprietà industriale; pena accessoria è la pubblicazione della sentenza. (518 cp).

Etichettatura dei prodotti



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi e provvedimenti

Al fine di consentire l'informazione agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati fuori dall'Unione europea che prevede l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale e di igiene e sicurezza dei prodotti.

Il produttore o l'importatore fornirà inoltre sull'etichetta dei prodotti finiti e intermedi informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali sul lavoro, igiene e sicurezza, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Il ministero stabilirà con decreto le procedure per individuare le caratteristiche dell'etichettatura e le modalità dei controlli, le misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi.

Disposizioni specifiche in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili

Le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna; l'etichetta contiene, altresì, le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, nonché per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale, l'etichetta deve riportare la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione.

Analogha disposizione è prevista anche per i prodotti tessili, con la specificazione che, se i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore, le informazioni possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento.

Carta d'identità dei prodotti made in Italy.

È contemplata anche la possibilità di compilare una scheda informativa che contenga informazioni utili per conoscere la provenienza dei semilavorati del prodotto finale.

I contenuti e le modalità applicative della carta d'identità dovranno essere stabiliti con decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità potrà essere attuata una campagna di informazione utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete internet e stampati da inviare al domicilio dei cittadini.

Agli sportelli unici all'estero viene affidato il compito di svolgere funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della carta d'identità.

Promozione di marchi e registrazione comunitaria

Sono, infine, previste campagne di promozione dei marchi sul mercato nazionale e internazionale.

Il ministero dovrà altresì procedere alla registrazione del mar-

chio con conseguente tutela internazionale.

Le imprese facenti parte dei distretti industriali possono concertare con regioni, comuni e camere di commercio azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio in questione.

Ambito di applicazione

Le norme della legge in esame si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti; non si applicano invece ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

Decreto dirigenziale n. 6453 dell'8.6.2006

Rettifica atto ricognitivo della rilevazione dei punti vendita al 30 giugno 2005 Sezione riguardante il commercio al dettaglio in sede fissa

Si comunica che sul Burl. n. 26 del 26 giugno 2006 è stato pubblicato il decreto dirigenziale in oggetto, il quale ha rettificato l'allegato c) al decreto dirigenziale n. 2490 del 2006. Il suddetto provvedimento rettifica i dati relativi agli esercizi di vicinato presenti, al 30.06.2005, nei comuni di Binasco, Milano e Usmate Velate.

Il provvedimento di rettifica è disponibile all'indirizzo internet: www.infopoint.it/pdf/2006/01260.pdf

Statuto della società cooperativa europea (Sce) e attuazione del regolamento (Ce) n. 1435/2003

A partire dal 18 agosto 2006 sarà possibile costituire, nel territorio dell'Unione europea, una società cooperativa europea (Sce) così come previsto dal regolamento (Ce) n. 1435/2003. L'oggetto principale della persona giuridica europea consiste



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

nel soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la Sce non potrà ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni.

L'aspetto che riguarda il coinvolgimento dei lavoratori in una Sce sarà disciplinato dalle disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva 2003/72/Ce.

La Sce risponderà, salva diversa disposizione dello statuto, soltanto nei limiti del capitale sottoscritto con esclusione della responsabilità dei soci.

L'articolo 2 del regolamento elenca le ipotesi che potranno dar luogo alla costituzione della cooperativa:

- da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;
- da almeno cinque persone fisiche e società, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;
- da società e da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;
- mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi;
- mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

L'articolo 3 e 4 regolamentano le disposizioni relative al capitale. Quest'ultimo dovrà essere espresso in valuta nazionale, pari ad almeno 30.000 euro e potrà essere costituito solo da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le quote saranno obbligatoriamente nominative.

Lo statuto potrà prevedere anche diverse categorie di quote che conferiscano diritti diversi in materia di ripartizione degli utili.

Lo statuto della Sce ai sensi dell'articolo 5 dovrà indicare almeno:

- la denominazione sociale della Sce preceduta o seguita dall'abbreviazione «Sce» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità illimitata»,
- l'indicazione esatta dell'oggetto sociale,
- il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che sono soci fondatori dalla Sce; in quest'ultimo caso occorre indicare l'oggetto e la sede sociale,
- l'indirizzo della sede sociale della Sce,
- le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci,
- i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,
- il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità

del capitale,

- le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale,
- i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali,
- le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali,
- le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum,
- la durata della vita della società, se a durata limitata.

La sede sociale dovrà essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle Sce registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale. L'articolo 7 concede la possibilità di trasferire la sede da uno Stato ad un altro Stato membro senza lo scioglimento della cooperativa.

L'articolo 8 prevede il regime della legge applicabile.

La Sce sarà disciplinata:

- dalle disposizioni del presente regolamento;
 - ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della Sce;
 - per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento;
 - dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le Sce;
 - dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la Sce ha la sede sociale;
 - dalle disposizioni dello statuto della Sce, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la Sce ha la sede sociale.
- L'articolo 12 prevede che gli atti e le indicazioni riguardanti la Sce soggetti all'obbligo di pubblicità saranno pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro per le società per azioni in cui la Sce ha la sede sociale.

L'articolo 13 prevede che l'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una Sce saranno oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'acquisto della qualità di socio è soggetto all'approvazione dell'organo di direzione o di amministrazione. Le decisioni di rifiuto potranno essere impugnate dinanzi all'assemblea generale.

I casi di perdita della qualità di socio sono ai sensi dell'articolo 15:

recesso;

- esclusione, qualora il socio contravenga in modo grave ai propri obblighi o compia atti contrari agli interessi della Sce,
- cessione, se consentita dallo statuto, di tutte le quote possedute a un socio o a una persona fisica o un'entità giuridica che acquista la qualità di socio,
- scioglimento di un socio che non sia una persona fisica,
- fallimento,
- decesso,
- altri casi previsti dallo statuto o dalla legislazione sulle cooperative dello Stato membro in cui la Sce ha sede sociale.



Legale

L'Informatore

ottobre 2006

Leggi e provvedimenti

La sezione seconda del capo II del regolamento regola la procedura di costituzione della cooperativa europea mediante fusione.

La sezione terza regola la procedura di costituzione mediante trasformazione di una cooperativa in Sce senza scioglimento della cooperativa medesima.

La sezione prima del capo III disciplina il sistema dualistico (un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza) e la sezione seconda il sistema monistico (un organo di amministrazione), con una sezione terza che prevede una disciplina comune ad entrambi. La sezione quarta tratta il funzionamento dell'assemblea generale.

Il regolamento prevede anche la possibile esistenza di assemblee settoriali e separate.

Lo statuto in tal caso determina la suddivisione in settori o sezioni e il numero dei rispettivi delegati.

Le assemblee eleggeranno i loro delegati. Quest'ultimi, designati secondo tali modalità, costituiranno l'assemblea generale della Sce, in cui rappresentano il loro settore o la loro sezione. Viene prevista anche la possibilità di emettere titoli diversi dalle quote o obbligazioni privi di diritto di voto, che potranno essere sottoscritti sia dai soci e sia da terzi. I detentori potranno usufruire di vantaggi particolari in conformità dello statuto o delle condizioni fissate all'atto della loro emissione. Il valore nominale complessivo dei titoli e delle obbligazioni non potrà superare l'ammontare stabilito nello statuto.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25/7/06 è stata pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo economico relativa all'attuazione del regolamento n. 1435/2003.

Secondo il ministero la disciplina delle fonti e il principio di non discriminazione, entrambi richiamati nel regolamento comunitario danno vita ad un sistema pienamente definito e coerente, che consente sin dal 18 agosto 2006 l'attuazione in Italia dell'atto comunitario in esame. Il ministero sottolinea che tale considerazione trova conferma anche dal mancato inseri-

mento del regolamento 1435/2003/Ce fra le disposizioni della legge comunitaria.

La circolare ha in tale ottica una funzione meramente ricognitiva della disciplina delle Sce mediante la semplice illustrazione delle regole dettate dal regolamento.

Con riferimento alle eventuali lacune normative che l'attuazione del Regolamento potrà evidenziare nel corso del tempo, anche a causa della specificità e della novità della Sce, il ministero individua possibili successivi interventi.

Nella circolare si tenta di definire il quadro nazionale di riferimento, per verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni del regolamento.

In particolare il ministero sostiene che dal regolamento emerge un quadro normativo che si ispira alle disposizioni dettate in tema di Spa e la cui portata è tale da assorbire l'eventuale presenza di quei parametri per i quali in Italia è possibile far riferimento alle disposizioni della Srl.

Il ministero inoltre sottolinea come il regolamento in tema di Sce sia fortemente connesso (come stabilisce il considerando n. 17 ed altre norme dispositive del regolamento stesso) al recepimento della direttiva n. 72/2003, relativa al coinvolgimento dei lavoratori, che deve avvenire con decreto legislativo entro il 18 agosto 2006, in base a quanto previsto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.

In proposito il regolamento prevede che, nel caso in cui lo statuto sia in contrasto rispetto alle modalità stabilite ai sensi della direttiva 2003/72/Ce, uno Stato membro potrà prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione della Sce sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni dell'assemblea generale.

Tale previsione secondo l'orientamento espresso nella circolare è conforme alla normativa italiana che prevede per l'organo amministrativo la possibilità di adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili, senza la necessità di una delibera assembleare.

Varie

Termini di pagamento Dlgs. 231/2002 Saggio di interesse Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2006

Nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, il ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, per il

semestre 1° luglio - 31 dicembre 2006, è determinato nella misura del 2,83%.

Tale saggio di riferimento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 - relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interesse è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili il saggio di interesse di cui all'art. 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.



Legale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 173/2006 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare Rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice appalti

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006 della legge di conversione 12 luglio 2006 n. 228 del decreto legge 173/2006 recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa. L'articolo 1 octies del decreto legge coordinato con la legge di conversione prevede alcune modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, riguardante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture.

Le modifiche apportate riguardano principalmente il differimento del termine di entrata in vigore di alcune disposizioni. Resta ferma la previsione generale sull'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti a partire dal 1 luglio 2006. Dette disposizioni si applicheranno ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, l'applicazione delle nuove norme riguarderà i contratti relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sono modificati invece i termini di entrata in vigore, prorogati al 1 febbraio 2007, per le disposizioni afferenti le seguenti fattispecie:

- appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza di nuova costituzione previsti dall'articolo 33;
 - nella procedura di avalimento, la disposizione che prevede l'esecuzione del contratto da parte dell'impresa che partecipa alla gara e vieta per l'impresa ausiliaria l'assunzione, a qualsiasi titolo, del ruolo di appaltatore o di subappaltatore prevista dall'articolo 49, comma 10;
 - il dialogo competitivo di cui all'articolo 58;
 - gli accordi quadro di cui all'articolo 59 per i settori ordinari.
- Per le indicate procedure, iniziate tra il 1 luglio 2006 e l'entrata in vigore della legge di conversione, si applicheranno le disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei bandi o avvisi ovvero alla data di invio degli inviti a presentare l'offerta; a tal fine, pertanto, le disposizioni della legge Merloni abrogate dal decreto legislativo n. 163, riferite a tali fattispecie, rimarranno in vigore fino al 31 gennaio 2007.

Per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari, viene rinviata l'applicazione della nuova procedura negoziata che sarà vigente solo per le procedure successive al 1 febbraio 2007.

Le disposizioni rinviate definiscono una procedura meno

restrittiva che supera i limiti imposti dalla legge Merloni riguardanti l'ammissione della trattativa privata solo in caso di urgenza e con limitazioni di importi massimi.

Analogamente, viene rinviata alla medesima data (1 febbraio 2007) l'introduzione degli appalti di lavoro che affidano congiuntamente la progettazione e l'esecuzione di un'opera (cosiddetti appalti integrati).

La legge di conversione, inoltre, abroga la lettera f), comma 4, articolo 177, relativa ai criteri generali per l'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale attraverso procedura ristretta.

Tra i criteri di aggiudicazione dei contratti è eliminato quello relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad altre imprese.

Principi da applicare da parte delle stazioni appaltanti nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) Procedura di infrazione 2005/4065 ex art. 226 del Trattato Ce Circolare 27.4.2006

Sulla Gu n. 167, del 20.7.2006, è stata pubblicata la circolare del dipartimento per le politiche comunitarie attinente l'argomento in oggetto.

Col detto provvedimento è stato precisato che la Commissione europea, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2005/4065, ha constatato che diverse amministrazioni italiane richiedono ai partecipanti alle gare per il servizio dei buoni pasto l'indicazione della lista degli esercizi convenzionati "attivi", per tali intendendosi quelli che hanno già emesso fatture per servizi prestati in favore della società concorrente, in un determinato periodo anteriore alla gara di appalto.

In proposito viene specificato che in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, rispetto a quelle operanti in altri Stati membri.

L'adozione di tali criteri precluderebbe la possibilità dell'attribuzione dell'appalto per quelle imprese che non operano sul mercato italiano dei servizi di ristorazione, mediante una rete di servizi convenzionati.

Le procedure di gara attuate con le predette regole sono, quindi, in contrasto con i precetti di non discriminazione e di parità di trattamento, di cui è espressione l'art. 49 del Trattato Ce. Le stazioni appaltanti vengono, pertanto, invitate a non richiedere, per l'avvenire, fra i requisiti per la partecipazione alle gare il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato, che siano già convenzionati con il prestatore. Resta fermo che continueranno a richiedersi gli elementi pre-



Legale

visti dalle direttive comunitarie recepite dall'ordinamento giuridico italiano.

Tra questi, il congruo fatturato triennale, l'elenco dei principali servizi prestati nel proprio paese d'origine e/o nel territorio italiano, negli ultimi tre anni; la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati per la prestazione del servizio; la esposizione delle misure adottate per garantirne la qualità.

Viene, da ultimo, segnalato che la reiterazione nei descritti comportamenti potrebbe comportare la condanna dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 228 del Trattato Ce, al pagamento delle sanzioni pecuniarie di elevatissimo importo, oltre all'adozione di provvedimenti a carico dei pubblici funzionari, che vi hanno dato causa.

Direttiva cosmetici Adeguamento al progresso tecnico

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 20 luglio 2006 la direttiva 2006/65/Ce della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

Il testo sinora vigente della direttiva, è stato modificato solo con riferimento agli Allegati II e III i quali sono modificati dall'Allegato alla "nuova" direttiva.

L'obiettivo della direttiva sui prodotti cosmetici, redatta sentito

L'Informatore

ottobre 2006

Varie

il comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori e la cui prima versione risale al 1978, è multiplo:

- garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici;
- garantire i diritti dei consumatori;
- incoraggiare gli scambi commerciali;
- eliminare le barriere commerciali.

Da allora la direttiva è stata successivamente integrata e modificata, in base alle nuove acquisizioni scientifiche in materia di sicurezza.

La modifica operata dalla direttiva 2006/65/Ce, per esempio, è stata giustificata dalla necessità di una strategia globale che disciplini le tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione del sopraccitato comitato i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

Inoltre:

- gli Stati membri prenderanno i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1° dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi;
- gli Stati membri metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1° settembre 2006.

Per ulteriori approfondimenti della materia:

- l'area tematica "Cosmetici" della Dg Imprese della Commissione europea;
- la scheda Scadplus di sintesi sulla direttiva;
- l'area tematica "Cosmetovigilanza" del sito web Farmacovigilanza, curato dalla Società italiana di farmacologia e dalla Fondazione Gianfranco Ferro.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Al via i Pics, Piani integrati per la competitività di sistema. **Pag. 73**

FINANZIAMENTI

- ▶ Bando eContentplus (Unione europea). **Pag. 77**
- ▶ Bando Asia Invest II. **Pag. 77**
- ▶ Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (Lr 7/00, art. 9).. **Pag. 78**
- ▶ Abbattimento tassi per realizzare programmi d'investimento. **Pag. 78**
- ▶ Abbattimento tassi per operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 78**

BANDI E FINANZIAMENTI

Mercati;

- Direzione Generale Giovani, Sport e Promozione Attività;
- Turistica e Direzione Generale Artigianato e Servizi.

Obiettivi

Sostenere i soggetti locali, sia pubblici che privati, per l'attuazione di interventi integrati e complementari fra loro in grado di generare effettiva crescita per il contesto locale alla luce di una idea di sviluppo condivisa. ▼

Azioni ammissibili

Un Pics è un programma integrato di interventi pubblici e privati finalizzati al rafforzamento e al miglioramento della competitività di un dato territorio: in ragione di ciò deve essere ben evidente la coerenza esistente tra le tipologie di interventi previste dal Pics ed il valore aggiunto che ogni progetto porta al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo.

Interventi di iniziativa pubblica:

- 1) Riqualificazione di nuclei di interesse storico, culturale e ambientale con specifico riferimento alle strutture funzionali allo sviluppo economico del territorio locale (integrazione dei sistemi commerciali, turistici, artigianali);
- 2) Creazione di sistemi informativi e di segnaletica di tipo integrato sul territorio (information design, piani di segnalamento stradali, piani di segnalamento turistico-culturale-commerciale);
- 3) Creazione, qualificazione ed operatività dei servizi e delle strutture funzionali allo sviluppo di sistema (aree attrezzate polifunzionali ad uso commerciale, fieristico e turistico; servizi igienici; interventi per la creazione e qualificazione di spazi e servizi destinati alla realizzazione di meeting, convegni e congressi; posteggi in prossimità di aree commerciali o turistiche; arredo urbano strettamente connesso alla riqualificazione di aree a valenza commerciale e turistica; allestimento spazi espositivi presso strutture ricettive, strutture ricreative, culturali ecc.);
- 4) Realizzazione, integrazione, arredo di aree urbane commerciali: adeguamenti reti tecnologiche, costruzione servizi igienici (arredamenti degli stessi solo per aree commerciali pedonalizzate e per le aree ove si svolgono mercati, anche contestualmente a manifestazioni folcloristiche e storiche, fiere e sagre locali);
- 5) Ristrutturazione e utilizzo di spazi di proprietà pubblica per l'inserimento di attività commerciali, di artigianato artistico, di promozione turistica, pubblici esercizi anche con forme polifunzionali;
- 6) Creazione e riqualificazione delle strutture e dei servizi relativi a percorsi storico-culturali, tematici, naturalistici, escursionistici;
- 7) Qualificazione, potenziamento, realizzazione di infrastrutture a supporto delle attività turistiche e ricettive;

IN PRIMO PIANO

Al via i Pics, Piani integrati per la competitività di sistema

Bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani integrati per la competitività di sistema (Pics).

Scadenza: 15 novembre 2006

Inquadramento normativo/programmatico

- Legge Regionale 13/2000 art. 2, comma 2 bis «Fondo Unico Regionale per gli incentivi alle imprese - imprese commerciali»;
- Decreto legislativo 112/98 art. 19, comma 6 e 12 «Fondo Unico Regionale per gli interventi in materia di sostegno ed incentivazione alla competitività delle Imprese artigiane»;
- Legge 135/2001 art. 6, comma 2 e 3 «Fondi riservati al turismo "Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'attività turistica di cui all'art. 6, commi 2 e 3 della l. 135/2001" ».

Ente erogatore/Referente

- Regione Lombardia - Giunta Regionale
- Direzione Generale Commercio, Fiere e



Bandi e finanziamenti

8) Creazione, qualificazione delle strutture lat e/o di punti informativi (realizzazione chioschi informazione commerciale e turistica);

9) Realizzazione, integrazione ed adeguamento igienico delle aree destinate allo svolgimento di mercati (posteggi per ambulanti);

10) Realizzazione di appositi spazi coperti per il posteggio a rotazione del commercio ambulante per la vendita e distribuzione di generi di prima necessità;

11) Promozione integrata e di marketing territoriale per lo sviluppo della competitività del sistema (workshop, educational tour, roadshow, familiarization tour, partecipazione ad eventi, strumenti integrati di promozione delle eccellenze artigiane, commerciali e turistiche del territorio).

Interventi di iniziativa privata:

settore commercio

1) Qualificazione, miglioramento e consolidamento delle strutture commerciali esistenti al fine di massimizzare la loro compatibilità con le funzioni residenziali, artigianali e turistiche;

2) Riconversione o riqualificazione di esercizi esistenti in particolare favorendo la specializzazione riguardo prodotti alimentari o artigianali tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata;

3) Eventi per rivitalizzazione dei centri urbani organizzati da associazioni di via regolarmente iscritte con atto pubblico;

4) Mantenimento del commercio al dettaglio nelle zone più marginali;

5) Creazione di nuovi esercizi commerciali, con particolare riferimento a formule innovative (esempio negozi multiservizio);

6) Innalzamento della qualità del servizio tramite lo sviluppo di strumenti e sistemi diretti a garantire maggiore il miglioramento della sicurezza dei consumatori e dei commercianti e la razionalizzazione dell'attività logistica.

settore turismo

1) Interventi volti ad incentivare la disponibilità di proposte per il tempo libero e a destagionalizzare l'offerta turistica: apertura di luoghi visitabili quali ville, castelli, giardini, aree naturali, attrazioni turistiche, ecc.;

2) Interventi per l'innovazione di prodotto, la sostenibilità ambientale, il miglioramento della qualità dei servizi e dei processi nell'ambito dell'offerta turistica, commerciale e dell'artigianato tipico comprendendo la razionalizzazione dell'attività logistica.

settore artigianato

1) Qualificazione, miglioramento e consolidamento dei locali dove si svolge l'attività di produzione/vendita al fine di massimizzare la loro compatibilità con le funzioni residenziali, commerciali e turistiche;

2) Riconversione o riqualificazione dei locali ove si insediano nuove attività di produzione/vendita in particolare favorendo la specializzazione riguardo prodotti alimentari o artigianali tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata;

3) Spese legali e tecniche relative all'avvio di nuove attività artigianali;

4) Innalzamento della qualità del servizio; sviluppo di strumenti e sistemi diretti a garantire maggiore sicurezza per le

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

attività artigianali, maggiore rispetto dell'ambiente e coerenza con le norme per la certificazione di qualità e migliore razionalizzazione dell'attività logistica.

Spese ammissibili

Spese di predisposizione del Pics riconosciute esclusivamente al soggetto capofila del Pics al fine di svolgere adeguatamente tutti i compiti previsti al punto 2.1.

- Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi;

- Spese per l'organizzazione di incontri e seminari;

- Predisposizione di materiale informativo;

- Spese per funzionalità operativa (es. cancelleria) direttamente riconducibili alla attività di segreteria e coordinamento: fino ad un massimo del 5% del costo del personale di cui al punto successivo.

Spese di gestione e coordinamento del Pics riconosciute esclusivamente al soggetto capofila del Pics:

- Costi di personale esterno addetto all'attività di segreteria e di coordinamento.

Spese per interventi di iniziativa pubblica:

- Lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici;

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali all'intervento;

- Progettazione, direzione dei lavori e collaudo e spese per l'acquisto di servizi forniti da consulenti esterni nella misura dell'8% del costo dei lavori a base d'asta;

- Acquisto, ammodernamento, ristrutturazione di locali ed edifici esistenti da destinare allo sviluppo di sistema;

- Interventi di messa in sicurezza, opere di riqualificazione e/o valorizzazione che interagiscono direttamente con l'area oggetto dell'intervento;

- Acquisizione di nuove attrezzature e altri beni (arredo urbano, segnaletica turistica-commerciale-culturale-stradale, impianti di sicurezza, ecc.).

Spese inerenti il processo di promozione locale e di supporto all'iniziativa Pics riconosciute nella percentuale massima del 7,5% rispetto all'investimento complessivo previsto dal Pics:

- Consulenze professionali;

- Realizzazione e diffusione di cataloghi e altro materiale promozionale dell'offerta turistica;

- Organizzazione di manifestazioni di valorizzazione del patrimonio artigianale, culturale, ambientale, turistico e dei prodotti tipici del territorio;

- Partecipazione e/o organizzazione work-shop/educational.

Spese per interventi di iniziativa privata:

- Lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici;

- Progettazione, direzione dei lavori, collaudo e piani di sicurezza;

- Acquisto di edifici e locali esistenti ad esclusione delle imprese artigiane (l'immobile dovrà essere utilizzato per la destinazione prevista per almeno 5 anni);

- Adeguamento degli spazi di produzione e/o vendita alle normative igienico sanitarie/edilizie/sicurezza);

- Acquisizione di nuove attrezzature e impianti per spazi aperti esterni ai locali commerciali in sede fissa e delle attrezzature per il commercio ambulante;



Bandi e finanziamenti

- Acquisizione di nuove attrezzature e altri beni (impianti di controllo e allarme connessi ad innalzare il profilo della sicurezza, insegne e arredi, sistemi di tutela e certificazione ambientale, ecc.);

- Acquisto di spazi e servizi per la creazione e lo sviluppo di forme innovative di vendita o produzione artigianale e sviluppo turistico-commerciale (vedi negozi multiservizio).

Spese inerenti il processo di promozione locale e di supporto all'iniziativa Pics riconosciute alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale (ex l. 580/1993) del settore del commercio nella percentuale massima del 7,5% rispetto all'investimento complessivo previsto dal Pics:

- Realizzazione di campagne pubblicitarie;
- Organizzazione di eventi, manifestazioni;
- progettazione e spese per l'acquisto di servizi forniti da consulenti esterni;
- Organizzazione di manifestazioni di valorizzazione del patrimonio artigianale, culturale, ambientale, turistico e dei prodotti tipici del territorio;
- Partecipazione e/o organizzazione work-shop/educational.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno 1 luglio 2006.

Spese inammissibili:

- Gli acquisti di autoveicoli e mezzi di trasporti;
- L'iva per i soggetti privati (i soggetti pubblici o comunque per i soggetti che non possano detrarre, compensare o recuperare in qualsiasi altra forma l'imposta sul valore aggiunto, la stessa sarà considerata spesa ammissibile)

Beneficiari/Aree geografiche

Partenariati costituiti da tre/quattro tipologie di soggetti: capofila, beneficiari, validatore ed eventualmente partner.

Soggetto capofila:

- Un comune lombardo, oppure;
- Più comuni lombardi aggregati fino ad un massimo di tre (Pics sovracomunale).

N.B. Il capofila potrà essere affiancato nella sua attività da un soggetto con adeguate competenze (università, studi professionali, Cat, ecc.) al fine di acquisire le competenze programmatiche e gestionali necessarie per svolgere le attività di predisposizione del Pics (punto azioni ammissibili).

Soggetto validatore

- Una o più associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale (ex l. 580/1993) dei settori economici coinvolti nel Pics al fine di condividere con essa il progetto e di ottenere da almeno una di esse, un parere vincolante mediante apposito atto formale.

Soggetto beneficiario

- Comuni;
- Comunità montane e unioni di comuni solo se capofila di Pics;
- Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore del commercio a livello provinciale (ex l. 580/1993);
- Micro, piccole e medie imprese (Pmi) commerciali singole o associate, con sede legale e operativa in Lombardia, che alla data di presentazione della domanda risultano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio territorial-

mente competente e che esercitano attività prevalente ricompresa nella classificazione Istat delle attività economiche 2002 codice Atecori (2) sezione G (con l'esclusione di alcuni codici) e sezione H (con l'esclusione di alcuni codici) elencati nel bando;

- Micro, Pmi artigiane, singole o associate con sede legale e operativa in Lombardia regolarmente iscritte all'Albo Artigiani di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni o che hanno presentato domanda prima dell'emanazione del presente bando e ne comunicano l'avvenuta iscrizione entro i due mesi successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, che esercitano attività prevalente ricompresa nell'artigianato di servizio connesso alla rete commerciale locale direttamente accessibile dal consumatore finale (panetteria, pasticceria, tinto/lavanderia, acconciatori, calzolai, piccole riparazioni, produzioni artistiche, ecc.);

- Micro, Pmi turistiche, singole o associate, con sede legale e operativa in Lombardia che alla data di presentazione della domanda risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e che esercitano attività prevalente connessa al turismo ricompresa nella classificazione Istat delle attività economiche 2002 ai seguenti codici Atecori sezioni I (codici 60-61-62- 3) e O (codice 92) elencati nel bando.

Soggetto partner

- Qualsiasi soggetto pubblico o privato presente in Lombardia, quali fondazioni, istituzioni, espressioni del mondo associativo, ecc., che intenda supportare e partecipare alla promozione del Pics in un'ottica di valorizzazione dell'iniziativa sul territorio fornendo sostegno formale all'iniziativa senza diritto ai contributi finanziari previsti dal bando.

Soggetti esclusi:

Beneficiari di contributi a valere sui seguenti strumenti di finanziamento regionali qualora il procedimento non risultasse ancora concluso al momento della promulgazione della graduatoria di assegnazione dei fondi:

- Lr 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;

- Pic (Piano integrato del commercio) di cui alla Dgr 14 novembre 2003 n. 7/15056 coordinata con le modifiche apportate all'allegato A, effettuate con Dgr n. 7/16656 del 5 marzo 2004;

- Docup Obiettivo 2 2000-2006, Misura 1.11 Supporto alla riqualificazione dei servizi commerciali e sviluppo dei servizi di prossimità - «Creazione e sviluppo di nuove imprese commerciali progetti di azione consorziata tra imprese commerciali».

Aiuto disponibile

Per il soggetto capofila:

- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 10% dell'investimento complessivo del Pics per le spese di predisposizione del Pics fino ad un massimo di C 15.000;
- riconoscimento delle spese di gestione e coordinamento inerenti l'attuazione del Pics ritenute ammissibili secondo i criteri di cui al punto 3.5 fino ad un massimo di C 5.000.



Bandi e finanziamenti

Per i soggetti pubblici:

- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di 350.000 euro complessivi per singolo Pics e nel caso di aggregazione di comuni fino ad un massimo di 500.000 euro complessivi per singolo Pics.

Per i soggetti privati:

- contributo in conto capitale (1) fino ad un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili per ciascun intervento fino ad un massimo di 50.000 euro; fanno eccezione gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate (2) per le quali l'agevolazione sarà rappresentata da un contributo interamente a fondo perduto. Non sono ammessi a finanziamento progetti che prevedono un investimento al netto di Iva inferiore a 5.000 euro.

(1)

* I contributi sono erogati alle imprese con le limitazioni di cui all'art. 72 l. 289/02 che prevede la restituzione del restante 50% del contributo, deciso dalla RI in un massimo di 4 anni con rimborso semestrale, più 2 anni di preammortamento, al tasso minimo dello 0,5%;

* Le Imprese sono finanziate in regime «de minimis» ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, regolamento Ce 12 gennaio 2001 n. 69. che stabilisce il tetto massimo degli aiuti di Stato per un importo di 100.000,00 in un periodo di tre anni;

* Il contributo Pics non è cumulabile con altri contributi regionali, pertanto un intervento (o nel caso il lotto funzionale) non sarà ammesso al finanziamento se ha già goduto di un contributo regionale, né potrà in futuro beneficiare di altri contributi regionali una volta finanziato dal Pics.

(2) Aree svantaggiate:

- aree montane individuate ai sensi della Lr 10/98: tutti i comuni appartenenti a comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 ed i Comuni montani capoluogo di provincia, esclusi dalle zone omogenee delle comunità montane ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- aree obiettivo 2, phasing out, ed 87.3.C.

N.B.: Per i Pics attuati in comuni con una popolazione residente (15.000 abitanti il contributo complessivo riconosciuto ai soggetti privati deve essere (del contributo riconosciuto alla componente pubblica, pena l'inammissibilità del Pics.

Per i Pics presentati da comuni aderenti ai sistemi turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2004 «Norme per il

turismo in Lombardia», è concessa una maggiorazione pari al 20% dell'intensità di aiuto prevista per gli interventi proposti da soggetti pubblici e del 10% dell'intensità d'aiuto prevista per gli interventi proposti da soggetti privati, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, di cui al presente bando, a valere sul capitolo 3.4.1.3.361.5940. Potranno beneficiare di tali maggiorazioni unicamente gli interventi che sono anche inseriti nel programma di sviluppo di un sistema turistico riconosciuto ai sensi della Lr 8/2004.

Le proposte di Pics ammissibili verranno finanziate fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria. La dotazione finanziaria complessiva per il bando è pari a 17.000.000 euro nonché, i fondi che si rendano disponibili derivanti dalla deliberazione Cipe 5 agosto 1998 n. 100.266/97 recante direttive per il cofinanziamento di Interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della l. 266 del 1997.

Procedura attuativa

Il Pics è uno strumento atto a racchiudere interventi progettuali d'iniziativa pubblica e privata. I soggetti beneficiari possono partecipare al Pics ciascuno attraverso il proprio investimento che dovrà risultare fortemente coerente e integrato l'uno con l'altro: finalità dei Pics è una unica competitività di sistema. L'insieme dei beneficiari di un Pics è guidato dal soggetto capofila, con il necessario coinvolgimento di soggetti validatori ed eventualmente di partner.

Per individuare un Pics occorre utilizzare uno dei seguenti criteri:

* criterio tematico: individuazione di specifiche azioni, servizi, prodotti connessi a tematiche di sviluppo ritenute strategiche per il contesto locale. Si riportano a titolo puramente esemplificativo i seguenti casi: filiere produttive, promozione di «prodotti» turistici definiti, nuova organizzazione del commercio locale, ecc.;

* criterio territoriale: individuazione di specifici luoghi o ambienti territoriali connessi ad una strategia di sviluppo comune (un quartiere, un isolato, una piazza, una strada, un porto turistico, un edificio, ecc.).

La presentazione delle domande avviene in due fasi procedurali:

Fase 1:

I partenariati presentano richiesta di contributo per la realizzazione di un Pics («Programma di Sviluppo» (3)) predisponendo la documentazione richiesta, attraverso il coordinamento del soggetto capofila.

Entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando verranno

Prospetto per la delimitazione delle aree territoriali oggetto di Pics:

Comuni	Aree ammissibili al Pics
Con popolazione residente < 2.000 abitanti	Tutto il territorio comunale (*)
Con popolazione residente < 30.000 abitanti	Porzioni territoriali con massimo 2.000 abitanti (*)
Con popolazione residente da 30.000 a 100.000 abitanti	Porzioni territoriali con massimo 5.000 abitanti (*)
Con popolazione residente con più di 100.000 abitanti	Porzioni territoriali con massimo 20.000 abitanti (*)

(*) Con riferimento alle sezioni censuarie (Censimento Istat 2004).



Bandi e finanziamenti

esaminate in via preliminare tutte le domande pervenute, e, soltanto quelle ritenute formalmente ammissibili, saranno oggetto di istruttoria condotta tramite specifici criteri di punteggio (4). A conclusione dell'istruttoria verrà predisposta la graduatoria dei Pics valutati positivamente comprensiva di ripartizione delle risorse per ciascun Pics e per ogni singolo intervento progettuale ivi incluso, approvata con decreto dirigenziale recante altresì scadenze e obblighi per i soggetti capofila dei Pics ammissibili e finanziabili.

(3) «Programma di Sviluppo»:

documento programmatico all'interno del quale si definiscono i contenuti del piano d'intervento (contesto, definizione area di intervento, partenariato, strategia di sviluppo, obiettivi, risultati attesi, individuazione delle progettualità) e che, redatto secondo norme e modalità definite dal presente bando, verrà sottoposto a specifica valutazione.

(4) Tra i criteri di valutazione della fase 1 di istruttoria si sottolinea "l'ampliamento, integrazione o sviluppo di una precedente iniziativa inserita in un Pic", benché il Pli precedentemente promosso ed oggetto di finanziamento risulti completato e rendicontato al momento della presentazione del Piano degli interventi (Fase 2).

Fase 2:

I soggetti proponenti di Pics ritenuti ammissibili e finanziabili a conclusione dell'istruttoria di cui alla Fase 1 avranno accesso alla presentazione del Pics («Piano degli Interventi»)(5) -da predisporre nei modi e nei tempi previsti da successivo atto. Per ogni Pics e intervento progettuale verrà effettuata una seconda istruttoria sulla base di criteri di punteggio e stilata una graduatoria finale di assegnazione dei fondi.

(5) «Piano degli Interventi»:

documento contenente tutte le informazioni ritenute necessarie

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

per procedere con l'attuazione del Pics e per ottenere l'effettiva assegnazione delle risorse (piani finanziari, autocertificazione di spesa, progetti definitivi, atti di approvazione degli impegni finanziari, permessi, dichiarazioni, ecc.), da predisporre solo a cura di quei comuni i cui programmi di sviluppo di cui sopra siano stati dichiarati rispondenti al bando e ammissibili a finanziamento.

Unicamente le proposte di Pics che supereranno con successo entrambe le istruttorie (Fase 1 e 2) con i rispettivi singoli interventi progettuali ritenuti ammissibili, avranno diritto all'assegnazione e all'erogazione dei contributi pubblici loro assegnati.

Le attività dei progetti compresi nei Pics dovranno essere realizzate entro e non oltre 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dei contributi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) salvo proroga richiesta entro la scadenza del termine previsto e che può essere concessa una sola volta per un periodo non superiore a 120 giorni in presenza di giustificati motivi indipendenti dalla volontà degli interessati. La data di ultimazione del progetto coincide con la data di pagamento dell'ultima fattura.

Il Pics approvato dovrà essere realizzato e rendicontato per un importo non inferiore al 70% del costo complessivo ammesso ad agevolazione, pena la revoca della totalità degli interventi finanziari concessi.

Le domande devono essere consegnate a mano a partire dal 2 ottobre 2006 allo sportello del Protocollo generale o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (si considera la data e l'ora del timbro di protocollazione).

Pubblicazione bando

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl) Supplemento straordinario al n. 32 dell'11 agosto 2006.

Finanziamenti

alla tipologia di progetto: reti tematiche fino al 100% dei costi ammissibili per un max di 1 milione; progetti mirati fino al 50% dei costi ammissibili per un max di 5 milioni.

eContentplus Scadenza 19 ottobre 2006

Pubblicato il bando 2006 relativo al programma eContentplus (Unione europea) finalizzato a rendere più accessibili ed utilizzabili i contenuti digitali europei nei settori di pubblico interesse. Con un budget di 27,3 milioni di euro il bando sostiene progetti riguardanti i settori delle informazioni geografiche, dei contenuti educativi, dei contenuti culturali e scientifici/accademici e il rafforzamento della cooperazione tra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali. Sono potenziali beneficiari, tra l'altro, le imprese fornitrici di contenuti, le imprese fornitrici di servizi Internet, le associazioni di rappresentanza delle imprese interessate ai contenuti digitali, etc. È ammessa la partecipazione sia titolo individuale sia in partnership, tuttavia deve essere evidente il valore aggiunto europeo del progetto. La sovvenzione europea differisce in base

Asia Invest II Seconda scadenza 9 marzo 2007

Pubblicato l'invito a presentare progetti di cooperazione commerciale tra le Pmi dell'Unione Europea e dell'Asia nell'ambito del Programma Asia-Invest II (2003-2007) della Commissione Europea. L'invito apre al contributo due linee d'azione: 1) Organizzazione di eventi di Matchmaking e incontri tra imprese europee e asiatiche; 2) Capacity Building. Possono candidarsi organizzazioni senza scopo di lucro promotori degli scambi tra Ue e Asia, quali camere di commercio, associazioni settoriali del commercio e dell'industria,



Bandi e finanziamenti

Ong, etc in partenariato di almeno tre membri Ue/Asia. Il contributo comunitario non supera il 75% dei costi ammissibili o il 95% per i Paesi meno sviluppati.

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (Lr 7/00, art. 9) Scadenza 31 ottobre 2006

Publicato il bando per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo di cui alla legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7, art. 9. Possono candidarsi: consorzi di tutela, organizzazioni di produttori ed altri organismi associativi di prodotto rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale; Associazioni ed enti privati senza scopo di lucro rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale; cooperative agricole e loro consorzi; consorzi misti con imprese agroalimentari. I progetti di promozione, che dovranno essere realizzati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2007, ricomprendono una delle quattro tipologie di azioni coordinate: 1) Comunicazione-informazione-promozione; 2) Campagne promozionali-seminari-incontri con operatori; 3) Presenza a manifestazioni, fiere ed eventi; 4) Ricerche di mercato. Il contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa e non può essere superiore a 80.000 euro e inferiore a 5.000 euro per beneficiario.

Abbattimento tassi per la realizzazione

L'Informatore

ottobre 2006

Finanziamenti

di programmi di investimento Scadenza 31 dicembre 2006

La Camera di Commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese aventi sede legale o operativa nella Provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 700.000 euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti (2 punti per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 dicembre 2006

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000,00 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: Aumento di capitale sociale; Emissione di prestito obbligazionario convertibile; Versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti (elevato a 2,25 punti in caso di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai Consorzi/Cooperative Fidi.



Formazione

Indice

PRIMO PIANO

- Formazione manageriale nel settore Ict" - Progetto formativo associativo con Assintel **Pag. 79**

IN PRIMO PIANO

"Formazione manageriale nel settore Ict" Progetto formativo associativo con Assintel

Cresce l'adesione delle imprese ai Fondi interprofessionali per la formazione nel Terziario (ForTe e Fondir) alimentati con il contributo dello 0,30% sulla retribuzione dei dipendenti che viene altrimenti versato all'Inps.

In particolare sono ormai migliaia le imprese con personale dirigente che hanno aderito al Fondir e anche in questo ambito, superata la fase dell'avvio, si stanno creando le condizioni per realizzare esperienze significative che offrono elementi di valorizzazione e diffusione per le strategie di formazione manageriale nel settore.

Il Fondir, peraltro, rispetto alla formazione dei manager ha la caratteristica (che lo rende particolarmente interessante per i sistemi associativi) di evidenziare un rapporto di titolarità da parte delle imprese rispetto alla destinazione dei fondi.

Le imprese sono i promotori dei progetti formativi e i soggetti quindi che, attraverso i necessari confronti e accordi con le rappresentanze dei dirigenti, identificano ed esprimono attraverso il Fondir una visione aziendale sulla crescita delle competenze manageriali. ►

Questa opportunità, percepita dalle imprese, favorisce il ruolo delle associazioni (di solito difficilmente coinvolte nella formazione manageriale) che possono agire come fattori non solo di informazione ma anche di organizzazione e sviluppo delle iniziative formative a livello interaziendale.

Le associazioni sono importanti per le molteplici realtà aziendali di piccole e medie dimensioni che non hanno la forza numerica sufficiente per attivare Piani di formazione aziendale.

Inoltre, nel presidiare i rapporti con i propri associati, possono agire come elementi di facilitazione che consentono di ascoltare e anticipare le esigenze formative delle aziende e come elementi di integrazione rispetto allo sviluppo del know-how organizzativo indispensabile per progettare ed attuare percorsi di formazione.

È esemplificativo a questo proposito il primo progetto formativo, organizzato a livello associativo, dal titolo "Formazione manageriale nel settore Ict" che è stato ammesso al finanziamento da parte di Fondir e che avrà inizio nel prossimo mese di ottobre.

L'iniziativa, che verrà gestita e realizzata dalla Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni in collaborazione con locap, una società partner della Scuola nei servizi di formazione e consulenza manageriale, coinvolge 63 dirigenti di cinque imprese associate Assintel - Associazione nazionale delle imprese dei servizi informatici: Avnet Technology Solutions srl, Avnet Emg Italy srl, Pride spa, Dag Italia srl e Avanade Italy srl.

Il progetto associativo sarà il cantiere dove si realizzeranno diversi interventi articolati fino a un'offerta complessiva di 120 ore. I corsi sono costruiti sulla base di esigenze rilevate presso le imprese e, al di là degli obiettivi specifici, hanno come filo conduttore il tema del rapporto fra tecnologia e organizzazione.


Infatti si sta rafforzando nelle imprese del settore il bisogno di attrezzarsi per affrontare la fornitura tecnologica come trasmissione al cliente di soluzioni organizzative.

La consapevolezza degli impatti organizzativi della tecnologia sui sistemi aziendali dei clienti rappresenta, per le imprese di informatica, un valore di servizio che deve essere individuato e consolidato con strategie manageriali capaci di agire sulle relazioni con il mercato sull'area della comunicazione interna e sulla gestione delle risorse umane.

Nel dettaglio si riportano, come esempio, alcuni titoli dei corsi che verranno realizzati:

- Il ruolo del leader: come gestire e far crescere figure professionali ad alta produttività intellettuale
- Comprendere il sistema cliente e il presidio della relazione consulenziale
- Comunicare col sistema mercato
- La gestione dei progetti organizzativi e tecnologici ad alto impatto
- I contratti informatici

Gli incontri di formazione si terranno prevalentemente a Milano, vi sarà anche una rete di interventi presso le sedi romane scelte dalle imprese.



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Trasporto comunitario - Per i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni, in deroga ai principi contenuti nell'art. 7 del Dpr 633/7, disposizioni previste nell'art. 40, commi 5 e 7. **Pag. 81**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 4368 del 26 luglio 2006 - Regime dell'esportazione definitiva. Art. 161, pag. 5 del Reg. (Cee) 2913/9. Nuove regole dell'Amministrazione doganale svedese circa l'accettazione delle dichiarazioni di esportazione di altri Stati membri **Pag. 82**
- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 4479 del 26 luglio 2006 - Regime dell'esportazione. Comunicazione del ministro federale delle Finanze tedesco dell'introduzione della procedura di esportazione elettronica con il sistema Ecs/Aes. **Pag. 82**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Decisione della Commissione dell'11 maggio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e proibire la commercializzazione di accendini fantasia. **Pag. 83**
- ▶ Direttiva 2006/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 che modifica la direttiva 95/2/Ce relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/Ce sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) **Pag. 87**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 1288/2006 del Consiglio del 25 agosto 2006 che modifica il Regolamento (Ce) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato dall'India **Pag. 87**

IN PRIMO PIANO

Trasporto comunitario

Per i trasporti intracomunitari di beni e relative intermediazioni, in deroga ai principi contenuti nell'articolo 7 del Dpr 633 del 1972, secondo il quale "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio nello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa" valgono le disposizioni previste nell'articolo 40, commi 5 e 7. ▼

Il trasporto comunitario di beni è definito nell'art. 40, 7° comma della legge 427/93 come: "il trasporto, con qualsiasi mezzo (stradale, ferroviario, marittimo e aereo), di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due stati membri, anche se vengono eseguite singole tratte nazionali in esecuzione di contratti derivati" (circolare n.13/E del 23/2/2004). Si può aggiungere che l'eventuale transito su territori extra-comunitari, nell'ambito di un trasporto comunitario, è compreso nella prestazione di servizio di trasporto comunitario (ad esempio un trasporto di beni che dall'Italia vengono inviati in Germania attraversando la Svizzera o viceversa che dalla Germania viaggiano verso l'Italia).

Ne consegue che in base a quanto previsto dall'articolo 40 del Dl 331/93 il trasporto è sempre territorialmente rilevante poiché questa disposizione stabilisce solo se un'operazione sia imponibile o non imponibile Iva, prova ne è che le prestazioni comunitarie che lo stesso articolo 40 considera non effettuate nel territorio dello stato oltre a fare scattare gli obblighi di fatturazione, concorrono a formare lo status di "esportatore abituale" e il "plafond" (articolo 41 comma 4 del Dl 331/93) cosa questa che non sarebbe possibile se l'operazione fosse non soggetta a iva per mancanza del requisito della territorialità.

L'art. 40, 5° comma della L. 427/93 stabilisce dove, ai fini Iva, la prestazione di trasporto comunitario di beni si considera effettuata. La regola generale indica che dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello stato se ivi ha inizio l'esecuzione. Se però il committente è un soggetto passivo d'imposta in altro stato membro, le prestazioni di trasporto comunitario di beni si considerano effettuate nel territorio di detto altro stato. Questo significa che per stabilire dove si considera effettuata la prestazione di trasporto, occorre individuare chi è il committente.

Si possono presentare tre situazioni, osservando la figura del committente:

Committente soggetto passivo d'imposta in Italia

La prestazione di trasporto comunitario di beni è considerata effettuata in Italia. La ditta italiana che riceve la fattura da



Commercio estero

parte del vettore e paga il trasporto deve, ai fini Iva, tenere comportamenti diversi in base alla figura giuridica del vettore.

* Se il vettore è una ditta italiana, il trasporto comunitario verrà fatturato con Iva.

* Se il vettore è un soggetto passivo d'imposta in un paese comunitario, emetterà fattura senza addebito di Iva che verrà dal committente integrata, ai sensi dell'art. 46 della L.427/93 nei registri Iva degli acquisti e delle vendite. È una operazione intracomunitaria.

* Se il vettore è un soggetto extra-comunitario, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale in un paese della Cee, il committente deve autofatturarsi, ai sensi dell'art. 17, 3° comma, del Dpr 633/72 e registrare l'autofattura nei registri Iva delle vendite e degli acquisti. (Non costituisce operazione intracomunitaria).

Committente soggetto passivo d'imposta in un altro paese comunitario

La prestazione di trasporto comunitario di beni è considerata effettuata in detto paese. Se il vettore è italiano o di un altro paese comunitario diverso da quello del committente, emetterà fattura per il trasporto comunitario senza addebito dell'Iva, **Committente privato o extra-comunitario**

Dichiarazioni di esportazione di altri Stati membri Nuove regole dell'amministrazione doganale svedese

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 26 luglio 2006. **Regime dell'esportazione definitiva. Art. 161, p. 5 del Reg. (Cee) 2913/92. Nuove regole dell'amministrazione doganale svedese circa l'accettazione delle dichiarazioni di esportazione di altri Stati membri.**

L'Amministrazione doganale svedese ha comunicato che a decorrere dal 1° settembre 2006, gli uffici doganale svedesi non accetteranno dichiarazioni di esportazione le cui formalità di vincolo al regime avrebbero dovuto compiersi in altro Stato membro in applicazione all'articolo 161, p. 5 del Reg. (Cee) 2913/92.

L'amministrazione doganale svedese precisa che sarà possibile presentare la dichiarazione doganale di esportazione proveniente da altro Stato membro presso un ufficio doganale di uscita svedese e, quindi, in deroga al citato articolo 161, p. 5, solo per i casi previsti dall'articolo 794 del Reg. (Cee) 2454/93 e cioè quando le merci non sono soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3000 euro.

L'Informatore

ottobre 2006

In primo piano

La prestazione di trasporto si considera effettuata nello stato membro in cui è eseguita. Il vettore italiano emette fattura con Iva, se la prestazione è eseguita in Italia.

Alcuni esempi di trasporto intracomunitario:

1) un trasportatore italiano esegue per conto di committente austriaco un trasporto di merce dall'Italia all'Austria.

Il trasportatore italiano emette nei confronti del committente austriaco una fattura non imponibile Iva ai sensi dell'art. 40, commi 5-7, legge 427/93.

2) Un trasportatore finlandese esegue un trasporto di merce dall'Italia alla Finlandia per conto di un committente italiano. Il committente italiano riceve dal trasportatore finlandese una fattura senza Iva. Deve integrarla ai sensi dell'art. 46 della legge 427/93 e registrarla ai sensi dell'art. 47 della medesima legge sui registri degli acquisti e delle vendite (È una operazione intracomunitaria).

3) Un trasportatore croato esegue un trasporto di merce dall'Italia all'Austria per conto di un committente italiano. L'Iva è dovuta in Italia.

Se il trasportatore croato non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o in un altro paese Ue, il committente italiano deve autofatturarsi ai sensi dell'art. 17, comma terzo. (Non costituisce una operazione intracomunitaria).

Legislazione nazionale

Si coglie l'occasione per ribadire quanto già precedentemente indicato nella circolare 173/D del 2 luglio 1998, parte II, comma 4, e cioè che ai sensi del citato art. 161, p. 5 del Reg. (Cee) 2913/92, la dichiarazione di esportazione deve essere presentata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale è ubicata la sede dell'esportatore o, come criterio sussidiario, all'ufficio doganale ove le merci sono caricate o imballate. Si ricorda altresì che i criteri in deroga a tale principio, sono quelli convenuti in sede comunitaria e che devono essere debitamente giustificati (cfr. all. 1 della circolare 173/D del 2.7.1998).

Regime dell'esportazione Introduzione della procedura di esportazione elettronica con il sistema Ecs/Aes in Germania

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 26 luglio 2006. **Regime dell'esportazione. Comunicazione del ministro federale delle Finanze tedesco dell'introduzione della procedura di esportazione elettronica con il sistema Ecs/Aes.**

Il Ministero federale tedesco ha comunicato a questa ammini-



strazione che dal 1° agosto 2006, in Germania è stata introdotta la procedura di esportazione elettronica applicando i principi europei dello scambio elettronico dei dati previsti dal Sistema di controllo all'esportazione (Ecs - Export Control System) che fa parte del più ampio progetto comunitario del Sistema di esportazione automatizzata (Aes - Automated Export System).

L'introduzione di tale sistema comporta che gli operatori tedeschi che hanno effettuato le formalità di esportazione in Germania, che effettuano operazioni indirette recandosi, quindi presso una dogana di uscita comunitaria, potranno essere muniti di un documento di accompagnamento esportazione (Ead - Export Accompanying Document) che sostituirà l'esemplare 3 del Dau.

Come specificato dal comunicato del ministero federale delle Finanze della Germania, il documento di accompagnamento

esportazione (Eas) emesso da tale amministrazione e presentato agli uffici di uscita della dogana italiana, non conterrà la firma autografa del dichiarante - o di un suo rappresentante - in quanto quest'ultimo è identificato dal sistema IT tedesco. Per quanto, invece, concerne il timbro apposto dalla dogana di partenza tedesca e relativa firma del funzionario, questi saranno sostituiti da un numero identificativo (Mrn) attribuito al documento stesso dal sistema IT tedesco.

A tal fine ai allega un fac-simile dell'Ead stampato dagli uffici di esportazione tedeschi.

Vorranno codeste direzioni regionali assicurare la massima diffusione presso tutti i propri uffici della presente comunicazione al fine di evitare inconvenienti e ritardi alle operazioni della specie.

Restano fermi gli adempimenti degli uffici di uscita, compresi quelli in materia di attestazione di uscita e di controlli.

Immissione sul mercato di accendini Decisione della Commissione dell'11 maggio 2006

► **DECISIONE** della Commissione dell'11 maggio 2006. **Prescrizione agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.**

1. In forza della direttiva 2001/95/Ce, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

2. Conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/95/Ce se la Commissione viene a conoscenza del fatto che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa può, a determinate condizioni, adottare una decisione che richieda agli Stati membri di adottare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l'immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescrivere il ritiro o richiamo dal mercato.

3. Tale decisione è legata al fatto che gli Stati membri differiscono in modo significativo nella strategia adottata o da adottarsi per affrontare il rischio in questione; che il rischio, in considerazione della natura del problema di sicurezza, non può essere affrontato con l'urgenza del caso nell'ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti in questione; e che il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto adottando misure appropriate applicabili a livello comunitario per assicurare un livello coerente e elevato di protezione della salute e della sicurezza

Legislazione comunitaria

dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.

4. Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché producono fiamma o calore e contengono un combustibile infiammabile. Essi presentano un grave rischio quando sono usati in modo improprio dai bambini, il che può determinare incendi, lesioni o anche decessi. Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini, il numero estremamente elevato di tali articoli immesso sul mercato e le condizioni d'uso prevedibili, la gravità del rischio che gli accendini costituiscono per la salute dei bambini va affrontata in relazione al loro possibile uso ludico da parte dei bambini.

5. I gravi rischi posti dagli accendini sono confermati dai dati e dalle informazioni disponibili sugli incendi nell'Ue riconducibili a bambini che giocano con accendini. Un rapporto pubblicato dal ministero del Commercio e dell'industria del Regno Unito nel febbraio 1997 intitolato "European research - accidents and matches" per il 1997 stima l'entità del fenomeno nell'Ue a un totale di 1200 incendi, 260 feriti e 20 decessi all'anno. Informazioni di incidenti gravi, ed anche mortali, continua ad essere causato da bambini che giocano con accendini non a prova di bambino.

6. Strumenti di legge che stabiliscono i requisiti di resistenza per gli accendini, equivalenti a quelli enunciati nella precedente decisione, esistono in Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d'America (Usa). Negli Usa, prima di varare la legislazione, è stata avviata un'indagine. La proposta formulata nel 1993 dalla Consumer Product Safety Commission statunitense in merito a un regolamento sugli accendini, stimava che, negli Usa, più di 5000 incendi, 1150 feriti e 170 decessi fossero causati ogni anno da accendini usati da bambini.

7. La prescrizione statunitense in materia di sicurezza per i bambini è stata introdotta nel 1994. Nel 2002 uno studio Usa sull'efficacia di detta prescrizione segnalava una riduzione del 60% degli incendi, delle lesioni e dei decessi.



Commercio estero

8. Dalla consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/Ce è emerso che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri quanto alla strategia da adottare per affrontare i rischi posti dagli accendini non a prova di bambino.

9. Due norme tecniche riguardano la sicurezza degli accendini: la norma europea e internazionale En Iso 9994:2002 "Accendini - Specifiche di sicurezza" che detta specifiche in materia di qualità, affidabilità e sicurezza degli accendini unitamente ad appropriate procedure per i test di fabbricazione, ma che non comprende specifiche in materia di sicurezza per i bambini, e la norma En 13869:2002 "Accendini - Accendini di sicurezza bambini - Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova" che fissa specifiche in materia di sicurezza per i bambini.

10. I riferimenti della norma En Iso 9994:2002 sono stati pubblicati a cura della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/95/Ce conferendo così presunzione di conformità alla prescrizione generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/Ce per quanto concerne i rischi cui si applica tale norma. Per affrontare la questione della sicurezza per i bambini alcuni Stati membri ritengono che la Commissione dovrebbe pubblicare sulla Gazzetta ufficiale anche i riferimenti della norma En 13869:2002. Altri Stati membri ritengono però che la norma En 13869:2002 dovrebbe essere prima riveduta in modo sostanziale.

11. In assenza di provvedimenti comunitari in materia di accendini a prova di bambino e di divieto degli accendini fantasia alcuni Stati membri potrebbero adottare misure nazionali divergenti. L'introduzione di tali misure determinerebbe inevitabilmente un livello diseguale di protezione e ostacoli intracomunitari agli scambi di accendini.

12. Non vi è una legislazione comunitaria specifica che si applichi agli accendini. Il rischio non può essere trattato efficacemente ricorrendo alle altre procedure stabilite in strumenti specifici della normativa comunitaria, considerata la natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e in modo compatibili con il grado d'urgenza del caso. Occorre quindi far ricorso ad una decisione conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/95/Ce.

13. Considerato il grave rischio costituito dagli accendini e per assicurare un livello elevato e coerente di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori su tutto il territorio dell'Ue, nonché per evitare ostacoli agli scambi, andrebbe adottata una decisione temporanea conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/95/Ce. Tale decisione dovrebbe, in tempi brevi, subordinare la commercializzazione degli accendini alla condizione di sicurezza per i bambini. Una simile decisione servirebbe ad evitare ulteriori danni e decessi nelle more di una soluzione permanente che dovrebbe basarsi su un consenso internazionale.

14. Il requisito di essere a prova di bambini contemplato dalla presente decisione dovrebbe riguardare gli accendini usa e getta poiché tali accendini presentano un rischio particolarmente elevato d'uso improprio da parte dei bambini. Uno studio Usa del 1987, denominato "Harwood's study", dimostra che mediamente 96% degli incidenti causati da bambini che

L'Informatore

ottobre 2006

Legislazione comunitaria

giocano con accendini sono originati da accendini usa e getta. Sono molto pochi gli incidenti riconducibili ad accendini diversi da quelli usa e getta, in particolare i cosiddetti accendini di lusso o di semilusso progettati, fabbricati e commercializzati in modo da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro in un lungo periodo di tempo, coperti inoltre da una garanzia scritta e da un servizio dopo vendita per la sostituzione o la riparazione di parti durante la loro durata di vita, e che sono caratterizzati da un design sofisticato, da un materiale costoso, un'immagine di lusso e un basso grado di sostituibilità con altri accendini, e che sono inoltre distribuiti in negozi specializzati conformemente all'immagine di prestigio e di lusso della marca. Queste constatazioni sono in linea con il fatto che le persone tendono a fare maggiore attenzione agli accendini di maggior valore destinati ad essere usati per un lungo periodo di tempo.

15. Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l'attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l'elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che riproducono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati "accendini fantasia", che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini.

16. Per agevolare l'applicazione, ad opera dei produttori di accendini, della prescrizione di sicurezza per i bambini è opportuno far riferimento alle pertinenti specifiche della norma europea En 13869:2002 per far sì che gli accendini conformi alle corrispondenti specifiche delle norme nazionali che recepiscono la norma europea siano presunti conformi alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. Allo stesso scopo, gli accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi extra Ue in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione godrebbero anch'essi di una presunzione di conformità alla prescrizione di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione.

17. La coerente ed efficace applicazione della prescrizione di sicurezza per i bambini stabilita dalla presente decisione richiede la presentazione ad opera del produttore, su richiesta delle autorità competenti, di rapporti di test sulla sicurezza per i bambini emessi da organismi di test accreditati dagli enti di accreditamento facenti capo ad organizzazioni internazionali di accreditamento in altro modo riconosciuti dalle autorità a tal fine o emessi da organismi di test riconosciuti per eseguire questo tipo di test dalle autorità dei paesi in cui sono applicate prescrizioni in materia di sicurezza equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione. I produttori di accendini dovrebbero fornire tempestivamente a richiesta delle autorità competenti di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/95/Ce tutta la documentazione necessaria. Qualora il produttore non sia in grado di fornire detta documentazione entro i termini stabiliti dall'autorità competente, gli accendini andrebbero ritirati dal mercato.



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

18. Come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/Ce, i distributori sono tenuti ad assicurare che gli accendini da essi forniti siano conformi alle disposizioni di sicurezza per i bambini di cui alla presente decisione. In particolare essi devono cooperare con le autorità competenti fornendo loro, a richiesta, la documentazione necessaria per risalire all'origine degli accendini.

19. Per l'applicazione, ad opera dei produttori, delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace considerato l'elevato volume di accendini commercializzati annualmente nell'Ue e i molteplici canali di distribuzione utilizzati per la loro commercializzazione. Per tali motivi l'obbligo fatto ai produttori di immettere sul mercato soltanto accendini sicuri per i bambini dovrebbe applicarsi dieci mesi dopo la data di notifica della presente decisione mentre l'obbligo di fornire ai consumatori esclusivamente accendini a prova di bambino dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore del divieto di commercializzare tali accendini. Perciò quest'ultimo obbligo verrà stabilito all'atto di rivedere la presente decisione, un anno dopo la sua adozione.

20. L'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/Ce vieta l'esportazione dalla Comunità di prodotti pericolosi che siano stati oggetto di una decisione. Tenendo però conto della struttura del mercato degli accendini per quanto concerne il numero di produttori in tutto il mondo, il volume delle esportazioni e delle importazioni e la globalizzazione dei mercati, un divieto di esportazione non avrebbe ripercussioni positive per la sicurezza dei consumatori che si trovino in paesi terzi i quali non applichino i requisiti in materia di sicurezza per i bambini poiché le esportazioni dall'Ue verrebbero rimpiazzate da accendini non sicuri per i bambini provenienti da paesi non Ue. L'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, andrebbe quindi sospesa fino a quando non venga adottata una norma internazionale in materia di sicurezza per i bambini. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di misure in paesi terzi in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini;

21. Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/Ce.

Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

1) per "accendino" s'intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

Fatto salvo il divieto d'immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:

- una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, - la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell'accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d'ignizione riparabile, - le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell'Unione europea;

2) per "accendino fantasia" s'intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea En 13869:2002;

3) per "accendino a prova di bambino" s'intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d'età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d'ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l'accensione.

Si presumono sicuri per i bambini:

a) gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea En 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;

b) accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi non Ue in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione;

E) per "modello di accendino" s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza dei bambini;

5) per "test di sicurezza per i bambini" s'intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea En 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non Ue in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;

6) per "produttore" s'intende quanto definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/Ce;



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2006

Legislazione comunitaria

7) per "distributore" s'intende quanto definito all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/Ce.

Articolo 2

1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l'immissione sul mercato di accendini fantasia.

Articolo 3

1. Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri prescrivono ai produttori, quale condizione per l'immissione sul mercato di accendino:

a) di conservare e fornire a richiesta e senza indugio alle autorità competenti di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/95/Ce un rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini per ciascun modello di accendini unitamente a campioni degli accendini del modello testato, a riprova del fatto che il modello di accendini immesso sul mercato è sicuro per i bambini;

b) di attestare a richiesta alle autorità competenti che tutti gli accendini di ognuna delle partite immesse sul mercato sia conforme al modello testato e di fornire a richiesta alle autorità la documentazione del programma di test e di controllo a convalida di tale attestazione;

c) di monitorare continuamente la conformità degli accendini fabbricati rispetto alle soluzioni tecniche adottate per assicurarne la sicurezza per i bambini, utilizzando appropriati metodi di test nonché di mantenere a disposizione della autorità competenti i registri di produzione necessari per comprovare che tutti gli accendini prodotti sono conformi al modello testato;

d) di conservare e fornire, a richiesta e senza indugio, alle autorità competenti un nuovo rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini qualora al modello di accendino vengano apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla capacità del modello di conformarsi alle disposizioni della presente decisione.

2. Entro dieci giorni dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri chiedono ai distributori di conservare e fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, la documentazione necessaria per identificare tutte le persone che hanno fornito gli accendini da essi immessi sul mercato per assicurare la tracciabilità del produttore degli accendini lungo l'intera catena di approvvigionamento.

3. Gli accendini per i quali i produttori e i distributori non forniscono la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti sono ritirati dal mercato.

Articolo 4

1. I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all'articolo 3 comprendono in particolare:

a) il nome, l'indirizzo e la sede principale del produttore ovunque egli sia stabilito, e dell'importatore se gli accendini sono importati;

b) una descrizione completa dell'accendino, comprendente dimensioni, forma, peso, combustibile, capacità del serbatoio, meccanismo d'ignizione e dispositivi atti ad assicurare la sicurezza per i bambini conformemente alle definizioni e ai requisiti della presente decisione. In particolare in ciò rientra una descrizione dettagliata di tutte le dimensioni, della forza richiesta o altre caratteristiche che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza dell'accendino per i bambini, comprese le tolleranze del produttore per ciascuna di queste caratteristiche;

c) una descrizione dettagliata dei test e dei risultati ottenuti, le date dei test, il luogo in cui i test sono stati eseguiti, l'identità dell'organizzazione che ha effettuato i test e l'indicazione della qualifica e della competenza di tale organizzazione ad effettuare i test in questione;

d) l'identificazione del luogo in cui gli accendini sono o sono stati prodotti;

e) il luogo ove è custodita la documentazione prescritta dalla presente decisione;

f) estremi dei documenti di accreditamento o riconoscimento dell'organismo che esegue i test.

2. I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all'articolo 3 sono emessi, in alternativa, da:

a) organismi di test accreditati, in quanto soddisfano le condizioni stabilite nella norma En Iso/Iec 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura", da un membro della Cooperazione internazionale laboratori di accreditamento (Ilac) per l'esecuzione dei test sulla sicurezza per i bambini da effettuarsi sugli accendini o altrimenti riconosciuti a tal fine dall'autorità competente di uno Stato membro;

b) organismi di test i cui rapporti sui test di sicurezza per i bambini siano accettati da uno dei paesi in cui si applicano prescrizioni di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione.

Ai fini informativi la Commissione pubblica e, ove necessario, aggiorna un elenco degli organismi di cui ai precedenti paragrafi a) e b).

Articolo 5

Il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/Ce non si applica.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione.

3. Sulla base dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti sulla via di una disposizione permanente, la Commissione decide se prolungare per periodi addizionali la validità della



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

presente decisione e se detta decisione, in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4 e l'articolo 4, debba essere modificata e se la sospensione di cui all'articolo 5, debba essere tolta. In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione decise se altre norme internazionali o regole o norme nazionali o altre specifiche tecniche, in particolare le specifiche riguardanti metodi o criteri alternativi per stabilire la sicurezza degli accendini in relazione ai bambini, possono essere riconosciute equivalenti ai requisiti di sicurezza per i bambini stabiliti dalla presente decisione. Le decisioni di cui al presente paragrafo sono prese conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/Ce.

4. Nel quadro delle attività di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione, prima della scadenza per l'attuazione della presente decisione ad opera degli Stati membri, stabilirà linee guida al fine di agevolare l'applicazione pratica della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Additivi alimentari ed edulcoranti

► DIRETTIVA 2006/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2005. **Modifica alla direttiva 95/2/Ce relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/Ce sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.**

1. Gli additivi alimentari possono essere ammessi nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

2. La direttiva 95/2/Ce stabilisce un elenco di additivi alimentari che possono essere usati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.

3. La direttiva 94/35/Ce stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.

4. Dall'adozione delle direttive 95/2/Ce e 94/35/Ce si è registrata un'evoluzione tecnica nel campo degli additivi alimentari. È opportuno quindi procedere ad un adeguamento di tali direttive per tener conto di tale evoluzione.

5. Sulla base del parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) il 26 novembre 2003 vengono apportate modifiche alle autorizzazioni in corso, al fine di limitare, per quanto possibile, il tenore di nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e nitrati addizionati agli alimenti e salvaguardando, al contempo, la sicurezza microbiologica dei

prodotti alimentari. L'Efsa raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione come "dose aggiunta". L'Efsa è del parere che la quantità aggiunta di nitriti - e non la dose residua - contribuiscano all'attività inibitoria del C; botulinum. Le attuali disposizioni dovrebbero essere modificate in modo che le dosi massime ammesse, segnalate dall'Efsa, nei prodotti a base di carne, trattati e non trattati termicamente, nei formaggi e nel pesce siano espresse come dosi aggiunte. Tuttavia, per determinati prodotti a base di carne tradizionali dovrebbero essere definite, in via eccezionale, le dosi residue massime, a condizione che i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati. Le dosi definite dovrebbero garantire che la dose giornaliera ammissibile (Dga) stabilita dal comitato scientifico per i prodotti alimentari nel 1990 non sia superata. I prodotti che non sono specificatamente menzionati nella presente direttiva, ma che sono prodotti tradizionalmente in modo analogo (ossia prodotti affini) possono, se necessario, essere classificati a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 95/2/Ce. Per i formaggi il livello dovrebbe essere espresso come dose aggiunta nel latte destinato alla produzione del formaggio. Se si applica un procedimento che prevede che i nitrati vengano addizionati dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua, i livelli dovrebbero essere identici a quelli ottenuti in caso di aggiunta diretta dei nitrati nel latte destinato alla produzione del formaggio.

6. La direttiva 2003/114/Ce recante modifica della direttiva 95/2/Ce ha imposto alla Commissione e all'Efsa di rivedere le condizioni d'impiego degli additivi p-idrossibenzoati da E 214 ad E 219 e i loro sali di sodio entro il 1° luglio 2004. L'Efsa ha valutato i dati relativi alla sicurezza dei p-idrossibenzoati ed ha espresso un parere in merito in data 13 luglio 2004. L'Efsa ha stabilito una Dga globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la somma degli esteri metilico e etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di sodio. L'Efsa ha ritenuto che tale Dga globale non debba applicarsi al parabene di propilene, dal momento che tale sostanza, contrariamente al parabene di metile e di etile, ha avuto effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti giovani. Pertanto, l'Efsa non ha potuto raccomandare una Dga per il parabene di propile a causa della mancanza di una dose priva di effetto avverso osservato (Noael). È necessario dunque vietare l'uso degli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 derivato sodico dell'estere propilico dell'acido p-idrossibenzoico dalla direttiva 95/2/Ce. È necessario inoltre revocare l'autorizzazione all'impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato dall'India

► REGOLAMENTO (Ce) n. 1288/2006 del Consiglio del 25



Commercio estero

agosto 2006. **Modifica al regolamento (Ce) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (Ce) n. 2026/97 e che modifica il regolamento (Ce) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) originari, tra gli altri, dell'India.**

A. Procedura

I. Inchiesta precedente e misure attualmente in vigore

1. Con il regolamento (Ce) n. 2597/1999 il Consiglio ha imposto un dazio compensativo definitivo sull'importazioni di fogli di polietilene tereftalato (Pet) ("il prodotto interessato") di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell'India. L'inchiesta che ha portato all'adozione di tale regolamento è di seguito denominata "l'inchiesta originale". Le misure adottate hanno la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8% e il 19,1% sulle importazioni da parte di esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1% sulle importazioni da parte di tutte le altre imprese. Il dazio compensativo imposto ai fogli di Pet prodotti ed esportati da Garware Polyester Limited ("Garware" o "l'impresa") era del 3,8%. L'inchiesta originale si è svolta tra il

L'Informatore

ottobre 2006

Legislazione comunitaria


1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

2. Con il regolamento (Ce) n. 367/2006, il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (Ce) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di Pet originari dell'India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

3. Con il regolamento (Ce) n. 366/2006 il Consiglio ha modificato il regolamento (Ce) n. 1676/2001 in seguito a un esame provvisorio parziale del dazio antidumping in vigore contro cinque produttori indiani e ha imposto un dazio antidumping compreso tra lo 0% e il 18%. Il dazio antidumping imposto alle importazioni di fogli di Pet Garware era del 17,4%. Si noti che il tasso di dazio antidumping per Garware è stato aggiustato per tener conto del livello di sovvenzione compensato dal regolamento (Ce) n. 367/2006 (cfr. anche il successivo considerando 71).

II. Domanda di riesame intermedio parziale

4. I seguenti produttori comunitari hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (Ce) n. 2597/1999, limitato al livello del dazio compensativo imposto a Garware: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe (di seguito "i richiedenti"). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di Pet.



Economico


Indice

ECONOMIA

► Previsioni macroeconomiche più favorevoli, sentiment del terziario orientato alla stabilità **Pag. 89**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**



ECONOMICO

IN PRIMO PIANO

Previsioni macroeconomiche più favorevoli, sentiment del terziario orientato alla stabilità

Nel corso del mese di agosto e nei primi giorni di settembre i principali Istituti internazionali di analisi della congiuntura hanno riconsiderato le previsioni macroeconomiche formulate per il nostro Paese alla fine del secondo semestre, elevando di qualche punto decimale la crescita del Pil italiano.

A questa maggiore fiducia degli analisti sulle capacità del nostro sistema economico di partecipare alla ripresa non corrisponde un'aspettativa altrettanto favorevole da parte delle imprese del terziario, che interpellate a giugno sullo scenario dei successivi dodici mesi prospettano una situazione di sostanziale stabilità. ▼

Previsioni macroeconomiche

Il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sono concordi nel ritenere che il Pil dell'Italia possa toccare nel 2006 la soglia dell'1,8%, mentre nei successivi dodici mesi la performance dovrebbe ridimensionarsi in ragione degli effetti restrittivi della manovra finanziaria.

Questa valutazione non è condivisa dalla Commissione euro-

pea, che prospetta una performance 2006 meno favorevole, ma crede nel rafforzamento della crescita nel 2007.

Il Centrostudi della Confindustria, come Fmi e Ocse, teme gli effetti negativi delle maggiori tensioni sui prezzi e della finanziaria di 30 miliardi, ma rimane scettico sulla possibilità che a fine 2006 il Pil italiano superi il limite dell'1,5%.

Ref-Ricerche economiche per la finanza esprimeva così a luglio la sua valutazione sulle prospettive congiunturali della nostra economia.

"Finalmente, la ripresa è arrivata anche in Italia.


Lo conferma tutto il set di indicatori di cui disponiamo. Le stime di sviluppo che presentiamo (e che confermiamo nella sostanza le previsioni da noi presentate sin dall'estate scorsa) pur non eccezionali, descrivono dunque un quadro in cui la crescita si porta su ritmi prossimi all'1,5% tanto quest'anno quanto il prossimo.

Insieme con la ripresa, è arrivata, però, finalmente, anche la consapevolezza dello stato dei conti pubblici dell'Italia. Le stime (che anche in questo caso confermano le previsioni da noi presentate da molto tempo) ci dicono che oramai una correzione dei conti è improcrastinabile.

Occorre quindi che il nostro Paese prenda atto dell'esigenza di modificare i propri comportamenti dopo un lungo periodo in cui i livelli di spesa sono stati tenuti elevati dal settore pubblico, interrompendo la traiettoria decrescente del rapporto debito/Pil e al prezzo di un cospicuo incremento del debito delle famiglie (...).

(...) La Finanziaria genererà difatti comunque un impulso di segno restrittivo alla crescita economica. Si tratta però della prima volta che in Italia una manovra di dimensioni così ampie si concentra sul ramo della spesa pubblica. Potrebbero esserci le condizioni per un innalzamento della propensione al consumo, anche se in direzione contraria opererà l'effetto dei tassi d'interesse in crescita. D'altronde, quale che sia il quadro delle politiche strutturali per la crescita, di cui abbiamo avuto un segno con il decreto Bersani, che però si è concentrato su settori molto piccoli queste richiederebbero molti anni per produrre i loro risultati. Restiamo, insomma, condannati ad un quadro di bassa crescita, ma questo è un fatto che era già ampiamente noto, e non eludibile se non in via transitoria in presenza una congiuntura internazionale più favorevole.

Nell'ultimo aggiornamento quindicinale Ref non modifica questa valutazione, segnalando che alla luce degli indicatori congiunturali più recenti si è registrato un ciclo europeo più



Economico

robusto nei mesi centrali del 2006 a cui potrebbe seguire una decelerazione nella parte finale dell'anno.

Rispetto agli osservatori più pessimisti, che insinuano l'ipotesi di un'inversione negativa del ciclo congiunturale, Ref parla, invece, di un normale rientro rispetto al punto di massimo

Timori di una ripresa dell'inflazione

I continui rincari del petrolio e la crescita dei prezzi dei beni intermedi hanno trascinato al 6% annuo il tasso di inflazione alla produzione.

Fino ad oggi questa pressione dal lato dei costi dei prodotti e dei servizi non si è trasferita che in minima parte sui prezzi finali a causa della debolezza della domanda di consumo e della concorrenza dei Paesi emergenti.

Dinamica dei prezzi: produzione e consumo

Periodo	Produzione	Consumo
2001	1,9	2,7
2002	0,2	2,5
2003	1,6	2,7
2004	2,7	2,2
2005	4,0	1,9
2006		
gennaio	4,8	2,2
febbraio	4,9	2,1
marzo	4,5	2,1
aprile	5,5	2,2
maggio	6,6	2,2
giugno	6,2	2,3
luglio	6,9	2,2

Fonte: Istat

L'Informatore

ottobre 2006

Economia

Un contributo importante alla capacità di assorbimento delle pressioni sui costi è stato garantito dal settore alimentare, ma vi sono chiari segnali di un cambiamento di questo ruolo a causa della durata del periodo, in cui produttori ed intermediari del sistema agroalimentare hanno dovuto farsi carico quasi interamente dei maggiori costi subiti per l'aumento del prezzo dell'energia e dei trasporti.

A partire dal 2005 gli indici Istat mostrano un divario sempre più ampio tra l'incremento dei prezzi alla produzione e l'incremento dei prezzi al consumo, nei primi sette mesi del 2006 l'indice alla produzione sale dal 4,8% al 6,9%, mentre l'indice al consumo si mantiene stabile intorno al 2,1%-2,3%.

Il contributo per tipo di bene industriale pone in evidenza come l'inflazione sia trainata dal settore dell'energia in primo luogo, dal settore dei beni intermedi in secondo luogo.

Le materie prime e i semilavorati hanno subito infatti forti rincari, sia per una crescita dell'offerta insufficiente rispetto alla domanda internazionale, sia per i maggiori oneri che il costo dell'energia ha trasferito sulla logistica e sui trasporti.

In analogia con quanto accade nei prezzi alla produzione l'energia da tempo stimola il processo inflativo dei prezzi finali insieme al capitolo dei trasporti, tuttavia questa azione è fino ad oggi stata compensata dal comportamento virtuoso di altri prodotti, in particolare abbigliamento e calzature, comunicazioni, mobili e altri prodotti per la casa.


Il contributo all'inflazione viene calcolato, moltiplicando la variazione percentuale nel tempo per il peso percentuale di ogni capitolo sul totale dei consumi, dividendo tale valore per la variazione dell'indice generale al fine di stabilire quanta parte di questa è imputabile a ciascun gruppo di prodotti o servizi.

Nelle due tabelle del contributo all'inflazione è possibile confrontare i valori di ciascun periodo con i rispettivi pesi, se tale contributo è superiore al peso quella determinata tipologia di prodotto o servizio ha contribuito ad accelerare la corsa dei

Contributo all'inflazione della produzione (base 2000=100)

Periodo	Beni di consumo durevoli	Beni di consumo non durevoli	Beni strumentali	Beni intermedi	Energia	Totale
2002	56,8	326,0	121,3	69,7	-473,7	100,0
2003	2,1	31,0	8,8	31,4	26,7	100,0
2004	2,4	7,4	11,2	63,0	16,1	100,0
2005	1,4	3,7	7,5	21,0	66,4	100,0
2006						
gennaio	1,5	5,9	4,9	6,5	81,3	100,0
febbraio	1,6	5,8	5,2	12,0	75,4	100,0
marzo	2,0	6,7	6,3	17,4	67,7	100,0
aprile	1,9	6,6	5,3	20,4	65,7	100,0
maggio	1,9	6,7	5,0	23,9	62,5	100,0
giugno	1,9	7,9	5,0	33,7	51,5	100,0
luglio (b)	1,9	6,9	4,6	33,5	53,2	100,0

Fonte: Istat



Economico

l'Informatore

ottobre 2006

Economia

ECONOMICO

Contributo all'inflazione

Capitoli

Periodo	Prodotti alimentari e bevande analcoliche	Bevande alcoliche e tabacchi	Abbigliamento e calzature	Abitazione, acqua, elettricità e combustibili	Mobili, articoli e servizi per la casa	Servizi sanitari e spese per la salute
2001 (1995=100)	22,494	2,440	10,044	10,229	7,268	6,360
2002 (1995=100)	22,635	2,319	11,305	1,240	7,657	4,917
2003 (1995=100)	17,966	7,038	10,901	11,872	7,679	0,955
2004 (1995=100)	15,194	9,893	9,940	8,458	8,704	4,309
2005 (1995=100)	0,000	9,468	7,757	23,723	8,709	-3,487
2006 (1995=100)						
gennaio	7,660	3,828	5,994	25,599	6,788	3,250
febbraio	6,217	6,086	5,425	25,874	6,506	3,684
marzo	7,053	6,757	5,290	26,853	7,154	2,952
aprile	6,222	6,343	5,769	25,910	6,895	2,559
maggio	6,816	6,377	5,458	26,063	6,544	2,284
giugno	9,226	6,473	5,532	25,093	6,269	2,029
luglio	12,810	6,288	5,563	27,218	7,052	-0,583
Pesi	15,442	2,733	9,757	9,500	9,891	7,724

Fonte: Istat

prezzi, in caso contrario ha svolto un ruolo di assorbimento della spinta inflazionistica.

I due principali settori virtuosi sono quelli di Abbigliamento e Calzature, con un valore 2006 che tende ad essere la metà del suo peso, e delle Comunicazioni, che rivestono un'importanza quantitativa modesta nel paniere, poco più del 3%, ma dal 2001 continuano ad evidenziare la diminuzione dei prezzi, svolgendo per questa ragione una significativa azione di contenimento dell'indice generale.

Accanto a questi due campioni di virtù Mobili, Articoli e Servizi per la casa, che hanno contribuito per una quota variabile tra il 7% e il 9% pur rappresentando quasi il 10% dei consumi complessivi e i Servizi sanitari e le spese per la salute, che, soprattutto negli ultimi due anni, hanno sensibilmente attenuato il loro apporto alla crescita complessiva dei prezzi, portandosi dal 6,3% del 2001 al 2% medio dei primi sette mesi del 2006.

Sul versante opposto, i beni che hanno alimentato l'inflazione: Abitazione ed Energia, Trasporti.

Il primo ha espresso un contributo del 10% nel 2001 e dell'11% nel 2003, superiore al suo peso nel paniere dei consumi, ma a partire dal 2005 ha notevolmente aumentato la sua incidenza, raggiungendo la quota del 23% e attestandosi sulla soglia del 25%-26% per tutti i sette mesi dell'anno in corso.

Anche i trasporti evidenziano un profilo di costante peggioramento del proprio contributo al tasso di inflazione con valori che superano il peso del capitolo nel 2004, giungono al 31% nel 2005 e si attestano al 25% nel 2006.

Il comportamento del settore alimentare non si presta a un giudizio univoco, nei primi anni del periodo considerato, dal 2001 al 2003, questo comparto ha infatti alimentato l'inflazione, mentre nel periodo successivo ha svolto una consistente azione di contenimento.

Nel corso dei primi sei mesi del 2006 il suo contributo è rimasto ben al di sotto del limite ideale rappresentato dal suo peso, ma a luglio questa situazione è cambiata e i valori percentuali tendono ad avvicinarsi alla soglia del 13%, il peso del capitolo. Nell'ambito dei capitoli di spesa che non si collocano nettamente in uno dei due profili, figurano Bevande alcoliche e tabacchi, Istruzione, Ricreazione spettacoli e cultura, Alberghi e pubblici esercizi, Altri beni e servizi.


I primi due hanno un peso veramente limitato nel paniere, le Bevande il 2,7%, l'Istruzione l'1,1% e evidenziano comportamenti diversi.

Nel primo periodo le Bevande alcoliche si sono mantenute in linea con il loro peso, successivamente hanno alimentato l'inflazione senza tuttavia incidere significativamente sull'indice generale in virtù del loro modesto apporto ai consumi complessivi.

L'Istruzione ha registrato un contributo leggermente superiore al suo peso in tutto il periodo considerato, ma anche in questo caso, come nel precedente, l'importanza del capitolo sul totale dei consumi è talmente ridotta da rendere modesto l'effetto sull'indice generale.

Diversa è la situazione degli altri tre comparti che insieme rappresentano il 27% della spesa complessiva.

Il settore degli Alberghi e pubblici esercizi ha svolto un ruolo



Economico

l'Informatore

ottobre 2006

Economia

Contributo all'inflazione

Periodo	Capitoli						Generale
	Trasporti	Comunicazioni	Ricreazione, spettacoli e cultura	Istruzione	Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi	Altri beni e servizi	
2001 (1995=100)	7,723	-2,344	9,573	1,269	14,905	10,039	100,000
2002 (1995=100)	10,920	-1,749	9,544	1,305	19,273	10,633	100,000
2003 (1995=100)	13,088	-2,046	4,474	1,188	15,706	11,178	100,000
2004 (1995=100)	19,521	-9,112	6,262	1,149	15,324	10,361	100,000
2005 (1995=100)	31,163	-7,312	3,782	1,971	12,640	11,585	100,000
2006 (1995=100)							
gennaio	25,694	-5,462	3,764	1,482	11,507	9,895	100,000
febbraio	26,539	-3,766	3,934	1,504	9,653	8,345	100,000
marzo	22,357	-4,464	4,410	1,566	11,102	8,970	100,000
aprile	25,281	-3,983	3,031	1,510	10,981	9,482	100,000
maggio	24,779	-4,546	2,439	1,519	11,359	10,908	100,000
giugno	25,096	-4,994	2,785	1,542	10,460	10,489	100,000
luglio	20,587	-5,208	3,099	1,509	10,839	10,826	100,000
Pesi	13,779	3,152	8,017	1,114	10,624	8,267	100,000

Fonte: Istat

negativo nel processo d'inflazione fino a tutto il 2005 con un contributo di circa il 15% rispetto a un peso del 10,6%, ma negli ultimi sette mesi la situazione è cambiata e la quota percentuale di inflazione apportata al sistema è risultata quasi in linea col suo peso.

Il capitolo degli Altri beni e servizi, pur senza toccare le punte negative dei Trasporti e dell'Energia, ha espresso un contributo all'inflazione costantemente superiore al suo peso, mentre i Servizi di ricreazione spettacoli e cultura si sono mossi nella direzione opposta a partire dal 2003, quando il loro apporto all'inflazione è sensibilmente diminuito rispetto al loro peso. Le aspettative del tasso d'inflazione per la seconda parte dell'anno contemplanò un parziale adeguamento dei prezzi al consumo rispetto al sensibile incremento dei costi, che i prezzi alla produzione hanno evidenziato dal 2005 ad oggi.

Se il prezzo del petrolio si stabilizzerà potremmo avere una decelerazione dell'inflazione dei prodotti energetici e, quindi,

i prodotti Alimentari, gli articoli di Abbigliamento, i Mobili e gli articoli per la casa potranno recuperare in piccola parte i maggiori costi subiti dal lato degli acquisti senza che questo determini una vera e propria ripresa dell'inflazione.

Il sentiment degli operatori del terziario

Unioncamere interpella quattro volte l'anno le imprese dei servizi e del commercio al dettaglio sulle aspettative di mercato a breve periodo.


Nel caso della rilevazione sul settore dei servizi (Costruzioni, Ingrosso, Alberghi e pubblici esercizi, Trasporti, Informatica e telecomunicazioni, Servizi avanzati, Altri servizi, Servizi alle persone) gli operatori hanno espresso un giudizio di stabilità nei confronti della tendenza delle vendite nel trimestre giugno-settembre.

La maggior parte delle imprese, 51%, ritiene infatti che non ci saranno variazioni nell'andamento del volume d'affari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

PREVISIONI GIUGNO-SETTEMBRE DELLE VENDITE

AREE	Totale imprese		Imprese 1-9 dip.		Imprese 10-49 dip.		Imprese 50 dip. e oltre	
	stabili	differenza	stabili	differenza	stabili	differenza	stabili	differenza
ITALIA	51	6	55	3	48	11	47	8
NORD OVEST	52	-2	60	-6	48	-2	43	3

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale dei servizi



Economico

Nella tabella delle previsioni delle vendite la colonna della differenza esprime il saldo tra il numero di operatori che hanno indicato aumento e quello degli operatori che hanno indicato diminuzione.

Non vi sono differenze importanti nel giudizio sulla stabilità dei volumi d'affari, tanto nel confronto tra Italia nel suo complesso e Italia nord occidentale, quanto nella comparazione tra le diverse classi dimensionali di impresa.

Sono inoltre contenuti i valori che segnalano la differenza tra le due tendenze contrapposte sviluppo e diminuzione, aspetto che rafforza il sentiment complessivo della stabilità.

Le prospettive sono leggermente più favorevoli nel quadro nazionale che nel focus dell'Italia a nord-ovest, dove emergono valori di segno negativo, concentrati nelle scale dimensionali più piccole.

Nel commercio al dettaglio le prospettive cambiano ancora più radicalmente al crescere della dimensione aziendale.

Almeno il 70% delle imprese della piccola e la media distribuzione indicano per il periodo giugno 2006-giugno 2007 la

stabilità del mercato e non si aspettano di migliorare la loro performance di gestione, mentre il 70% delle imprese della grande distribuzione segnala un trend di sviluppo, solo il 29% indica stabilità e appena l'1% una diminuzione.

All'interno dei diversi ambiti di prodotto non emergono significative differenze nel quadro nazionale, le imprese del settore alimentare, del settore non alimentare, dell'abbigliamento e delle calzature propendono per la stabilità del mercato in quote comprese tra il 61% e il 63%.


Questi giudizi cambiano radicalmente per le imprese dell'Italia nord-occidentale: la stabilità è indicata dal 52% delle aziende del commercio al dettaglio alimentare, dal 66% delle aziende del commercio al dettaglio non alimentare, dal 72% delle aziende del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

In particolare le piccole imprese del commercio specializzato di abbigliamento non intravedono che in minima parte (8%) la possibilità di crescere e esprimono un'aspettativa di stabilità nel 90% dei casi.

L'Informatore

ottobre 2006

Economia



Economico

'Informatore

ottobre 2006

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58



Economico

'Informatore

ottobre 2006

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3